Matricola n. 0000729289

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

PROFILI GIURIDICI DELLA PALLAVOLO: DILETTANTISMO E VINCOLO SPORTIVO

Tesi di laurea in DIRITTO SPORTIVO

Relatore	Presentata da
Prof.ssa Margherita Pittalis	Beatrice Pina D'Agostino

Sessione Unica
Anno Accademico 2018/2019

Indice

Introduzione……4

I Cenni sull'ordinamento sportivo.

1. L'autonomia dell'ordinamento sportivo…….7

2. Le fonti del diritto sportivo……...17

II I soggetti dell'ordinamento sportivo.

1. Gli enti sovranazionali e nazionali……29

2. Le Federazioni Sportive Nazionali: la FIPAV…….. 39

3. Le Leghe: le Leghe nella pallavolo……..…… 46

4. Le società e le associazioni sportive: le associazioni o società sportive dilettantistiche…….50

5. Le persone fisiche…….63

6. Il tesseramento: la condizione degli atleti stranieri secondo i regolamenti FIPAV…… 76

III Dilettantismo e vincolo sportivo: il caso della pallavolo.

1. Dilettantismo e professionismo…….88

2. Il professionismo di fatto……101

3. Sport femminile e relative tutele…….112

4. Il vincolo sportivo e le relative criticità……...129

5. Il vincolo sportivo nella pallavolo……...144

Conclusioni……..158

Bibliografia……..162

Introduzione

Questo lavoro intende approfondire una tematica fondamentale in tema di diritto sportivo, ossia la differenza di disciplina giuridica tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, in particolare facendo riferimento allo sport della pallavolo. Quando si tratta di questa dicotomia si fa riferimento al diverso rapporto di lavoro e alle conseguenti tutele (o mancanza di tutele) che ne derivano dal punto di vista sanitario, assicurativo e previdenziale. Nel mondo dello sport esiste, infatti, una profonda differenziazione tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, soprattutto per quanto riguarda la modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro. Tale differenziazione è stata operata con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 1981, in tema di rapporti tra società e sportivi professionisti: con questa normativa gli sportivi professionisti sono stati assimilati a tutti gli effetti ai lavoratori subordinati. Secondo l'art.4 della suddetta legge, infatti, gli sportivi professionisti stipulano un contratto di lavoro subordinato, predisposto sulla base degli accordi collettivi tra le federazioni e i rappresentanti delle categorie interessate, e da cui derivano tutte le relative tutele, disciplinate sempre dalla medesima legge. Diversamente accade per gli sportivi dilettanti, i quali stipulano accordi privati con le società, prevedendo, come retribuzione per l'attività sportiva svolta, il pagamento di un compenso o di un rimborso spese, rientranti tra i c.d. redditi diversi disciplinati dall'art.67, comma 1, lett.m, TUIR, e da cui deriva l'assenza di tutte quelle tutele dal punto di vista assicurativo e previdenziale, di cui godono invece i colleghi professionisti. Di conseguenza, a sopperire questa mancanza di tutele, entra in ausilio il diritto del lavoro, quando appunto l'atleta può essere considerato a tutti gli effetti un lavoratore. La tematica viene affrontata nel terzo ultimo capitolo dove, dopo avere analizzato le differenze tra professionismo e dilettantismo, si concentra l'attenzione sui c.d. professionisti di fatto, ossia coloro che sono formalmente dilettanti ma di fatto possono essere considerati alla stregua dei professionisti: la unica ma

essenziale differenza sta appunto nella impossibilità di applicazione della legge 91/1981 a causa della mancanza del requisito della qualificazione (come professionisti) da parte della rispettiva federazione. È questo il caso dei pallavolisti di alto livello i quali, nonostante l'assunzione dei medesimi impegni dei colleghi professionisti, in ordine ad esempio alla partecipazione agli allenamenti e alle competizioni sportive, che fanno della prestazione sportiva la unica attività esercitabile, e dunque, la unica fonte di reddito, non godono delle medesime tutele. Un paragrafo sarà poi dedicato esclusivamente allo sport femminile, sulla base delle recenti novità legislative (emendamento alla Manovra finanziaria per il 2020, conosciuto come emendamento Nannicini), relative all'introduzione del settore professionistico anche per le atlete donne, ad oggi tutte formalmente dilettanti. In merito, si fa riferimento alle ulteriori discriminazioni, derivanti appunto dalla differenza di genere e dalla necessità di far fronte e situazioni tipiche del mondo femminile in generale, che riguardano, ad esempio, la tutela della maternità.

Infine, strettamente legato al tema del dilettantismo, è l'istituto del vincolo sportivo, affrontato sempre nel terzo capitolo, il quale pone diverse problematiche in tema di legittima (o meno) limitazione della libertà contrattuale, e soprattutto, se può essere considerato o meno una violazione alla libertà di esercizio della pratica sportiva prevista dall'art.1 della L.91/1981. Come verrà appunto analizzato, si tratta di un obbligo, derivante dall'atto di tesseramento, in base al quale lo sportivo potrà svolgere la propria attività sportiva esclusivamente nell'interesse dell'associazione o società sportiva per cui si tessera. Tale vincolo è stato invece abolito per i professionisti, sulla base dell'art.16 della L.91/1981, creando ulteriori disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti. Tali problematiche, ampiamente dibattute da dottrina e giurisprudenza, saranno anche analizzate sulla base di testimonianze da parte di operatori sportivi, in particolare nello sport della pallavolo.

Tuttavia, prima di affrontare le suddette tematiche, che sono appunto al centro dell'analisi di questo elaborato, mi è sembrato opportuno richiamare i caratteri principali dell'ordinamento sportivo, ordinamento settoriale, operante all'interno dell'ordinamento generale statale. Nel primo capitolo si fa dunque riferimento alla

diverse teorie che, a partire da Santi Romano, hanno avuto come finalità quella di inquadrare il rapporto intercorrente tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, data l'autonomia dell'ordinamento sportivo, affermata espressamente dal decreto legge n.220 del 2003, "Disposizioni urgenti in tema di giustizia sportiva", e i relativi limiti derivanti dall'ordinamento statale, comunitario e internazionale.

Infine, per avere un quadro generale completo, e per comprendere meglio le tematiche affrontate nel terzo capitolo, il secondo capitolo è dedicato ai soggetti operanti nell'ordinamento sportivo, a partire dagli enti nazionali e sovranazionali (CONI e CIO), per poi passare alle Federazioni, alle Leghe e alle associazioni o società sportive, con particolare riferimento alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), alla Lega Pallavolo Maschile e Femminile e alle associazioni e società sportive dilettantistiche, che qui interessano, e, infine, alle persone fisiche operanti nell'ordinamento sportivo, quindi atleti, dirigenti, tecnici sportivi, ufficiali di gara e agenti o procuratori sportivi.

I. Cenni sull'ordinamento sportivo

1. L'autonomia dell'ordinamento sportivo. 2. Le fonti del diritto sportivo.

1. L'autonomia dell'ordinamento sportivo

Il sistema sportivo è individuato come un ordinamento giuridico settoriale, operante all'interno dell' ordinamento generale statale. Questo sulla base della teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici, teorizzata per la prima volta da Santi Romano, fautore della teoria istituzionalista[1]. Essa è poi stata applicata in ambito sportivo da Cesarini- Sforza[2] che per primo parlò di ordinamento sportivo, e, successivamente da Massimo Severo Giannini[3], il quale ha individuato gli elementi costitutivi dello stesso. Da ciò deriva il carattere di autonomia che contraddistingue l'ordinamento sportivo.

Procedendo quindi per gradi, il primo punto da analizzare riguarda la qualificazione del sistema sportivo come ordinamento giuridico. Riprendendo la teoria di Santi Romano, egli considerava l'ordinamento come istituzione o organizzazione sociale. In contrasto con la dottrina normativistica, ciò che secondo Romano caratterizza un ordinamento giuridico, non è la norma, ma la preesistenza all'interno di un gruppo sociale, di un'organizzazione finalizzata a stabilire l'ordine. Le norme, invece, intervengono solo in un momento successivo. Il concetto di ordinamento coincide quindi con quello di società: *"ubi societas, ibi ius".* Ne deriva quindi che, ogniqualvolta si sia in presenza di un gruppo sociale organizzato, si abbia un ordinamento giuridico (pluralità degli ordinamenti giuridici) : questo è il caso dell'ordinamento sportivo.

Applicando tale teoria al sistema sportivo, Massimo Severo Giannini ha individuato, nella sua opera, gli elementi costitutivi dell'ordinamento sportivo: la plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione[4].

---

[1] Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1945.
[2] Cesarini-Sforza, Il diritto dei privati, in Riv.it.sc.giurid., 1929, p. 43 e ss.
[3] Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.dir.sport., 1949, 1-2, p.10 ss.
[4] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.28.

La plurisoggettività consiste “ nell’esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall’osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono valore vincolante”, come riporta lo stesso Giannini. La normazione sportiva include sia le regole di fonte statale, sia i precetti emanati dallo stesso ordinamento sportivo. L'organizzazione, invece, consiste nel complesso collegato di persone e di servizi reali che deve avere carattere “permanente e duraturo, ed esercita sui soggetti componenti l'ordinamento un potere, che limita, in nome dell’interesse del gruppo, la libertà di ciascun soggetto”, secondo le parole di Giannini[5].

Tali caratteri sono in realtà individuabili in ogni ordinamento giuridico. Detta in altre parole, tutte le volte in cui la soggettività sia diversa da quella dell'ordinamento statale, oppure ogni volta che la normazione non sia del tutto di provenienza statale, o ancora, ogni volta che l'organizzazione sia anche parzialmente distinta da quella statale, siamo di fronte a un ordinamento giuridico.

Il punto di arrivo della complessiva costruzione gianniniana dell'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico è così sintetizzabile: l'ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico originario, particolare, dotato di uniformità ed effettività, autonomo, a carattere internazionale[6].

L’ordinamento sportivo genericamente inteso ha una dimensione internazionale: ha carattere super statale, in quanto gli Stati si presentano come le sue mere “articolazioni nazionali”; ha carattere originario, poiché fonda la propria efficacia esclusivamente sulla propria forza, in quanto è il risultato di una spontanea aggregazione di soggetti accomunati da comuni interessi e bisogni e da valori condivisi, poggianti su una legge fondamentale, ossia la Carta Olimpica del 1894; ha carattere particolare per la natura stessa dell’interesse perseguito e per la platea di soggetti che costituiscono la componente plurisoggettiva; non è un ordinamento territoriale e di conseguenza non è un ordinamento sovrano. Tuttavia, gli ordinamenti sportivi possono assumere una dimensione nazionale, e sono quindi derivati dai singoli ordinamenti statali che, dotati

[5] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.13.

[6] Massera, Sport e ordinamenti giudici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Diritto pubblico, 1, p.113, 2008.

di sovranità, gli riconoscono il carattere della giuridicità[7]. Si tratta quindi di ordinamenti giuridici settoriali, che dunque perseguono uno specifico interesse ritenuto rilevante dall'ordinamento statale, purché siano rispettati i principi e i valori fondamentali di quest'ultimo.

È oltretutto opportuno sottolineare che l'esistenza del suddetto pluralismo giuridico-sociale è confermato in via indiretta dalla stessa Carta Costituzionale che tutela le formazioni sociali come momento di espressione della personalità dell'individuo (art.2), sancisce i principi di autonomia e decentramento (art.5) e il diritto di associazione (art.18). Oltre a queste, anche altre disposizioni possono essere idonee a fondare il riconoscimento del sistema sportivo in chiave ordinamentale, come l'art.32 sulla tutela della salute; l'art.31 in tema di agevolazioni nell'adempimento dei compiti della famiglia e di protezione dell'infanzia e della gioventù; gli artt. 1,4, 35 in tema di attività lavorativa, l'art.41 sulla libertà di iniziativa economica privata, gli artt. 24, 103, 113 sul diritto di difesa[8]. Infine, il primo riconoscimento esplicito dell'ordinamento sportivo si ha avuto con la riforma costituzionale del 2001, all'art.117.

Per concludere, "se lo sport deve esprimersi in funzione di esigenze sociali collettive nazionali e supernazionali, e perché non rimanga un fatto isolato di singole persone, un fatto cioè che non ha riflessi nel campo nazionale e internazionale, è necessario che in ogni singolo Stato, si crei *un'organizzazione dello sport, alla qual*e sia affidata la funzione di regolare attraverso dati organi, *il modo in cui lo sport debba praticarsi, i limiti fissati per l'esercizio dello sport; i poteri e i doveri* dei singoli che esercitano lo sport"….."*l'organizzazione dello sport, non può non e*ssere che una *organizzazione giuridica, perché soltanto un'organizzazione a struttura giuridica può avere l'autorità e il potere di imporre l'osservanza di tutte le norme che hanno causa e fondamento dalle* manifestazioni dello sport".[9]

Tuttavia, è corretto rendere noto che esistono comunque orientamenti dottrinali, seppur in minoranza, che pongono in essere la questione sulla configurabilità

[7] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.29.
[8] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.13-14.
[9] P. Mirto, Autonomia e specialità del diritto sportivo, Rivista di diritto sportivo, 1959, pp. 10-11.

dell'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico separato da quello statale. Si tratta del c.d. filone dottrinale negazionista, secondo il quale il principio personalistico ex art.2 della Costituzione è ostativo ad una valorizzazione del fenomeno pluralistico[10], nonostante la tutela costituzionale delle formazioni sociali in cui si esprime la personalità dell'individuo, che porterebbe a un sacrificio dei diritti individuali dell'associato. Pertanto, l'ordinamento speciale deve essere portato a sciogliersi nelle regole e negli istituti propri dell'ordinamento statale e ad abbandonare qualsiasi forma di privilegio, riducendosi a mera espressione linguistica connotante un dato psicologico, ossia la presenza di un gruppo sociale organizzato[11].

Le critiche a questa tesi possono essere molteplici ma basta ricordare la dimensione universale che ad oggi lo sport, nel caso qui analizzato, ha acquisito e che quindi risulta essere riduttivo restringere tale fenomeno nelle forme a-specialistiche e chiuse dei diritti statali. Piuttosto, si tratta di ricercare forme di comunicazione tra i due ordinamenti.

Una critica abbastanza recente è stata mossa da Leonardo Ferrara, il quale afferma che nell'ordinamento sportivo non vi può essere e non vi è nulla di speciale. Il suo intento è quello di dimostrare come le singolarità o le anomalie attribuite all'ordinamento sportivo non siano affatto tali, in quanto in parte possono essere riportate a principi e in parte sono contrastanti con la normativa costituzionale o comunitaria. Per fare ciò, si sofferma sulla nozione stessa di ordinamento sportivo, mostrandone le sue perplessità, e sulla configurazione stessa in termini pubblicistici ovvero privatistici dell'ordinamento stesso. Arriva, infine, a sostenere che, per salvare il mondo dello sport da qualsiasi intromissione statalistica non vi è bisogno alcuno di contrapporre

[10] Si parla di "inversione logica" del precetto posto dall'art.2 Cost., "dove le formazioni sociali, da sede di svolgimento delle libertà individuali vengono elevate a soggetti autonomi di tutela, quindi a titolari di interessi diversi e superiori a quelli dei singoli", come riportato da Ferrara, L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Diritto pubblico, 2007, 1, p.15.

[11] Massera, Sport e ordinamenti giudici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Diritto pubblico, 2008, 1, p.118-119.

all'ordinamento statale una raffigurazione ad esso somigliante ma è sufficiente la riserva costituzionale di libertà e autonomia privata[12].

Si può a questo punto introdurre l'annoso problema del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e, in correlazione, il tema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, specialmente per quanto riguarda la giustizia sportiva.

Il problema della compatibilità tra ordinamento sportivo e Costituzione ha da sempre suscitato l'attenzione della dottrina ed è stato oggetto di importanti decisioni dei giudici statali. Prendendo per assodato il suo carattere di ordinamento giuridico, in quanto sono presenti tutti i caratteri individuati da Giannini, ossia la compiutezza della sua normazione e la presenza di organi definibili legislativi, esecutivi e giurisdizionali. Tuttavia ad esso non si può addurre il carattere della sovranità in quanto, se "per sovranità si intende la effettività della forza per cui l'organizzazione dell'ordinamento impone ai soggetti l'osservanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro ordinamento, e può imporre tali sue determinazioni in modo effettivo", essa può spettare solamente agli ordinamenti statali. Ne deriva che l'ordinamento sportivo opera all'interno di quello statale, con il quale coesiste e subisce i condizionamenti, ma devono essere individuati gli ambiti di azione, le zone di rispetto e, infine, i punti di incontro tra i due ordinamenti.[13]

I rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico statale sono ad oggi disciplinati dal c.d. Decreto Melandri, ossia dal D.Lgs.n.242/1999; sono stati però riformati in maniera incisiva dalla L.280/2003, a seguito della conversione del c.d. decreto salva- calcio, e dal nuovo testo dell'art.117 della Costituzione, il quale ha introdotto per la prima volta il riferimento esplicito all'ordinamento sportivo. In particolare, l'art.117 Cost. prevede la competenza esclusiva dello Stato a legiferare (sull'ordinamento e l'organizzazione del Coni, in quanto ente pubblico nazionale (comma 2, lett.g) e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di

[12] Per un approfondimento di tale riflessione, vedi Ferrara, L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Diritto pubblico, 2007,1.

[13] Bonomi, L'ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2, p.363, 2005.

ordinamento sportivo (comma 3)[14], sulla base della quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la regolamentazione di dettaglio.

In merito alla potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, è doveroso aprire una parentesi. Nonostante il richiamo esplicito allo sport sia stato accolto dalla dottrina con favore, rimangono delle perplessità relative alla terminologia utilizzata di "ordinamento sportivo". Ci si domanda infatti quale sia il contenuto di tale locuzione. A tal proposito si richiama la riflessione di C. Napoli[15]: per rispondere, si fa riferimento al vecchio testo dell'art.117 Cost., dove non vi era alcun richiamo espresso all'ordinamento sportivo ma si ritiene che alcuni dei suoi profili rientrassero nelle materie elencate dal testo stesso, quali, ad esempio, la polizia urbana e rurale, l'assistenza sanitaria e ospedaliera, l'istruzione professionale e il turismo (criterio di analisi storico-normativo, attraverso cui si ricostruisce il significato della materia sulla scorta della legislazione precedente) . Difatti, il trasferimento avvenuto di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ha interessato anche aspetti specifici riguardanti lo sport, seppur assorbiti da altre materie. Si ricorda a titolo esemplificativo, la tutela sanitaria delle attività sportive (d.P.R. n.4/1972 art.1 lett.c) e le attrezzature sportive di interesse regionale (d.P.R. n.8/1972 art.2 c.2 lett.l).

Quanto agli orientamenti dei legislatori regionali, si rileva in primo luogo che, se da un lato tutti gli statuti regionali c.d. di prima generazione (anni '70) contenevano un esplicito riferimento allo sport, diversamente, negli statuti regionali di seconda generazione, quelli cioè approvati a seguito della modifica dell'art.123 della Costituzione, del 1999, soltanto sei su dieci hanno effettuato un esplicito richiamo. In secondo luogo, relativamente alla legislazione regionale di rango primario precedente alla riforma del titolo V della Costituzione, si rileva che nessuna regione abbia disciplinato in maniera organica il fenomeno sportivo, fatta eccezione per l'Abruzzo e

[14] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.32.
[15] Napoli, La potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2019, 1, pp. 123-127.

l'Emilia Romagna. Se si guarda invece alla legislazione regionale in materia di sport, successiva alla riforma del titolo V della Costituzione, si nota che nessuna richiama come titolo di competenza il c.3 dell'art.117 Cost., e che, ancora, non vi sia una legislazione organica in materia di sport, salvo qualche eccezione (Basilicata, Liguria, Lombardia e Puglia, le quali hanno ricondotto in un unico testo la normativa regionale in materia di sport)[16]. Si può dunque affermare che la legislazione regionale sembra non aver recepito in maniera esaustiva la riforma costituzionale del 2001.

A tal proposito si segnalano due pronunce della Corte Costituzionale. La prima, la n.517/1987, precedente alla riforma del titolo V, segnava come linea di distinzione tra competenza statale e regionale, il tipo di attività sportiva: attività agonistica di competenza statale e attività amatoriale di competenza regionale. Di conseguenza, anche la competenza relativa agli impianti e alle attrezzature sportive delle attività sportive agonistiche era statale e, viceversa, quella relativa agli impianti e attrezzature di attività sportive non agonistiche era regionale. Con la seconda, la n. 424/2004, il legislatore, a seguito dell'inserimento dell'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente, ha cambiato rotta, ritenendo che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientrasse nell'ordinamento sportivo, quindi, allo Stato spettasse la determinazione dei principi generali e alle Regioni la regolamentazione nel dettaglio.

Per concludere, sembra altamente improbabile che il legislatore abbia voluto inserire l'ordinamento sportivo nelle materie di potestà legislativa statale, da esercitare in maniera concorrente con le Regioni, perché ciò andrebbe in contrasto con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo sancito dalla legge 240/2003. Si ritiene, dunque, che il legislatore abbia utilizzato la terminologia "ordinamento sportivo" in maniera a-tecnica per rendere autonoma una materia che da sempre era ripiegata su altre. Quanto al contenuto, si ritiene possa individuarsi un nucleo centrale relativo alla

[16] Blando, Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport, in RDES, 2009,1, pp.52-57.

promozione e diffusione della pratica sportiva, e una serie di profili attinenti ad esempio agli impianti, alle formazione professionale e alla tutela sanitaria[17].

Tornando alla L.280/2003, l'art.1 sancisce il principio di autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Fino ad allora non vi era alcun espresso riferimento all'autonomia dell'ordinamento sportivo e si faceva quindi riferimento alle pronunce delle Corti, e, in particolare, alla decisione n.625/1978 della Corte Suprema. Tuttavia vi erano molte incertezze, per quanto riguarda soprattutto la legittimità del c.d. vincolo di giustizia, ossia dell'obbligo di adire esclusivamente gli organi di giustizia sportiva per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo, come previsto dalle carte federali, in quanto entrava in contrasto con alcuni principi cardine della Costituzione, tra cui l'art.24 sul diritto di difesa. Si era dunque affermato che il vincolo di giustizia operasse solo in caso di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Inoltre, erano escluse dalla competenza del giudice statale le sole questioni di natura tecnica e le questioni di natura disciplinare in quanto non rilevanti per l'ordinamento statale[18].

Tornando alla L.n.280/2003, l'art.1, rubricato "Principi generali", sancisce il riconoscimento dell'ordinamento sportivo quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale e il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, salvo determinati casi in cui situazioni giuridiche soggettive assumono rilevanza per l'ordinamento statale[19].

L'art.2, rubricato "Autonomia dell'ordinamento sportivo", prevede al 1 comma le materie riservate alla competenza esclusiva dell' ordinamento sportivo, ossia le

---

[17] Napoli, La potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2019, 1, pp. 126-127.

[18] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.36.

[19] Art.1, L.n.280/2003: comma 1 " La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"; comma 2 "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

questioni di natura tecnica e disciplinare[20], verso le quali l'ordinamento generale nutre un sentimento di indifferenza (c.d. area dell'indifferente giuridico)[21]. Tale riserva viene tuttavia temperata dalla sent.n.49/2011 della Corte Costituzionale, che prevede l'azione davanti al giudice amministrativo, esclusivamente per la condanna al risarcimento del danno, in caso di illegittimità ovvero eccessiva onerosità di una sanzione disciplinare sportiva[22]. In sintesi, vi è la possibilità di adire il giudice amministrativo, una volta esauriti i rimedi interni previsti dalla giustizia sportiva, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo nell'ordinamento statale, per richiedere il risarcimento del danno, e non la caducazione dell'atto. Il giudice amministrativo, infatti, non è competente a conoscere nel merito delle vicende tecniche e disciplinari; la sua cognizione viene svolta in maniera incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria effettuata dal destinatario della sanzione.

Al 2 comma viene inoltre previsto un vero e proprio onere di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie indicate al 1 comma, da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo[23]. Si tratta dunque di una sorta di codificazione del già nominato vincolo di giustizia, che funge quindi da strumento di difesa dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

---

[20] Si tratta delle materie aventi ad oggetto ex art.2.1 L.n.280/2003: "*a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive"; "b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".*

[21] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.38.

[22] Afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.49/2011: "*qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto "diritto vivente" del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria. In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela della autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno".*

[23] Art.2.2 L.n.280/2003: *"Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato Olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto alegislativo 23 luglio 1999 n.24, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo".*

L’art.3 prevede la c.d. pregiudiziale sportiva, ossia la possibilità di adire il giudice statale solo previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Nel dettaglio, al giudice ordinario spetta la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; mentre ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Coni o delle Federazioni sportive, non rientranti nelle materie ex art.2 della presente legge, è disciplinata dal codice del processo amministrativo[24]. Si tratta dunque di una “giurisdizione condizionata” pienamente conforme a un corretto bilanciamento tra esigenze di tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, fondate negli articoli 18 e 2 Cost., ed esigenze di tutela giurisdizionale[25].

Infine, anche in questo caso, il principio della pregiudiziale sportiva è stato attenuato dalla Legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art.3 della L.n.280/2003, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva in merito alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società od associazioni sportive professionistiche, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio. Tuttavia è prevista la possibilità che lo Statuto e i regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali, individuino organi di giustizia sportiva competenti a decidere “*anche nel merito e in unico grado”*, che si ha l’onere di adire prima di rivolgersi al giudice statale.

Si tratta quindi di una modifica favorevole alle spinte accentratrici delle competenze in capo allo Stato, in contrasto con le spinte favorevoli al decentramento.

Sempre su questo orientamento a favore dell’accentramento delle competenze in capo all'ordinamento centrale statale, si ricorda una ulteriore previsione introdotta dalla Legge di bilancio 2019, ossia che non sia più il Coni a erogare i fondi alle federazioni sportive nazionali e agli altri enti sportivi ma la Sport e Salute S.p.A. (in precedenza

---

[24] Art.3 L.n.280/2003: “*esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art.2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.*

[25] Pittalis, Sport e diritto. L’attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019 p.40.

Coni Servizi S.p.A.), ovvero, una struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, come si legge nello Statuto stesso della Sport e Salute S.p.A.

Tuttavia, le suddette modifiche non sembrano intaccare il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, stante il quadro normativo attualmente in vigore. In merito, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato n.7165/2018, che ha riaffermato i confini dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, e, sulla stessa linea, la sentenza della Corte di Cassazione n.28652/2018[26].

In conclusione, è indubbio che fra i due ordinamenti si possano presentare ipotesi di conflitto, soprattutto quando una determinata condotta si presenta legittima per l'uno e illegittima per l'altro, come accade per esempio negli sport di combattimento o nel caso, ancora più evidente, del vincolo di giustizia dove si arriva addirittura a un "conflitto di normazioni". In tali casi, l'ordinamento statale sarà l'artefice dei suoi confini, ossia dovrà effettuare un bilanciamento dei valori costituzionali e decidere quale valore debba prevalere sull'altro[27].

2. Le fonti del diritto sportivo

Dopo aver individuato lo sport come ordinamento giuridico settoriale, bisogna ora porre l'attenzione sul sistema delle fonti del diritto sportivo. Quest'ultimo si mostra complesso in quanto è il risultato di una pluralità di fonti provenienti da diversi ordinamenti giuridici. Innanzitutto si può operare la distinzione tra fonti autonome e fonti eteronome, intendendosi con le prime le fonti provenienti dai soggetti dell'ordinamento sportivo, quale esplicazione del principio di autonomia di cui al paragrafo precedente; mentre con fonti eteronome si fa riferimento all'insieme delle fonti di produzione normativa provenienti da soggetti esterni all'ordinamento sportivo. Si può dunque affermare l'esistenza di un doppio sistema di fonti normative, nazionali e sovranazionali, interne ed esterne all'ordinamento sportivo, che porta alcuni a parlare

[26] Per un approfondimento si segnala Vigna, Vecchione, L'autonomia dell'ordinamento sportivo, una questione sempre aperta, in Giustiziasportiva.it, 2019, 1, pp. 71-80.
[27] Bonomi, L'ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2,2005, p.363.

di “costituzione sportiva multilivello”[28], ossia di un sistema in grado di fornire diversi livelli di protezione.

Partendo dall’analisi delle fonti eteronome, provenienti quindi da soggetti esterni all'ordinamento sportivo, si fa riferimento sia a fonti nazionali, statali e regionali, sia a fonti sovranazionali, europee e internazionali. Si effettua quindi una analisi delle principali fonti di questo genere.

Per quanto riguarda le fonti eteronome di natura statale, in primis si menziona la Costituzione che, come visto in precedenza, all’art.117, sancisce la potestà legislativa esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, tra i quali vi rientra il Coni, ente pubblico nazionale al vertice dello sport, e la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di ordinamento sportivo.

Non solo, anche in altre disposizioni costituzionali lo sport trova tutela, anche se in via indiretta (artt. 2, 3, 4, 18, 32, 33, 34, 35, per citarne alcuni).

Infine, anche a livello di fonti statali di rango primario, vi sono leggi disciplinanti l’ambito sportivo: si ricorda la L.n.91/1981, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”; il D.Lgs.n.242/1999 (c.d. Decreto Melandri) sul rapporto tra ordinamento giuridico statale e ordinamento giuridico sportivo, cui ha fatto seguito la L.n.280/2003, di conversione del c.d. decreto salva-calcio (D.L.n.220/2003), e il D.Lgs.n.15/2004 (c.d. Decreto Pescante).

A livello sovranazionale, le principali fonti eteronome sono il Libro Bianco sullo Sport, il Tratto di Lisbona, la Carta Internazionale dello Sport dell’UNESCO, la Carta Europea dello Sport per tutti e le Carte di Rodi[29].

In merito al Libro Bianco sullo Sport, esso è stato adottato dalla Commissione Europea nel 2007, la quale riconosce il ruolo essenziale dello sport nella società europea e, per la prima volta, si occupa in modo dettagliato di questioni legate all'attività sportiva. In particolare, il Libro Bianco si concentra sul ruolo sociale dello sport, sulla sua

[28] Vedi Manzella, Per una “costituzione sportiva” multilivello, in Quaderni costituzionali, 2, 2008, p.418; Silvestri, Le nuove frontiere del diritto dello sport, Torino, 2008.
[29] Pittalis, Sport e diritto. L’attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.43.

dimensione economica e la sua organizzazione in Europa. Per quanto riguarda il ruolo sociale dello sport, il Libro Bianco evidenzia l'utilità di esso al fine di migliorare la salute dei cittadini europei; l'esigenza di unire le forze degli Stati membri al fine di combattere il doping, di rafforzare il suo ruolo nell'ambito dell'istruzione e della formazione, di promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva attraverso lo sport, di rafforzare il potenziale dello sport per l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità e di rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza nello sport. Infine, lo sport funge da veicolo per condividere i valori dell'Unione europea con le altri parti del mondo e per promuovere lo sviluppo sostenibile[30].

La dimensione economica dello sport è dovuta invece al fatto che la dimensione sportiva può contribuire agli obiettivi di Lisbona di crescita e di creazione di posti di lavoro. Può inoltre servire da strumento di sviluppo regionale e locale, riqualificazione urbana e sviluppo rurale. Ancora, lo sport interagisce con il turismo e, di conseguenza, può stimolare il miglioramento delle infrastrutture e l'inizio di nuove collaborazioni per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative[31].

Infine, relativamente all'aspetto organizzativo, data la diversità e la complessità delle strutture sportive europee e la dinamicità del settore, si ritiene che sia irrealistico creare un unico modello di organizzazione dello sport in Europa. La Commissione, quindi, si limita ad incoraggiare la condivisione delle buone pratiche nella gestione del settore sportivo e contribuire a sviluppare un complesso di principi comuni di buona gestione dello sport (trasparenza, democrazia, responsabilità e rappresentanza delle parti interessate)[32].

Al fine di porre in essere le iniziative elencate, che insieme vanno a costituire il piano d'azione "Pierre de Coubertin", la Commissione Europea aprirà un dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri.

---

[30] Commissione Europea, Libro Bianco sullo sport, in RDES,2, 2007, pp.177-200.
[31] Commissione Europea, Libro Bianco sullo sport, in RDES,2, 2007, pp.177-200
[32] Commissione Europea, Libro Bianco sullo sport, in RDES,2, 2007, pp.177-200

Proseguendo nell'analisi delle fonti eteronome sovranazionali, assume rilievo il Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, a seguito della ratifica di tutti gli Stati membri. Con tale Trattato di riforma, l'Unione Europea assume per la prima volta una competenza specifica in materia di sport, prevista all'art.165 del TFUE, dopo un lungo percorso da parte della Corte di Giustizia Europea.

Secondo tale disposizione, l'Unione dovrà per lo più esercitare le proprie competenze in stretta collaborazione con gli Stati membri e con il movimento sportivo. Infatti, l'attività dell'Unione è qui rivolta a sviluppare la dimensione e i profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa (comma 1). Il comma 2, inoltre, attribuisce all'Unione il compito di promuovere l'equità, l'apertura nelle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, soprattutto dei più giovani[33].

L'introduzione delle materia sportiva tra le fonti di rango primario dell'Ue è stato sicuramente un dato di grande rilievo, tuttavia l'art.165 TFUE non ha soddisfatto le aspettative di chi auspicava un esplicito riferimento normativo al principio di specificità dello sport. Difatti, tale disposizione non ha creato alcuna "riserva di autonomia" dell'ordinamento sportivo all'interno dell'ordinamento comunitario ma si limita a incentivare una cooperazione tra gli stati membri[34].

Ancora, si ricorda la Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione fisica dell'UNESCO del 1978, nell'ultima versione del 2015, in cui si legge che "*la pratica dell'educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti"*. In essa si fa riferimento a principi universali quali la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport e, in aggiunta, sottolinea i benefici dell'attività fisica, le sostenibilità dello sport, l'inclusione delle persone diversamente abili e la protezione dei minori[35].

---

[33] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.44.
[34] VV. AA., I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport, Milano, 2017, p.10.
[35] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.45.

Si menziona poi la Carta Europea dello sport per Tutti, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1976, la quale recita, all'art.1, *"Ciascuno ha il diritto di praticare lo sport"* e, all'art.2, *"La promozione dello sport, come fattore importante dello sviluppo umano, deve essere sostenuta ed incoraggiato in modo appropriato dai fondi pubblici"*.

Infine, vanno citate le Carte di Rodi del 1992, ossia la Carta Europea dello Sport ed il Codice Europeo di Etica Sportiva. In particolare, all'art.1 della Carta Europea dello Sport, viene indicato lo scopo della Carta, ossia *"dare a ogni individuo la possibilità di praticare sport"* (comma 1) e *"proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento a fini politici, commerciali ed economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l'abuso di droga"* (comma 2).

All'art.2 viene data una definizione di sport, l'unica nel panorama normativo, la quale definisce appunto lo sport come *"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.

Nel Codice Europeo di Etica Sportiva rileva invece la definizione di gioco leale o fair play secondo la quale *"Fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione".* Aggiunge anche che: *"Il fair play è un concetto positivo. Il codice riconosce lo sport quale attività socio-culturale che arricchisce la società e l'amicizia tra le nazioni, a condizione di essere praticata lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che – praticata in modo leale - offre agli individui l'opportunità di conoscere se stessi e di raggiungere*

soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute"[36].
Seguono poi doveri di promozione del fair play a carico dei governi a tutti i livelli, delle organizzazioni ed enti sportivi e dei singoli (ad esempio genitori, insegnanti, allenatori, arbitri, dirigenti sportivi): *"Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il fair play, il modo vincente (chi gioca lealmente è sempre vincitore)".*
Con l'espressione fonti autonome del diritto sportivo si fa invece riferimento alle fonti dell'ordinamento sportivo, ossia gli atti e i fatti prodotti all'interno dello stesso ordinamento da cui derivano norme aventi rilevanza giuridica. Anche in questo caso si distingue tra fonti nazionali e fonti internazionali. Ulteriore distinzione riguarda la natura pubblicistica ovvero privatistica delle fonti, derivante dalla natura stessa dei soggetti cui è demandato il potere di dettare norme giuridiche. Questa diversa natura rileva in quanto incide sulla efficacia delle norme giuridiche: le fonti pubblicistiche hanno efficacia generale, valgono quindi *erga omnes,* ossia anche nei confronti di terzi; le fonti privatistiche hanno efficacia soltanto nei confronti di chi le ha prodotte e di coloro che sono da essi rappresentati. Si osserva che tale distinzione deriva appunto dalla diversa natura dei soggetti che operano all'interno dell'ordinamento sportivo. Il Coni infatti ha natura pubblicistica mentre le Federazioni sportive nazionali hanno natura privatistica; di conseguenza, le norme emanate dal primo hanno efficacia nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, quelle emanate dalle Federazioni sportive hanno efficacia soltanto nei riguardi dei soggetti che ne fanno rispettivamente parte, affiliati e tesserati[37].
All'interno di questo gruppo di fonti, si annoverano quelle principali: a livello sovranazionale sono menzionate la Carta Olimpica, le direttive e le raccomandazioni del C.I.O. e gli statuti delle Federazioni Sportive Internazionali; a livello nazionale, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e lo Statuto del Coni[38].

[36] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.46-47.
[37] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.31-32.
[38] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.48-49.

Partendo dalle fonti dell'ordinamento sportivo italiano, di natura pubblicistica, si analizzano lo Statuto e i regolamenti del Coni.

Lo Statuto del Coni è stato modificato diverse volte: nel 2004 con la riforma del Coni stesso e dell'intero sistema sportivo istituzionalizzato, nel 2008 con l'introduzione di nuovi organi di giustizia sportiva (Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), nel 2014 per aggiornarlo alla riforma del sistema della giustizia sportiva, consistente nella soppressione dei precedenti organi e l'introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nel 2016 con la sola modifica del termine "xenofobia" sostituita dall'espressione "discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale". Infine, il testo attualmente in vigore è stato deliberato il 26 ottobre 2018 dal Consiglio Nazionale del Coni[39].

Per quanto riguarda la sua struttura, lo Statuto è suddiviso in dieci titoli. Il titolo I contiene le disposizioni generali, la definizione del Coni, l'indicazione delle sue funzioni e degli organi preposti allo svolgimento delle stesse. Il titolo II e III disciplinano nel dettaglio tali organi e le altre istituzioni, sia a livello nazionale che periferico. I titoli IV-VIII sono riservati ai soggetti dell'ordinamento sportivo: in ordine, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive, atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara. Infine, i titoli IX e X disciplinano i procedimenti elettorali e la gestione patrimoniale e finanziaria, ovverosia l'attività amministrativa del Coni[40].

Trattando ora delle fonti di produzione del Coni di natura regolamentare, vengono qui ricordate il Codice di Comportamento sportivo e i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive associate.

Il Codice di comportamento sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni nel 2012, enuncia i doveri fondamentali che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare. Si tratta dei doveri, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità, come previsto nella Premessa ai "Principi Fondamentali" del Codice stesso.

[39] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.32-33.
[40] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.33.

Vi è poi un generale dovere di osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ordinamento sportivo e di rispetto del vincolo di giustizia sportiva. Vi sono poi diversi doveri, nella forma di divieti, che consistono appunto nel non compiere determinati atti, tra cui ad esempio, atti che alterano il risultato delle competizioni sportive, atti in contrasto con la normativa antidoping, atti che incitano alla violenza e atti discriminatori. Sull'osservanza di tali doveri vigila il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il Coni ex art.13-bis dello Statuto[41].

I Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conosciuti più semplicemente come "Principi Fondamentali", modificati recentemente nel 2018, prevedono disposizioni alle quali devono conformarsi i regolamenti federali, norme in materia di elezioni alle cariche federali e di partecipazione alle assemblee, la disciplina relativa agli organi federali e leghe. Si tratta, per citarne alcuni, del principio di legalità, di separazione dei poteri, di democrazia interna, di eleggibilità alle cariche federali, del principio assembleare, di territorialità, di tutela degli interessi degli interessi collettivi di società ed associazioni sportive e di trasparenza.

Inoltre, per quel che interessa in questa sede, sono previste specifiche disposizioni in materia di vincolo sportivo, attività sportiva professionistica, tutela delle atlete in maternità e giustizia sportiva, ossia di tematiche giuridiche di cui si approfondirà nei successivi capitoli.

In breve, per quel che riguarda il vincolo sportivo, viene stabilito che gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali debbano obbligatoriamente prevederne la durata limitata, nonché le modalità di svincolo (come stabilito a seguito della sentenza Bosman), in modo da pervenire a una sua graduale eliminazione anche nel settore dello sport dilettantistico.

Con riguardo all'attività sportiva professionistica o dilettantistica, i Principi Fondamentali riprendono il contenuto della L. n.91/1981, secondo la quale viene delegato alle Federazioni sportive nazionali il potere di qualificazione dell'attività

[41] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.55.

sportiva, da esse rappresentata, come professionistica o dilettantistica. Sono inoltre previsti alcuni requisiti essenziali affinché una Federazione possa qualificare come professionistica una determinata disciplina sportiva; si tratta della "notevole rilevanza economica" dell'attività sportiva e del riconoscimento di tale attività come professionistica da parte della rispettiva Federazione sportiva internazionale.

Infine, in merito alla attività sportiva svolta dalle atlete, è prevista una norma specifica in materia di tutela delle atlete in maternità secondo la quale, gli statuti federali devono garantire "la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica"[42].

Per concludere la rassegna delle fonti di produzione normativa autonome, si citano quelle di natura privatistica, ossia gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, la cui natura privatistica è riconosciuta dal legislatore stesso ex art.15, comma 2, D. Lgs. n. 242/1999 e il cui potere statutario e regolamentare è esemplificazione del più generale potere di autonomia privata ex art.1322 c.c.[43].

Gli Statuti dettano i principi fondamentali cui devono attenersi i tesserati e gli enti affiliati, in conformità ai Principi stabiliti dal Coni, nonché le regole relative al tesseramento, alla affiliazione, agli organi federali e alla giustizia sportiva, che poi vengono specificate nei rispettivi regolamenti (organici, tecnici, di giustizia e disciplina).

Si sposta ora l'attenzione alle fonti dell'ordinamento sportivo internazionale, le quali, diversamente da quelle nazionali, sono solo di natura privatistica. Infatti, le istituzioni sportive internazionali, da cui esse derivano, hanno tutte natura giuridica privata. Dette istituzioni sono, nel particolare, il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), la W.A.D.A. (Agenzia mondiale Antidoping), il C.I.A.S. (Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo), il C.I.F.P. (Comitato Internazionale per il fair play), il W.O.A.

[42] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.35-36.
[43] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.37-38.

(Associazione internazionale degli atleti olimpici) e il C.P.I. (Comitato Paralimpico Internazionale) e le Federazioni sportive Internazionali[44].

La fonte principale dell'ordinamento sportivo internazionale è la Carta Olimpica, approvata dal C.I.O. nel 1978. La prima versione risale però al 1908, intitolata "Annuario del Comitato Internazionale Olimpico", adottata sulla base di un regolamento interno scritto dal barone de Coubertin. La versione attualmente in vigore è quella del 2017.

La Carta Olimpica rappresenta dunque la fonte regolamentare primaria che sovrintende alla organizzazione e al funzionamento del Movimento Olimpico. Si tratta di una fonte originaria, in quanto non deve essere approvata da parte di istituzioni esterne al Movimento Olimpico. In merito alla sua struttura, essa è costituita da nove principi fondamentali, alcune regole e le relative norme applicative riguardanti i diritti e obblighi reciproci dei componenti del movimento olimpico e la disciplina dei giochi olimpici.

Come si legge nei "Principi Fondamentali", al punto 6, la Carta Olimpica *"è il codice che riassume i Principi Fondamentali, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici"*.

Tale Carta ha dunque tre funzioni: funge da fonte principale dell'ordinamento sportivo, in quanto stabilisce i principi e i valori fondamentali dell'Olimpismo (definito come una filosofia di vita[45], fondato sull'uguaglianza, lo spirito di amicizia, la solidarietà e il fair play); rappresenta lo Statuto del C.I.O.; stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei componenti del Movimento Olimpico (C.I.O., Federazioni sportive internazionali, Comitati olimpici nazionali e Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici).

---

[44] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.49.

[45] Punto 2 dei Principi Fondamentali della Carta Olimpica: *"L'Olimpismo è una filosofia di vita che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione, l'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali".*

La realizzazione dell'Olimpismo è affidata al Movimento Olimpico[46], guidato dal C.I.O., il quale si occupa in particolar modo di organizzare i Giochi Olimpici, le cui modalità di svolgimento e di ammissione[47] sono dettate dalla Carta stessa. Alle Federazioni internazionali spetterà poi individuare i criteri di ammissione al proprio sport, in conformità della Carta Olimpica.

Oltre la Carta Olimpica, vi sono le direttive e le raccomandazioni del C.I.O, di cui è sufficiente ricordare che le prime sono vincolanti in merito agli obiettivi, le seconde non hanno efficacia vincolante.

Vi sono, ancora, le norme antidoping emanate dal W.A.D.A., ente collettivo di diritto privato regolato dal diritto svizzero, e il relativo Codice antidoping. Tali norme vincolano l'attività degli atleti appartenenti alle Federazioni sportive sia nazionali che internazionali. In caso di violazione, sono previste sanzioni per gli atleti inadempienti, ad esempio la squalifica, la radiazione dall'attività sportiva oppure il versamento di una somma di denaro. I regolamenti antidoping delle Federazioni sportive devono infine conformarsi al Codice mondiale antidoping[48].

Necessità di essere citato anche il Codice della classificazione e degli standard internazionali per lo sport paraolimpico, emanato dal C.P.I, avente la funzione di permettere lo svolgimento di competizioni sportive anche ai diversamente abili, nel rispetto del principio della parità competitiva[49].

Per concludere, rientrano tra le fonti autonome sovranazionali gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali, i quali prevedono specifiche regole tecniche per l'attività sportiva dalle stesse rappresentata (regole di gioco, di

---

[46] Punto 6 dei Principi Fondamentali della Carta Olimpica: *" Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair play".*

[47] Regola 45 della Carta Olimpica, rubricata "Codice di ammissione": *" Per essere ammesso a partecipare ai Giochi Olimpici, un concorrente deve rispettare le disposizioni della Carta Olimpica e i regolamenti delle FI interessate approvati dal C.I.O. ed essere stato iscritto dal proprio C.N.O. Dovrà in particolare: - rispettare lo spirito di fair play e di non violenza e comportarsi conseguenza sui campi sportivi;- astenersi dal fare uso di sostanze e pratiche vietate dai regolamenti del C.I.O., delle F.I. e dai C.N.O.; - rispettare il Codice Medico del C.I.O. e conformarsi in ogni suo aspetto". 0*

[48] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.52.

[49] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.44-45.

gara, di organizzazione, regole sulle attrezzature sportive e regole per specifiche competizioni internazionali), oltre a regole disciplinari, procedure di giustizia interna e altre regole su specifiche materie che variano a seconda della Federazione. Essi hanno efficacia vincolante sia nei confronti delle società e degli atleti che partecipano ad una competizione internazionale, sia nei confronti di società e atleti che partecipano a competizioni nazionali, in quanto, in quest'ultimo caso, i regolamenti delle Federazioni Nazionali devono necessariamente conformarsi a questi[50].

[50] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.45.

II. I soggetti dell'ordinamento sportivo

1. Gli enti sovranazionali e nazionali. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali: la FIPAV. 3. Le Leghe: le Leghe nella pallavolo. 4. Le società e le associazioni sportive: associazioni e società sportive dilettantistiche. 5. Le persone fisiche. 6. Il tesseramento: la condizione degli atleti stranieri secondo i regolamenti FIPAV.

1. Gli enti sovranazionali e gli enti nazionali

Individuate le fonti dell'ordinamento sportivo, sia a livello nazionale che sovranazionale, è necessario ora analizzare quali sono le rispettive organizzazioni da cui tali fonti promanano.

La diversità degli ordinamenti sportivi nazionali è ricondotta ad unità grazie all'adesione ad enti sovranazionali, i quali stabiliscono principi e regole comuni, così da uniformare la disciplina dell'attività sportiva in ogni paese.

Partendo dagli enti sovranazionali, il ruolo di vertice dell'ordinamento sportivo mondiale è occupato dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), costituito per volontà del barone Pierre de Coubertin in occasione dei giochi olimpici del 1894, avente sede prima a Parigi e attualmente a Losanna.

Il C.I.O. viene definito come una organizzazione internazionale non governativa, permanente, senza scopo di lucro e dotata di personalità giuridica di diritto privato[51], riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero, come si legge nella Regola 19 della Carta Olimpica, dallo stesso promulgata.

Essendo l'ente esponenziale del Movimento Olimpico[52], ad esso fanno capo sia gli organi di vertice nazionali, sia le Federazioni sportive internazionali delle singole discipline sportive (che vanno a comporre la c.d. plurisoggettività dell'ordinamento giuridico sportivo). Difatti, la Carta Olimpica, oltre a disciplinare gli obiettivi e le funzioni del Comitato, costituisce anche la fonte principale alla quale tutti gli ordinamenti sportivi, nazionali e internazionali, devono conformarsi.

---

[51] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.48.
[52] Art.1, comma1 della Carta Olimpica, "*il C.I.O. è l'autorità suprema del Movimento Olimpico"*.

Il C.I.O., come si ricava dalla stessa definizione, occupa dunque una posizione particolare[53] che ha portato i giuristi ad avere numerosi dubbi sulla sua qualificazione giuridica. È indubbio ad oggi che esso sia privo di soggettività internazionale di diritto pubblico; difatti, questo status è proprio di soggetti partecipati da Stati o da altri enti sovrani, aventi la capacità di dettare regole suscettibili di applicazione immediata e diretta all'interno dei singoli ordinamenti statali (norme c.d. self-executing). Al contrario, le norme emanate dal C.I.O. sono di natura meramente convenzionale, la cui efficacia risiede nella volontà dei destinatari di osservarle. Si esclude poi la sua configurazione come soggetto di diritto internazionale in quanto privo dello *jus stipulandi*, ossia della capacità di concludere accordi internazionali alla pari con gli Stati sovrani[54].

Per quanto riguarda le sue funzioni principali, sicuramente vi rientra l'organizzazione dei Giochi Olimpici, la difesa della filosofa del dilettantismo (c.d. olimpismo), la vigilanza sul rispetto delle regole fondamentali della Carta Olimpica, la preservazione dell'autonomia dello sport, la ricerca di risorse finanziarie per valorizzare lo sport e la lotta contro il doping[55].

---

[53] Secondo Valori, Il diritto nello sport, Torino, 2005: *"il CIÒ, ente esponenziale del Movimento Olimpico, travalica i confini nazionali e svolge la sua attività con riferimento ad una rete mondiale di relazioni con gli altri soggetti. È un organismo transnazionale distinto e per certi aspetti contrapposto alle altre organizzazioni internazionali. La sua struttura transnazionale, infatti, implica la costruzione di un corpo di interessi propri, inerenti la stessa organizzazione e le sue funzioni, ed è volta al raggiungimento di un singolo obiettivo nei molti contesti nazionali in cui opera. Tale centro di interessi e le conseguenti funzioni ad esso connesso prescindono dai singoli gruppi nazionali potendo, a seconda dei casi, coincidere con essi".*

[54] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.59.

[55] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.49; Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.60.; Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello Sport, Milano, 2007, pp. 14 e ss.

In merito alla struttura organizzativa, secondo l'art.21 della Carta Olimpica, sono organi del C.I.O. la Sessione[56], la Commissione Esecutiva[57] e il Presidente[58]; si tratta,

[56] L'art. 22 della Carta Olimpica dispone che: "*Un'assemblea generale dei Membri del CIO, denominata Sessione, si riunisce almeno una volta l'anno. Una Sessione straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri. La sede della Sessione è stabilita dal CIO, quello della Sessione straordinaria dal Presidente. Le convocazioni delle Sessioni o delle Sessioni straordinarie saranno inviate dal Presidente almeno un mese prima della riunione, accompagnate dall'ordine del giorno. L'organizzazione della Sessione, incluso tutti gli aspetti finanziari ad essa collegati, è regolata dalla "Guida per l'organizzazione delle Sessioni" ed ogni altra comunicazione emessa dalla Commissione Esecutiva del CIO. La Sessione è l'organo supremo del CIO. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica. Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del CIO, elegge i membri del CIO. La Sessione ha la facoltà di delegare poteri alla Commissione Esecutiva.*

[57] Il comma 6 dell'art. 23 della Carta Olimpica dispone che: "*La Commissione Esecutiva gestisce gli affari del C.I.O. e in particolare svolge le seguenti funzioni:*
6.1. veglia che la Carta Olimpica venga rispettata;
6.2. si assume la responsabilità suprema dell'amministrazione del C.I.O.;
6.3. approva l'organizzazione interna del C.I.O., il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione;
6.4. è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O. e prepara un rapporto annuale;
6.5. presenta alla Sessione un rapporto su ogni proposta di modifica di una Regola o di Norme di applicazione;
6.6. sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l'elezione in seno al C.I.O.;
6.7. dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
6.8. crea e attribuisce le onorificenze del C.I.O.;
6.9. fissa l'ordine del giorno delle sessioni del C.I.O.;
6.10. su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale e ne decide il licenziamento. Il Presidente decide delle loro promozioni, sanzioni ed emolumenti.
6.11. gli è affidato l'archivio del C.I.O.;
6.12. emana nella forma che ritiene più adatta (codici, regolamenti, norme, direttive, guide, istruzioni), tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della Carta Olimpica e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
6.13. svolge tutti gli altri compiti che le sono assegnati dalla Sessione. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza dei propri membri".

[58] L'art. 24 della Carta Olimpica dispone che: "*Il CIO elegge a scrutino segreto un Presidente tra i propri membri per un periodo di otto anni, rinnovabile una sola volta per quattro anni. Le candidature sono dichiarate tre mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale si svolgerà l'elezione. Salvo nel caso previsto al successivo paragrafo 3, il Presidente viene eletto dalla Sessione che si riunisce nel corso del secondo anno dell'Olimpiade Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità di assolvere ai compiti del proprio incarico, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tale funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente, durante la successiva Sessione del CIO. Il nuovo Presidente termina il mandato del Presidente che sostituisce. Il Presidente è quindi immediatamente rieleggibile in conformità del sopraccitato paragrafo 1. Il Presidente presiede tutte le attività del CIO e lo rappresenta in maniera permanente. Il Presidente costituirà delle commissioni permanenti o ad hoc,*

in ordine, dell'organo legislativo, esecutivo e rappresentativo. A questi si aggiungono una serie di commissioni, gruppi di lavoro e fondazioni.

In ogni continente si trovano invece i Comitati Olimpici Continentali, composti dai rappresentanti ufficiali di ciascuno Stato del continente rappresentato. Al suo interno si riuniscono i vari Comitati Olimpici Nazionali riconosciuti dal C.I.O. Essi hanno la funzione di organizzare le competizioni sportive a livello continentale. Sono in tutto cinque, uno per continente[59].

Tra gli enti sovranazionali, vi rientrano le Federazioni sportive internazionali, le quali vengono definite dalla Carta Olimpica, alla Regola 29 come *"organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale"*.

Dunque, anche le Federazioni sportive internazionali sono organizzazioni non governative con una struttura composita, al cui interno operano altri enti di tipo federale. Difatti, le F.I. sono gli enti esponenziali di ogni singola disciplina sportiva, a livello mondiale, e sono il risultato dell'adesione delle singole federazioni nazionali.

Talune sono nate addirittura prima del C.I.O per garantire una disciplina uniforme delle singole discipline sportive rappresentate. Tuttavia, a seguito della costituzione del Comitato, esse si sono dovute conformare agli indirizzi e alle direttive del C.I.O; in particolare, si è stabilito che per ogni sport possa essere riconosciuta soltanto una Federazione internazionale, la quale può legittimamente operare a livello mondiale. Di conseguenza, condizione per la partecipazione delle F.I. ai Giochi Olimpici è il loro

---

nonché dei gruppi di lavoro ogni qual volta ve ne sia la necessità; ne stabilirà i compiti e ne designerà i membri; il Presidente deciderà altresì dello scioglimento di tali commissioni e dei gruppi di lavoro quando ritiene che abbiano assolto al loro compito. Nessuna riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro potrà svolgersi senza il previo benestare del Presidente del CIO. Il Presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro e avrà diritto al posto di onore quanto assiste ad una di tali riunioni. Sarà costituita una Commissione Atleti, la cui maggioranza sarà formata da atleti eletti dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici. L'elezione di svolgerà in occasione dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali secondo un regolamento stabilito dalla Commissione Esecutiva del CIO in accordo con la Commissione degli Atleti, e che sarà trasmesso alle FI e ai CNO un anno prima dell'edizione dei Giochi Olimpici nel corso del quale avrà luogo tale elezione".

[59] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.61-62.

riconoscimento da parte del C.I.O., una volta soddisfatti i requisiti previsti dalla Carta Olimpica dal comma 1, Regola 29: "*devono applicare il Codice Antidoping del Movimento Olimpico e procedere ad efficaci controlli fuori gara secondo le regole fissate".*

Le Federazioni riconosciute dal C.I.O. partecipano, dunque, a pieno titolo a tutte le attività del Movimento Olimpico, rispettando i principi fondamentali della Carta Olimpica. Il C.I.O. rimane il soggetto sovraordinato che stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di nuove F.I. ovvero per la permanenza delle Federazioni Nazionali nell'ambito delle F.I. riconosciute[60]. Rispettati i requisiti sopracitati, si procede prima con un riconoscimento provvisorio di durata variabile, di regola due anni, e successivamente con quello definitivo. Esse sono comunque dotate di una certa autonomia nell'amministrazione del proprio sport e possono formulare proposte ed esprimere opinioni sull'organizzazione dei Giochi Olimpici[61].

Si tratta di associazioni private dotate di personalità giuridica nell'ambito dello Stato in cui è situata la loro sede[62].

In merito alla struttura, vi sono i consueti tre organi: l'assemblea generale con funzione normativa; l'organo esecutivo, con funzioni direttive ed esecutive; la segreteria, con funzioni burocratiche. Oltre a questi, possono essercene altri, temporanei o permanenti, come commissioni tecniche o mediche, aventi specifiche competenze.

Per ciò che attiene al profilo funzionale, tra i principali compiti delle Federazioni internazionali vi sono la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva a tutti i livelli e la codificazione delle norme organizzative e tecniche della singola disciplina sportiva. Inoltre, hanno l'ulteriore compito di predisporre il calendario delle competizioni internazionali, di curare la formazione tecnica degli arbitri internazionali,

---

[60] Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello Sport, Milano, 2007, p.16 e ss.

[61] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.50-51.

[62] A titolo esemplificativo, nel settore che interessa in questa sede, si fa riferimento alla Federation Internationale de Volleyball (FIVB). Fondata nel 1947 a Parigi ma dal 1984 avente sede a Losanna e quindi sottoposta al diritto svizzero.

di stabilire regole mediche e di controllare e dirigere le rispettive discipline sportive durante i Giochi Olimpici[63].

In questo elenco vanno annoverate le Confederazioni, ossia quelle organizzazioni internazionali che fungono da raccordo tra le Federazioni internazionali e le Federazioni nazionali. Si parla infatti di una struttura piramidale, con le Federazioni sportive nazionali alla base, le Confederazioni continentali al centro e le Federazioni internazionali al vertice[64].

Le Confederazioni non hanno potere normativo, in quanto devono sottostare alle direttive del C.I.O e alle regole tecniche della rispettiva Federazione internazionale. Tuttavia, hanno la funzione principale di gestire l'attività sportiva a livello continentale[65].

Da ultimo, va ricordato il Comitato Paralimpico Internazionale (C.P.I), organizzazione internazionale senza scopo di lucro, costituita nel 1989, con sede a Bonn in Germania, avente la funzione di gestire e organizzare il movimento paraolimpico e i Giochi Paralimpici. Al suo interno si inseriscono i Comitati Paralimpici Nazionali e quattro Federazioni Sportive Internazionali per alcune tipologie di disabilità[66].

Terminata la breve analisi degli enti sovranazionali, si analizzano gli enti nazionali.

In primis, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è l'ente pubblico non economico all'apice dell'ordinamento sportivo italiano, avente il preminente scopo di pianificazione e sviluppo della pratica sportiva a tutti i livelli[67].

Esso venne istituito formalmente nel 1914 a Roma[68], con la funzione di occuparsi della preparazione degli atleti italiani per i Giochi Olimpici e, in generale, di gestire il settore

---

[63] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 51.; Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello Sport, Milano, 2007, p.16 e ss.

[64] A titolo esemplificativo, si fa riferimento al settore della pallavolo che qui interessa: alla base vi saranno le Federazioni Nazionali come la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), al centro le Confederazioni continentali come la Confederazione Europea di Pallavolo (CEV), e al vertice la Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB).

[65] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 52.

[66] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.64.

[67] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.65.

[68] La sua attività fu avviata nel 1896 in occasione delle prime Olimpiadi "moderne" tenutesi ad Atene. Nel 1908 fu costituito il Comitato italiano per le Olimpiadi Internazionali, antecedente storico dell'odierno CONI. In merito, Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2011, pp. 57-58.

sportivo. Ma solo con la L.n.426/1942 ha assunto pieno riconoscimento da parte dello Stato e, in particolare, la qualità di ente pubblico, espressamente avvenuta con la L.n.70/1975, mantenendo comunque la sua natura associativa dovuta alla presenza delle Federazioni Nazionali[69].

Il CONI è stato oggetto di importanti modifiche che si sono susseguite nel tempo; in particolare rilevano il D.Lgs.n.242/1999, c.d. Decreto Melandri[70], e il D.lgs.n.15/2004, c.d. Decreto Pescante.

Con il decreto Melandri è stato effettuato il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ridefinendo le finalità, l'organizzazione e la stessa collocazione del CONI nell'ordinamento sportivo[71]. Oltre ad abrogare la legge istitutiva del Coni del 1942, e dopo aver riaffermato la natura pubblicistica del Coni[72], ha espressamente riconosciuto il suo inserimento nell'ordinamento sportivo internazionale e il corrispettivo obbligo degli organi del Coni di conformarsi ai principi di tale ordinamento, "*in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O)*[73]*"*. Ha inoltre previsto la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali[74], ha ampliato la potestà statutaria del CONI e ha introdotto alcuni principi fondamentali, come il principio di democrazia interna e il corrispondente obbligo di rappresentanza. A questi si aggiungono il riconoscimento della personalità giuridica

---

[69] Si ricorda la sent.n.6637/1981 della Corte Suprema, la quale afferma: *" Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) va riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, in considerazione degli interessi generali che esso persegue nel settore sportivo, con attività e organizzazione di tipo non imprenditoriale, nonché dell'espressa attribuzione di tale qualifica contenuta nella L.n.70/1975, sul riordinamento degli enti pubblici; pertanto, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di detto comitato [o delle federazioni sportive nazionali, che ne costituiscono organi], vertendosi in tema di rapporto di pubblico impiego, peraltro assoggettato anche a disciplina di tipo pubblicistico, in forza del d.p.r. 26 maggio 1976, n.411".*

[70] Tale decreto rientrava nel più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione, a seguito della L.n.59/1997 e della L.n.127/1997.

[71] Per un approfondimento, Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2011, pp. 60 e ss.

[72] *Art.1 D.lgs.n.242/1999: "Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali".*

[73] Art.2 D.Lgs.n.242/1999.

[74] In precedenza spettante al Ministero del turismo.

di diritto privato in capo alle Federazioni Nazionali e la partecipazione necessaria di atleti e tecnici a comporre gli organi direttivi delle Federazioni e del Coni[75].

Si osserva infatti che dal D.Lgs.n.242/1999 le Federazioni Sportive Nazionali non hanno più carattere di organi del CONI e, diversamente, hanno conseguito per la prima volta personalità di diritto privato.

Tra le principali funzioni del CONI vanno annoverate l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, anche per i diversamente abili, e la promozione di iniziative contro ogni forma di violenza e di discriminazione nello sport[76].

Con il Decreto Pescante è stata invece sancita la configurazione del CONI quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, al fine di porre in evidenza il suo ruolo primario nel sistema sportivo nazionale.

In merito alla struttura organizzativa del CONI, esso è composto dai seguenti organi[77]: il Consiglio Nazionale, con funzioni di indirizzo e di controllo; la Giunta Nazionale[78], con funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI; il Presidente[79], avente la rappresentanza legale dell'ente ; il Segretario Generale[80], con funzione di gestione amministrativa del Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti[81], con funzione di gestione contabile e amministrativa del CONI.

Tra gli organi, sicuramente il ruolo più importante è riservato al Consiglio Nazionale che, oltre ad avere funzioni di indirizzo e di controllo, detiene la maggior parte dei poteri conferiti al CONI, al fine di provvedere alla diffusione dell'ideale olimpico e al massimo sviluppo e potenziamento dell'attività sportiva nazionale. Inoltre, si occupa del coordinamento dell'azione delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i

---

[75] Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello Sport, Milano, 2007, p.21 e ss.; Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 53.
[76] Art.2 D.Lgs.n.242/1999.
[77] Art.3 D.Lgs.n.242/1999.
[78] Art.7 D.Lgs.n.242/1999
[79] Art.8 D.Lgs.n.242/1999.
[80] Art.12 D.Lgs.n.242/1999.
[81] Art.11 D.lgs.n.242/1999.

principi fondamentali cui debbono uniformarsi gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive[82], ai fini del loro riconoscimento. È previsto anche un potere di commissariamento nel caso di gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle Federazioni riconosciute.

Infine, il Consiglio Nazionale è costituito da membri di diritto (Presidente del CONI, Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute e i membri italiani del C.I.O.) e membri elettivi (atleti, tecnici sportivi e rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle Discipline Sportive Associate e delle strutture territoriali del CONI). Si osserva a tal proposito che, con il Decreto Pescante, gli organi del CONI hanno assunto maggiore rappresentatività, in particolare, il Consiglio Nazionale è composto da tutti i rappresentati delle organizzazioni sportive riconosciute dal CONI.

Strettamente legata al CONI, è la CONI Servizi S.p.A., oggi denominata Sport e Salute S.p.A., a seguito della modifica adottata dalla Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018). Si tratta di una società per azioni costituita al fine di sostenere economicamente l'attività del CONI, il cui capitale sociale è nelle mani del Ministero dell'economia e delle finanze. Essa è poi sottoposta al controllo della Corte dei Conti[83].

Il rapporto instaurato tra il Coni e la Sport e Salute S.p.A. è regolato da un apposito contratto di servizio annuale attraverso il quale la Sport e Salute S.p.A. reperisce i mezzi finanziari necessari al CONI per perseguire i propri fini istituzionali. Tali mezzi sono reperiti dalla società attraverso una domanda rivolta all'Istituto per il Credito Sportivo, ente pubblico costituito al fine di sostenere economicamente tutto ciò che è inerente allo sviluppo e al miglioramento dell'attività sportiva.[84]

---

[82] Art.5 D.Lgs.n.242/1999.
[83] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.69-70.
[84] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.70.

Nel particolare, tale società gestisce i Centri nazionali di preparazione olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport ed effettua consulenze per gli impianti sportivi di alto livello[85].

Come accennato, la Legge di bilancio 2019 è intervenuta modificando non solo la denominazione della società ma anche il ruolo del Comitato Olimpico: è previsto infatti che il Presidente della Sport e Salute S.p.A. sia nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport e che gli altri membri siano individuati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assieme al Ministro dall'economia e delle finanze. Tale ruolo invece spettava in precedenza al CONI. È stata inoltre introdotta una incompatibilità tra gli incarichi di vertice del CONI, delle Federazioni Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e quelli della Sport e Salute S.p.A. Infine, la corresponsione dei finanziamenti alle Federazioni non spetta più al CONI ma alla Sport e Salute S.p.A. Si parla infatti di uno svuotamento delle funzioni del CONI, ridotte alla sola preparazione olimpica[86], che ha portato all'apertura di un acceso dibattito attualmente in corso.

Per concludere, tra gli enti nazionali vi è il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P), ente pubblico per lo sport praticato da persone disabili, disciplinato ad oggi dal D.Lgs.n.43/2017. Esso infatti è il risultato di un lungo percorso di trasformazione: nasce nel 1974 come Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani (A.N.S.P), divenuta poi Federazione Italiana per lo Sport degli Handicappati (F.I.S.Ha) e, nel 1990, Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D). Nel 2003 vi è il passaggio da Federazione a Comitato, con la primaria funzione di garantire lo sport a qualsiasi condizione fisica. Infine, nel 2015 il C.I.P. acquisisce personalità di ente autonomo di diritto pubblico, staccandosi quindi dal CONI[87].

---

[85] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 55.

[86] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.71; per un approfondimento vedi Sanino, La Face, Lo sport nella Legge di bilancio 2019, in Riv.dir.sport., 2019.

[87] Di Nella, Lo sport per disabili tra integrazione e segregazione, cit., p.260 ss.

In merito alle sue funzioni principali, il C.I.P. deve organizzare e gestire l'attività sportiva paralimpica a livello nazionale, nonché la relativa preparazione atletica degli atleti.

Il C.I.P. riconosce altresì le Federazioni Nazionali Paralimpiche, le Discipline Paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. Collabora poi con il CONI, con l'INAIL e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR). Infine, usufruisce delle risorse finanziarie della Sport e Salute S.p.A.

Dal punto di vista strutturale, gli organi che lo costituiscono sono: il Consiglio Nazionale, organo di indirizzo e di coordinamento; la Giunta Nazionale, organo amministrativo-gestionale; il Presidente Nazionale e il Segretario Generale[88].

2. Le Federazioni Sportive Nazionali: la FIPAV

All'interno dell'ordinamento sportivo nazionale operano le c.d. Federazioni Sportive Nazionali, sul cui operato vigila appunto il Coni[89], quale ente esponenziale degli interessi della comunità sportiva.

Le Federazioni Sportive Nazionali nascono come associazioni tra privati alla fine dell'Ottocento, a seguito della instaurazione delle prime Olimpiadi moderne svoltesi ad Atene nel 1896.

La loro prima funzione è sempre stata quella di rappresentare la singola disciplina sportiva a livello nazionale. In merito, si osserva sin da ora che, analogamente a quanto avviene a livello internazionale, per ogni singola disciplina sportiva, può esserci solo una Federazione nazionale che la rappresenti. Ne deriva che, qualora il Coni debba procedere al riconoscimento di una Federazione, in caso di più domande provenienti da diverse associazioni per la rappresentanza della medesima disciplina sportiva, il

[88] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.73.

[89] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.57 : *" vigilanza che si sostanzia, tra l'altro, nel potere, conferito alla Giunta Nazionale del CONI, di approvare, a fini sportivi, gli Statuti federali, i regolamenti federali di giustizia sportiva e quelli antidoping e di valutarne la conformità alla legge, alla Statuto del CONI, ai suoi principi fondamentali, nonché agli indirizzi ed ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale".*

Consiglio Nazionale del Coni dovrà esortare le parti ad unirsi in un unico soggetto federativo comune (art. 21, comma 2, Statuto Coni)[90].

Oltre alla funzione di rappresentanza, esse svolgono altre funzioni più specifiche inerenti alla preparazione degli atleti per le competizioni sovranazionali, la determinazione degli standard di idoneità per la partecipazione ai Giochi Olimpici, il controllo degli impianti sportivi e il coordinamento delle attività delle organizzazioni e società sportive affiliate. Tutte queste attività devono essere svolte *"in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I"* ex art.15 D.lgs. n. 242/1999.

Per quanto riguarda la relativa disciplina normativa, essa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo che sono andate a incidere sul dibattuto tema della natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali. Inizialmente le Federazioni sportive nazionali erano disciplinate dalla L.n.426/1942, costitutiva del CONI, la quale definiva le Federazioni sportive nazionali come organi del CONI. Tale configurazione veniva poi ripresa dal D.P.R.n.530/1974, che individuava il Coni quale ente pubblico necessario. In questi anni, dunque, dominava la c.d. teoria pubblicistica, secondo la quale la natura pubblica delle Federazioni derivava dalla stessa natura del Coni, definito come ente pubblico a struttura associativa e di cui le Federazioni facevano parte in quanto organi dello stesso[91].

Il problema della qualificazione giuridica delle Federazioni è riemerso con la L.n.91/1981 sul professionismo sportivo, la quale, da un lato elimina ogni riferimento al rapporto organico tra CONI e Federazioni, dall'altro afferma l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione delle Federazioni[92]. Inizia dunque a diffondersi una teoria

---

[90] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.73

[91] Alvisi, Autonomia privata e autodisciplina sportiva: il CONI e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, p.5. In giurisprudenza la natura pubblicistica era affermata in particolar modo da TAR Lazio, sez.III, 13 ottobre 1980, n.882, in Riv.dir.sport., 1981, p.57, secondo cui "*Le Federazioni sportive nazionali sono organi del CONI e in tale qualità partecipano della natura pubblica di quest'ultimo".*

[92] Art.14, comma 2, L.n.91/1981: *"Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni".*

opposta, ossia la teoria c.d. privatistica delle Federazioni[93], basata sulla attribuzione di particolari forme di autonomia che vanno a costituire una soggettività di diritto privato, separata da quella del CONI e disciplinata dalle norme del codice civile[94].

Infine, le normative sopra citate sono state abrogate dal D.Lgs.n.242/1999, il quale ribadisce la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI ma attribuisce alle Federazioni sportive nazionali personalità di diritto privato[95]. Si evidenzia dunque il carattere innovatore di questa normativa che introduce una sorta di via di mezzo tra la teoria pubblicistica e la teoria privatistica. Si parla infatti di una teoria c.d. mista basata sulla natura ibrida o mista delle Federazioni. Sulla base di questo orientamento le Federazioni sportive nazionali assumono un duplice aspetto, uno di natura pubblicistica, legato all'esercizio in generale di funzioni pubbliche spettanti al CONI, l'altro, di natura privatistica, collegato alle specifiche attività delle Federazioni nell'ambito della relativa autonomia tecnica, organizzativa e gestionale[96]. Si parla quindi di una doppia personalità delle Federazioni sportive nazionali.

Difatti, nonostante il decreto del 1999 affermi la natura privatistica delle Federazioni, è presente una disposizione dalla quale sembrerebbero permanere tratti della natura pubblicistica. Il D.Lgs.n.15/2004 affida infatti allo Statuto del CONI l'individuazione tassativa delle attività di rilievo pubblicistico delle Federazioni sportive, che sono quindi a numero chiuso. In particolare l'art.23 dello Statuto CONI prevede che *"hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali*

---

[93] Tesi sostenuta in dottrina da Cassese, Sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato, in Riv.dir.sport., 1979, p.117 e ss.; Quaranta, Sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali, in Riv.dir.sport., 1986, p.174 e ss.

[94] Pepe, Brevi considerazioni giuridiche sulla natura delle Federazioni Sportive Nazionali, in Giustiziasportiva.it, 2016, 2-3, p.40 ss.

[95] Art.15, comma 2, D.lgs.n.242/1999: *"Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione".*

[96] Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2008, pp.94-95; Vidiri, Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione, nota a Cass.civ., sez.un. 22 novembre 2010, n.23598, in Giust. Civ, 7-8, 2011, p.1759. In giurisprudenza, a sostegno della teoria mista, Cass.civ.Sez.Un., 9 maggio 1991, n.5181, in Rep. Foro it., 1991. In dottrina, vedi ad esempio Caprioli, Le Federazioni Sportive Nazionali tra diritto pubblico e diritto privato, in Dir. e giur., 1989, p.10; Morbidelli, Gli enti dell'ordinamento sportivo, in Dir. amm., op. cit., p.334.

relativamente all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici"[97].

Ne deriva che anche la giurisprudenza ha adottato la teoria della natura mista[98], soprattutto per spiegare il riparto della giurisdizione. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2000, affermando che le controversie ricollegabili alla natura privatistica delle federazioni sono di competenza del giudice ordinario (controversie concernenti i rapporti tra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole federazioni); mentre, dalla natura pubblicistica deriva la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (impugnativa di atti del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale) [99].

Tale tesi si mostra infine più adeguata a spiegare la complessità del fenomeno, inclusa la qualificazione giuridica dei singoli atti adottati dagli enti federali e la natura giuridica delle situazioni soggettive che vengono in rilievo, al fine di individuare anche il giudice competente[100].

Si osserva in merito alla natura degli atti che questi mantengono carattere privatistico, nonostante la presenza dell'art.23 Statuto Coni che fa da eccezione, in quanto bisogna comunque riferirsi all'art.15 del Decreto Melandri, confermato dall'art.1, comma 23

---

[97] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.78.

[98] Vedi Tar Lazio, sez.III, 20 agosto 1987, n.1449, in Riv.dir.sport., 1987, p.682; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1993, n.1167, in Riv.dir.sport. 1994, p.49; Cass.civ. Sez. Un., 11 ottobre 2002, n.14530, in www.cortedicassazione.it; Cons. Stato, sez.VI, 10 ottobre 2002, n.5442, in www.giustizia-amministrativa.it.

[99] Cass., 25 febbraio 2000, n.46, in Foro it., 2000, I, c.1478.

[100] Alvisi, Autonomia privata e autodisciplina sportiva: il CONI e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, p.59. Secondo l'Autrice *"alla diversa qualificazione giuridica degli atti e delle attività delle autorità sportive corrisponde una diversificata incidenza su situazioni soggettive che si conformano nell'ordinamento statale come diritti soggettivi, come interessi legittimi"*.

del Decreto Pescante, che definisce le Federazioni sportive come associazioni con personalità giuridica di diritto privato. In particolare, gli statuti e i regolamenti federali sono espressione del potere di autodeterminazione tipico delle associazioni private; di conseguenza, i regolamenti federali sono da considerarsi come meri atti interni, in quanto espressione dell'autonomia negoziale dei privati nei rapporti associativi (art.16 c.c.)[101]. A conferma della natura privatistica, si evidenzia che lo stesso Statuto Coni, come previsto all'art.23 comma 1-bis, prevede che "la valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse".

Per quanto riguarda il rapporto tra CONI e Federazioni, quest'ultime sono vincolate al CONI soprattutto ai fini del riconoscimento ex art.21, comma 1, Statuto CONI. Il riconoscimento da parte del Coni, affinché tali federazioni possano operare, è subordinato al possesso di determinati requisiti: esse devono svolgere l'attività sportiva sul piano nazionale e sovranazionale; devono essere affiliate a una Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal C.I.O e conformarsi ai dettami della Carta Olimpica; devono essere dotati di un ordinamento interno fondato sul principio della democrazia interna e sul principio di uguaglianza; devono aver adottato procedure elettorali e di composizione degli organi direttivi in conformità all'art.16, comma 2, D.lgs. n. 242/1999[102]. In caso di perdita di tali requisiti, il riconoscimento verrà revocato da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

Per quanto riguarda invece l'autonomia finanziaria delle Federazioni, esse percepiscono un contributo *ex lege* dal Coni, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta Nazionale. Ulteriori entrate derivano da attività commerciali come la sponsorizzazione, l'organizzazione di eventi e la cessione dei diritti audiovisivi. Si può dunque notare come rilevano gli interessi economici in gioco ai fini dello sviluppo di una disciplina sportiva[103].

---

[101] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.80.
[102] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 56-57.
[103] Nicolella, L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive, in www.altalex.com, 2009.

Infine, a livello strutturale, le Federazioni sportive nazionali sono composte dalla Assemblea, organo deliberante; il Presidente Federale, rappresentante legale della Federazione; il Consiglio Federale, organo direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti, che effettua controlli contabili. Di regola, permanenti tutti in carica per quattro anni. A questa struttura base si possono aggiungere i Comitati, previsti a livello regionale e provinciale, in base all'importanza e al numero di affiliati, aventi lo scopo di perseguire gli interessi della Federazione di riferimento a livello periferico[104].

Individuati, dunque, i caratteri fondamentali delle Federazioni sportive nazionali, si concentra ora l'attenzione sulla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).

La FIPAV viene costituita ufficialmente il 31 marzo del 1946 a Bologna, andando a sostituire la Federazione Italiana Palla a Volo (FIPV), nata nel 1929 e disciplinata nell'ambito della Opera Nazionale Dopolavoro. Sempre nel 1946 fu svolto il primo Campionato italiano[105], sia maschile che femminile. Nel 1947 entra a far parte come "aderente" del CONI e, sempre nello stesso anno, diventa una dei membri fondatori della Federazione Internazionale (FIVB). Nel 1948 la FIPAV organizza a Roma il primo Campionato europeo. Infine, nel 1957 viene ufficialmente riconosciuta come membro effettivo del Coni. La prima presenza ai Giochi Olimpici risale invece al 1976 (per il beach volley bisogna aspettare il 1996) [106].

Attualmente la Federazione Italiana Pallavolo, con sede sin dall'origine a Roma, consta di oltre duecentomila tesserati, e di questi il sessanta percento donne. Da ciò se ne deduce che sia uno sport molto praticato a livello nazionale, soprattutto dalle atlete. Ne deriva che tale Federazione ha dovuto costituire diversi Comitati, nello specifico uno per ogni capoluogo di Regione, a cui si aggiungono 67 Comitati Provinciali, affinché possa gestire tale attività sportiva a livello periferico[107]. In particolare, i Comitati Regionali si occupano di organizzare e gestire i campionati di serie C e serie

[104] Nicolella, L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive, in www.altalex.com, 2009.
[105] Il primo Campionato italiano di beach volley risale invece al 1994.
[106] Federazione Italiana Pallavolo, in www.coni.it

[107] Organizzazione periferica FIPAV per il quadriennio olimpico 2017-2020, in www.federvolley.it.

D; i Comitati Territoriali organizzano e gestiscono i campionati provinciali di prima, seconda e terza divisione[108].

Si osserva infatti che sulla base di una analisi operata nel 2017 dal Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport, presso la CONI Servizi S.p.A., la pallavolo si trova al terzo posto tra gli sport più diffusi in Italia, con 331.843 atleti e una quota del 7,5 % sul tesseramento nazionale; mentre si trova al secondo posto per numero di società sportive affiliate (4.390)[109].

L'art.1 dello Statuto FIPAV richiama i caratteri analizzati in precedenza relativi a tutte le Federazioni sportive nazionali: tale Federazione è costituita da tutte le società e associazioni praticanti in Italia lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione e regolamentazione di queste discipline in Italia, nonché a rappresentare l'attività pallavolista italiana in competizioni internazionali (comma 1). Si tratta di una associazione con personalità di diritto privato, disciplinata dal D.lgs.n.242/1999 (come modificato con D.lgs.n.15/2004), dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (comma 2). Non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme statutali e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché con le deliberazioni del C.I.O., della FIVB, del CONI e del CIP (comma 3). La disciplina normativa derivante dalla Federazione Internazionale de Volleyball -(FIVB) costituisce parte integrante dello Statuto federale purché non entri in contrasto con le normative del CIO e del CONI; deve dunque essere obbligatoriamente rispettata dalla Federazione e dai suoi tesserati e affiliati, nonché da soggetti terzi interessati allo sport della pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB (comma 4). La FIPAV è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale

[108] Sezione Comitati, in www.federvolley.it.
[109] I numeri dello sport 2017, in www.coni.it.

ma sempre sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto riguarda l'attività di sitting volley (comma 5).

Per ciò che concerne gli scopi perseguiti dalla Federazione Italiana Pallavolo, in primis vanno menzionati la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. A questi si aggiungono altre finalità come la preparazione degli atleti per la partecipazione ai Giochi Olimpici e la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze dopanti.[110]

3. Le Leghe: le Leghe nella pallavolo

Più recentemente hanno acquisito sempre più importanza le Leghe, operanti all'interno delle Federazioni sportive nazionali. Esse sono definibili quali enti di secondo grado in quanto associanti società e associazioni sportive che svolgono attività sportiva di alto livello, e possono unire alternativamente società professionistiche o società e associazioni dilettantistiche[111]. Esse dunque operano all'interno delle rispettive Federazioni sportive alle quali devono conformarsi.

La costituzione delle Leghe nasce dall'esigenza, presente nel settore calcistico, di gestire la questione dei diritti audiovisivi. In questo modo, le società partecipanti ai campionati di serie A e serie B hanno potuto costituire delle associazioni (es. Lega Nazionale Professionisti Serie A) aventi potere negoziale e quindi in grado di stipulare contratti con le reti televisive[112].

La funzione primaria delle Leghe è quindi quella di tutelare gli interessi delle società e delle associazioni che ne fanno parte. Tuttavia, tale funzione di rappresentanza e di tutela deve essere esercitata nel rispetto del principio di centralità della Federazione all'interno della quale la Lega opera[113].

Le Leghe trovano infatti formale riconoscimento all'interno dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

[110] Art.2, comma 1, Statuto FIPAV.
[111] Sanino, Giustizia sportiva, Milano, 2016, p. 105.
[112] Sanino, La nuova collocazione delle Leghe nell'organizzazione dello sport, in Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa, 2/2005, p. 441-448.
[113] Art.10, comma 1, Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

adottati dal Coni. L'art.10, rubricato "Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive", al comma 2 stabilisce che *"Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle norme del CONI e della Federazione sportiva che provvede al riconoscimento".* Nei commi successivi invece sono previsti alcuni requisiti che devono essere rispettati ai fini della validità dei rispettivi statuti e dei regolamenti, come il rispetto del principio di democrazia interna ed essere dotati di una autonomia organizzativa e amministrativa; viene anche definito l'ambito operativo delle stesse, relativo all'organizzazione di singoli campionati nazionali[114]. Infine, si chiarisce che, in quanto soggetti affiliati alla Federazione, sono subordinate alla giustizia sportiva federale[115].

All'interno delle Federazioni, le Leghe vengono definite come enti di natura privatistica oppure, secondo l'opinione della giurisprudenza[116], come organi tecnici delle Federazioni, sulla base del rapporto di immedesimazione organica[117].

Per quanto riguarda la struttura, le Leghe sono composte dai seguenti organi: un Presidente e uno o più Vicepresidenti, con funzione di rappresentanza; una Assemblea ordinaria e straordinaria, con funzione deliberativa; un Consiglio Direttivo, con funzione esecutiva; un Segretario Generale e un Collegio dei Revisori dei Conti, con funzione di controllo. A questi possono aggiungersi organi di giustizia sportiva come il Giudice di Lega e il Collegio Arbitrale[118].

Ad oggi le Leghe svolgono sempre più funzioni, per lo più di carattere sportivo, inerenti all'organizzazione dell'attività sportiva svolta dalle associate. Si osserva inoltre che questa implementazione delle funzioni svolte dalle Leghe, con crescente

---

[114] Le Leghe hanno il compito di organizzare l'attività agonistica delle società associate attraverso la fissazione dei calendari delle competizioni ufficiali e di rappresentare le società stesse nei rapporti con le Federazioni e con le altre Leghe. Nel settore professionistico hanno anche il compito di rappresentare le società nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti- tipo, sulla base dei quali stipulare i contratti individuali degli atleti professionisti. Vedi Nicolella, L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive, in www.altalex.com, 2009.

[115] Art.10, commi 3-9, Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive.

[116] TAR Sicilia, 14 settembre 1992, n.802, in Banca Dati *Pluris.*

[117] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.83.

[118] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.83.

rilevanza sul piano economico, ha fatto sì che alcune di esse si siano trasformate da associazioni non riconosciute in consorzi con attività esterna, come accaduto per la Lega Pallavolo Serie A[119].

A questo punto, si effettua una digressione sulle Leghe presenti all'interno della Federazione Italiana Pallavolo che qui interessa.

Le Leghe previste dalla Federazione Italiana Pallavolo sono disciplinate dall'art.65 dello Statuto FIPAV, il quale riprende i requisiti previsti dai Principi Fondamentali adottati dal Coni[120]. Esse sono definite quali enti di natura privatistica aventi la finalità di rappresentare e tutelare gli interessi dei propri iscritti, ossia società e associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare allo stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei (comma 1). Gli statuti e i regolamenti devono conformarsi all'ordinamento nazionale, a quello sportivo nazionale e internazionale, alle norme del CONI e allo statuto e ai regolamenti FIPAV; devono poi essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV (comma 2).

Oltre alla principale funzione di rappresentanza, le Leghe operanti nel settore pallavolistico hanno il compito di organizzare l'attività agonistica, salvo le competenze specifiche della FIPAV come quelle relative alla affiliazione e al tesseramento. Di notevole rilevanza è il diritto ad esse spettanti di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento[121].

Si osserva poi che, essendo soggetti affiliati alla FIPAV, dalla quale devono essere riconosciute, sono di conseguenza sottoposte alla giustizia sportiva federale.

Infine, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio dello svolgimento dell'attività agonistica di settore o ancora in caso di impossibilità di funzionamento della Lega stessa, il Consiglio Federale avoca a sé i compiti sopra citati, assegnati alla Lega[122].

---

[119] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.83.
[120] Vedi *supra* art.10, Principi Fondamentali.
[121] Art.65, comma 4, Statuto FIPAV.
[122] Art.65, comma 6, Statuto FIPAV.

In particolare operano all'interno della Federazione Italiana Pallavolo la Lega Pallavolo Serie A Femminile, che organizza i campionati nazionali di seria A1 e A2; la Lega Pallavolo Serie A (maschile), che si occupa di gestire la serie A1 Superlega, A2, A3 e la Lega Nazionale Pallavolo, che organizza i campionati di serie B. I campionati inferiori sono invece gestiti dai Comitati Regionali e Territoriali.

La Lega Pallavolo Serie A, maschile, si costituisce a Bologna nel 1987, quale associazione non riconosciuta. Nel 2002, a fronte dell'attività economica crescente, si trasforma in consorzio con attività esterna. All'art.1, comma 1, dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A viene infatti stabilito che *"È costituito un consorzio con attività esterna fra le società sportive partecipanti ai campionati di serie A1 e serie A2 maschile di Pallavolo denominato "Lega Pallavolo Serie A"* . Al comma 2 invece si fa riferimento all'autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, sempre nel rispetto dei principi del CONI e della FIPAV, e dei principi di trasparenza, efficienza e parità di trattamento.

In merito agli scopi perseguiti da tale Lega, non avente fini di lucro, l'art.3 dello Statuto effettua una elencazione tra cui vanno ricordati, in primis, la cura degli interessi comuni agli associati, la promozione e la realizzazione di tutto quanto è necessario ai fini del consolidamento dell'immagine della pallavolo maschile di vertice in Italia, la stipula di accordi economici, l'organizzazione di eventi pallavolistici di vertice in cui prendano parte le società consorziate, la commercializzazione dei diritti di tutte le competizioni sportive e degli eventi organizzati dal consorzio e, in generale, tutte le attività che le sono delegate dalla FIPAV[123].

Infine, il ruolo principale della Lega Pallavolo Serie A è quello di organizzare i Campionati Nazionali di Serie A1 Superlega, A2 e A3 secondo regolamenti, redatti annualmente da specifiche commissioni, che indicano le modalità di svolgimento dell'attività agonistica di competenza della Lega e, in particolare, gli scopi, le caratteristiche, i requisiti di partecipazione alle diverse tipologie di campionati di serie

[123] Per una elencazione completa vedi art.3, Statuto Lega Pallavolo Serie A, in www.legavolley.it.

A maschile, ai quali possono prendere parte le società titolari del relativo diritto[124]. A questi si aggiunge l'organizzazione della Coppa Italia, della Supercoppa italiana e dei Campionati giovanili[125].

La Lega Pallavolo Serie A Femminile si costituisce a Modena nel 1987, come consorzio con attività esterna; attualmente con sede a Milano[126]. Come stabilito all'art.1 dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A Femminile, *"È costituito un consorzio con attività esterna fra le società partecipanti ai campionati di serie A1 e serie A2 Femminili denominato "Lega Pallavolo Serie A Femminile".*

L'art.4 elenca gli scopi di tale Lega, analoghi a quelli della Lega Pallavolo Serie A maschile, tra cui si menzionano la cura degli interessi comuni agli associati; la promozione e la realizzazione di tutto quanto è necessario ai fini del consolidamento dell'immagine della pallavolo femminile di alto livello in Italia; la stipula di accordi economici con soggetti economici terzi, nell'interesse delle associate; l'organizzazione di eventi pallavolistici a cui prendono parte le associate; la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi delle competizioni organizzate dal consorzio stesso. Tutto ciò sempre in armonia con i dettami della Fipav e del Coni.

Compiti principali della Lega Pallavolo Serie A Femminile sono quelli di organizzare i Campionati di serie A1 e serie A2 femminili, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

4. Le società e le associazioni sportive: le associazioni e le società sportive dilettantistiche

All'interno delle Federazioni sportive nazionali operano le società e le associazioni sportive, ossia enti a struttura associativa che hanno come finalità l'esercizio e lo sviluppo di una determinata pratica sportiva nel territorio nazionale. Esse sono il risultato dell'esercizio della libertà associativa sancita all'art.18 della Costituzione ma

[124] Art.1, comma 1, Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A maschile, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea ordinaria della Lega Pallavolo Serie A con delibera n.7/2014.

[125] www.legavolley.it.

[126] Art.2, Statuto Lega Pallavolo Serie A Femminile, in http://www.legavolleyfemminile.it/?page_id=71.

per operare dentro l'ordinamento sportivo hanno bisogno di essere riconosciute dal Coni, a seguito della procedura di affiliazione[127].

Per poter analizzare la loro disciplina normativa bisogna però effettuare una differenziazione preliminare inerente l'attività sportiva: si distingue infatti tra società professionistiche e società e associazioni dilettantistiche.

Le prime, quelle professionistiche, sono disciplinate dalla L.n.91/198, modificata dal D.L.n.485/1996 convertito in L.n.586/1996. Tale normativa prevede una limitazione per le società professionistiche in merito alla forma giuridica che queste possono acquisire; esse infatti possono costituirsi solamente nella forma di S.p.A. o S.r.l.[128], come disciplinate dagli artt.2642 ss. e 2325 del codice civile. Si aggiunge poi che, dopo la riforma del 1996, tali società possono anche perseguire scopo di lucro, ossia, possono procedere a svolgere attività connesse o strumentali all'attività sportiva, permettendo la distribuzione degli utili fra i soci, purché una quota non inferiore al 10% venga destinata allo sviluppo del settore giovanile[129]. Ulteriore novità riguarda le società sportive professionistiche nella forma di società a responsabilità limitata, in quanto è previsto, diversamente dalla normativa codicistica, l'obbligo di nomina del collegio sindacale al ricorrere di determinanti presupposti[130].

Per quanto riguarda i controlli operati su tali società, si fa riferimento all'art.29, comma 6 bis, Statuto CONI secondo il quale, le società sportive professionistiche sono sottoposte al controllo delle Federazioni, di cui all'art.12 della L.n.81/1981, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, e a quello sostitutivo del CONI, in caso di inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni[131].

Infine, per quanto non previsto dalla normativa speciale, si rimanda alle norme del codice civile, con l'aggiunta che, per la valida costituzione del sodalizio, l'atto

[127] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.92-93.
[128] Art.10, comma 1, L.n.91/1981.
[129] Art.4, comma 1, lett.b, L.n.586/1996.
[130] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.66.
[131] Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2015, p.146.

costitutivo deve essere depositato anche presso la Federazione sportiva nazionale di riferimento[132].

Una analisi più approfondita meritano le associazioni e le società sportive dilettantistiche che qui interessano, in quanto nello sport della pallavolo, come si vedrà meglio in seguito, non è presente il settore professionistico.

Si aggiunge inoltre che la maggior parte delle associazioni e società sportive operanti nel territorio nazionale hanno come oggetto sociale l'attività sportiva dilettantistica. Difatti, ad oggi sono solo quattro gli sport che prevedono il settore professionistico (calcio, basket, ciclismo e golf) e che quindi applicano la L. 91/1981. Ne deriva un quadro complesso e vivace, caratterizzato da disomogeneità tra gli enti sportivi dilettantistici, in relazione alla disciplina sportiva di pertinenza, all'area geografica di riferimento e al livello di competitività dell'ente in gare, tornei e campionati. Per sport dilettantistico infatti non si intende solo quello praticato per piacere e benessere fisico e morale ma vi rientrano anche settori e discipline sportive che, avendo un seguito da parte di un pubblico di tifosi, che quindi determina anche interessi economici, presentano maggiori peculiarità con lo sport professionistico. Inoltre, grazie alla sua ampia diffusione, determina un forte impatto sul tessuto socio-economico italiano. È necessario dunque individuare quali sono i tratti comuni, sia a livello legale che economico, degli enti appartenenti a tale settore[133].

Innanzitutto, diversamente dalle società professionistiche, nell'ambito dello sport dilettantistico vige il principio della libertà delle forme; questo significa che i fondatori possono scegliere quale forma giuridica costitutiva adottare[134].

In particolare, una disciplina normativa specifica è prevista dalla L.n.289/2002 (Legge finanziaria del 2003), la quale ha per la prima volta adottato disposizioni relative ai

---

[132] Art. 11, L.n.81/1981, modificato dall'art.8, d.lgs.n.37/2004. Vedi Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2015, p.144: le società, entro 30 giorni dell'iscrizione nel registro delle imprese, come previsto dall'art.2330 cc, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate.

[133] Cacace, Le risorse finanziarie nello sport dilettantistico: agevolazioni fiscali, credito sportivo, formazione degli atleti, sponsor, merchandising e diritti di trasmissione, in Riv.dir.ec.sport., 2/2014, p. 21-22.

[134] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.95.

requisiti formali degli enti dilettantistici e alle procedure per il riconoscimento ai fini sportivi e statali[135]. A questa legge sono poi susseguite alcune modifiche introdotte dalla L.n.128/2004, dalla Legge di Stabilità 2018 e, per ultimo, dal D.L.n.87/2018, c.d. Decreto Dignità. Infine, per tutto ciò che non è previsto dalla normativa speciale, si rimanda alle disposizioni del codice civile, Libro primo, Titolo II e Libro V, Titolo V. Si vedano dunque quali sono i caratteri più salienti di tale disciplina.

In primis, gli enti sportivi dilettantistici, per poter operare, necessitano del riconoscimento da parte del CONI, il quale viene definito all'art.7 del D.L.n.136/2004 quale *"unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni dilettantistiche".*

L'art.90, comma 17, L.289/2002[136], norma fondamentale in materia, elenca le forme giuridiche costitutive che un ente dilettantistico può adottare: associazione sportiva priva di personalità giuridica; associazione sportiva riconosciuta; società sportiva di capitali o cooperativa. Ne deriva dunque una libertà di scelta della forma giuridica costitutiva, assente nelle società sportive professionistiche[137].

Con l'art.90 della L.289/2002 viene dunque introdotta la figura della società sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, la quale gode di quei privilegi che precedentemente erano prerogativa delle sole associazioni sportive dilettantistiche, tra cui notevoli agevolazioni fiscali e la possibilità di erogare compensi di amministrazione senza che questi vengano configurati come distribuzione di utile. La forma giuridica prevalente è quella della S.r.l., ma sempre con struttura non lucrativa[138].

---

[135] Prima di questa legge gli enti sportivi dilettantistici venivano definiti per esclusione sulla base della disciplina prevista per le società sportive professionistiche.

[136] Tale disposizione è stata recepita dall'art.29, Statuto Coni, secondo il quale *"Le società e le associazioni sportive riconosciute secondo l'art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità dei principi emanati dal Consiglio Nazionale".*

[137] Savio, Dissegna, Attività sportiva dilettantistica: aspetti sostanziali e contestazioni del fisco, in Giustiziasportiva.it, 2, 2018, p.110.

[138] Cacace, Le risorse finanziarie nello sport dilettantistico: agevolazioni fiscali, credito sportivo, formazione degli atleti, sponsor, merchandising e diritti di trasmissione, in Riv.dir.ec.sport., 2/2014, p. 22-23.

La scelta tra associazione e società determina risvolti differenti che i fondatori devono valutare prima di dar vita al sodalizio. Infatti, prima differenza fondamentale riguarda il regime di responsabilità patrimoniale: mentre nelle società il creditore potrà soddisfarsi solamente sul patrimonio della società, completamente separato da quello dei soci (si parla di autonomia patrimoniale perfetta), il creditore di una associazione non riconosciuta potrà rifarsi sia sul patrimonio sociale sia su quello personale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'ente (si parla di autonomia patrimoniale imperfetta). Per quanto riguarda invece le associazioni riconosciute, che si sono quindi costituite mediante atto pubblico, si adotta la disciplina prevista per le società; dunque anch'esse godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Al comma 18 dell'art.90 sono elencati i requisiti che devono essere necessariamente presenti all'interno dello statuto dell'ente: la denominazione sociale, con riferimento alla finalità sportiva e alla natura dilettantistica; l'oggetto sociale, con riferimento all' organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente; l'assenza di fine di lucro; la presenza di norme che regolano l'ordinamento interno fondate sul principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché sul rispetto dei principi stabiliti dalla Federazione e dal CONI; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi; le modalità di scioglimento dell'ente e l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento[139].

Inoltre, sempre il comma 18, come modificato dalla L.128/2004, prevede l'onere di costituirsi con atto scritto, indicando nello stesso la sede legale dell'ente, sia per le società che per le associazioni sportive dilettantistiche. Si prevede dunque una limitazione con riguardo alla forma dell'atto costitutivo, in deroga al codice civile che prevede per le associazioni non riconosciute la libertà di forma dell'atto costitutivo.

[139] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.95-96.

A questi requisiti si aggiungono l'affiliazione ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata e l'iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

Infine, si evidenzia come le associazioni sportive dilettantistiche godano di un regime tributario agevolato che determina un importante incentivo per la gestione economica dell'ente; questo perché non perseguono finalità lucrativa.

La disciplina fiscale degli enti sportivi non professionistici è costituita in parte dalla disciplina degli enti non commerciali in generale, come stabilita dal Tuir (sono dunque soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società), e in parte, da una disciplina speciale per tale settore.

Secondo il Tuir, quindi, non rientrano nel reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche le somme versate dagli associati a titolo di quote o di contributi associativi, i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva, i fondi derivanti da raccolte pubbliche e i contributi corrisposti dalla P.A. per lo svolgimento di attività a fini sociali. Sono invece rilevanti ai fini IRES i redditi costituiti dallo svolgimento di attività commerciali, purché non siano svolte in conformità alle finalità istituzionali di sviluppo e promozione dello sport dell'ente; fanno eccezione i proventi derivanti dalla prestazione di servizi verso pagamento dei corrispettivi specifici da parte degli associati, soci e tesserati[140].

La L.n.398/1991 prevede uno speciale regime di determinazione delle imposte ai fini IRES e ai fini IVA e un regime contabile semplificato. Tale disciplina è stata estesa alle società sportive dilettantistiche dall'art.90, comma 1, L.n.289/2002[141].

Inoltre, qualora l'ente sportivo intenda usufruire del regime agevolativo di cui agli artt.148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, DPR 633/72, (de-commercializzazione dei

[140] Cacace, Le risorse finanziarie nello sport dilettantistico: agevolazioni fiscali, credito sportivo, formazione degli atleti, sponsor, merchandising e diritti di trasmissione, in Riv.dir.ec.sport., 2/2014, p. 25.

[141] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p. 69.

corrispettivi specifici percepiti dell'ente sportivo), lo Statuto dovrà essere redatto nella forma dall'atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata[142].

Proprio ai fini della corretta applicazione del regime fiscale agevolativo, sono previsti dei controlli da parte della Amministrazione finanziaria volti ad accertare la reale natura di tali sodalizi (senza scopo di lucro) e il ruolo dei partecipanti (associati, soci o tesserati). Sarà quindi fondamentale per l'ente dimostrare la concreta applicazione dello statuto e l'esercizio delle attività sportive dilettantistiche dichiarate[143].

In caso di violazione delle disposizioni tributarie, con conseguente perdita dello status di ente non profit, le conseguenze per gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'ente saranno differenti a seconda che si tratti di società/ associazione riconosciuta oppure associazione non riconosciuta. Nei primi due casi, come visto in precedenza, i creditori dovranno rivalersi sul patrimonio sociale; nell'ultimo caso invece, la garanzia delle obbligazioni assunte dell'ente viene estesa al patrimonio di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente (autonomia patrimoniale imperfetta). Sul tema, l'art.38 del codice civile si riferisce espressamente a *"persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente"*. Interpretando tale disposizione, si può dedurre che rientrano in tale categoria i soggetti che hanno svolto concretamente l'attività negoziale, a prescindere dal potere di rappresentanza o dalla assunzione della carica formale direttiva[144]. Bisogna quindi guardare al dato fattuale e non a quello formale.

---

[142] Savio, Dissegna, Attività sportiva dilettantistica: aspetti sostanziali e contestazioni del fisco, in Giustiziasportiva.it, 2, 2018, p. 112. Per corrispettivi specifici o quote di frequenza si intendono le somme versate dagli associati, dai soci e dai tesserati allo scopo di partecipare alle attività istituzionali organizzate dal circolo sportivo. Tali introiti sono esenti da tassazione se vengono rispettate le clausole di cui agli artt.148, c.8, Tuir e 4, c.7, Dpr 633/72. Tuttavia, avendo anche un effetto distorsivo sulla concorrenza, sarà necessario, oltre il rispetto dei requisiti formali accennati, la corretta applicazione delle clausole statutarie in modo da rappresentare una vera e propria struttura sportiva dilettantistica non lucrativa; come previsto dalla giurisprudenza deve essere dimostrato che si tratta di un ente meritevole in concreto (vedi Cass.19238/2016; Cass. 11456/2010; Cass. 16032/05; Cass. 15321/02).

[143] In merito si fa riferimento a un recente giudizio della Suprema Corte (ordinanza n. 20123/18) sul corretto utilizzo e sui possibili abusi dei corrispettivi specifici.

[144] Cass.n.19486/2009 ha enunciato la massima secondo cui la responsabilità patrimoniale dell'ex rappresentante legale di un'associazione sportiva non può fondarsi sulla mera titolarità della rappresentanza dell'ente ma deve derivare da un suo effettivo coinvolgimento nell'attività dell' associazione. Ma già Cass.n.1657/1987 affermava che *"la responsabilità personale e solidale imposta dall'art.38 c.c. a chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non è istituzionalmente collegata alla mera rappresentanza dell'ente, ma alla attività per esso concretamente svolta".*

Lo stesso discorso vale per il legale rappresentante dell'ente, sul quale vige sicuramente una presunzione relativa di responsabilità, ma anche in questo caso bisogna dimostrare che egli abbia concretamente contribuito alla violazione[145]. Si può dunque affermare che vige il principio dell'effettività dell'ingerenza nelle operazioni sociali, seppure con alcuni adattamenti, riguardanti in particolare le obbligazioni di natura tributaria[146].

Dopo aver trattato del regime fiscale agevolato previsto per gli enti dilettantistici, è necessario evidenziare che esistono ulteriori strumenti affinché gli enti sportivi dilettantistici possano svilupparsi sia dal punto di vista sociale che economico. Si tratta di strumenti commerciali, quali la capacità di attirare sponsor, di valorizzare i propri marchi, di stipulare contratti che possono garantire introiti dalla gestione dei diritti di trasmissione radiotelevisivi, e di strumenti tecnico-sportivi, quali la possibilità di ottenere introiti dalla cessione dei propri tesserati e dal pagamento della indennità di formazione e del premio di preparazione.

Infine, si deve aprire una parentesi sulle società sportive dilettantistiche con finalità lucrativa. La legge di bilancio 2018 aveva infatti introdotto una importante novità: la possibilità per le società sportive dilettantistiche di perseguire lo scopo di lucro, da inserire nello statuto (cd società sportive dilettantistiche lucrative). L'esigenza che si voleva soddisfare era quella di adeguare la normativa allo sviluppo dello sport dilettantistico, sia a livello economico che a livello quantitativo (aumento del numero

---

[145] Cass.civ., sez.trib., n.16221/18: *"la responsabilità personale e solidale prevista dall'art.38, comma 2, c.c., per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì alla attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente".*

[146] Agostinis, Stivanello, L'autonomia patrimoniale imperfetta della ASD alla luce della recente giurisprudenza, in Giustiziasportiva.it, 1/2019, p.14 ss.; Cass.sez.trib.n.5746/2007: "*per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretta la complessiva gestione associativa nel periodo considerato"*; Cass.civ.n.4478/2018 aggiunge che, presupposto della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta in materia tributaria non è solo l'ingerenza effettiva nell'attività dell'ente ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari su di esso incombenti.

di partecipanti). Infatti, lo scopo era quello di stimolare gli investimenti e dare una qualificazione a quelle realtà formalmente "non profit" ma che concretamente costituivano vere e proprie attività di impresa miranti al profitto. In particolare, tali società avrebbero fruito di diverse agevolazioni fiscali, tra cui l'abbattimento del 50% dell'IRES e l'aliquota dell'IVA al 10% sui servizi di carattere sportivo prestati a favore dei soggetti praticanti le discipline sportive riconosciute dal CONI. In aggiunta, un ulteriore vantaggio previsto a favore di dette società era la configurabilità delle collaborazioni instaurate dagli enti quali contratti di collaborazione coordinata e continuativa[147].

Tuttavia, tale modifica è stata rimossa poco tempo dopo con il D.L. n.87/2018, c.d. Decreto Dignità, che ha ridestinato le risorse alla costituzione di un apposito fondo istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per finanziare lo sport dilettantistico. Dunque, ad oggi lo scopo lucrativo non è perseguibile da nessun ente sportivo dilettantistico.

In particolare, sono stati abrogati i commi dal 353 al 361 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), i quali, oltre ad aver introdotto le società sportive dilettantistiche lucrative, avevano qualificato come collaborazioni coordinate e continuative i cd compensi sportivi, disciplinati agli artt. 67 e 69 del DPR n.217/1986 (Tuir)[148]. Mentre, continua ad essere applicato il comma 367 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2018 secondo il quale i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art.67 del Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10.000 euro.

Soffermiamoci dunque sulla disciplina dei compensi sportivi erogati dagli enti sportivi dilettantistici. A seguito della citata abrogazione, si ritorna a una situazione di incertezza relativamente alla disciplina da adottare. Come afferma la Corte di

---

[147] Savio, Dissegna, Attività sportiva dilettantistica: aspetti sostanziali e contestazioni del fisco, in Giustiziasportiva.it, 2, 2018, p. 111.

[148] Tra le motivazioni che hanno portato ad abrogare la qualificazione delle prestazioni sportive come collaborazioni coordinate e continuative, la circolare INL n.2/2018 riporta gli obblighi di natura amministrativa che ne derivavano per la società sportiva dilettantistica, la comunicazione al centro per l'impiego, il cedolino paga e l'iscrizione nel libro unico del lavoro.

cassazione con la sent.n.202/2014, il lavoratore sportivo dilettante non viene inquadrato sotto il profilo del diritto del lavoro e, più in generale, manca una disciplina giuridica compiuta di tale figura, eccetto per alcuni aspetti specifici come quello tributario. L'interrogativo riguarda la possibilità di adottare la disciplina agevolata dei redditi diversi, sia a fini fiscali sia a fini previdenziali, prevista dal Tuir, a quelle prestazioni di lavoro eseguite in forma autonoma a favore di un sodalizio riconosciuto a fini sportivi; possibilità concessa dalla Legge di Bilancio 2018[149]. Bisogna quindi volgere l'attenzione alla normativa precedente[150].

Le collaborazioni sportive sono prive di una disciplina compiuta; difatti, si fa riferimento ad esse solo relativamente al regime fiscale dei compensi ex art.67, comma 1, lett. m, Tuir; mentre vengono solo menzionate dall'art.2, lett. d, D.lgs. 81/2015 (attuativo del Jobs Act), in cui, nel riconoscere le tutele del lavoro subordinato a tutte le co.co.co., si escludono le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con interpello n.6/2016, ha esteso l'applicazione dell'art.2, lett d, D.lgs. 81/2015 a tutte le collaborazioni continuative, sportive e non, rese non solo a favore di associazioni e società sportive, ma anche del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva[151].

Dello stesso orientamento è anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo il quale *"l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1- che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente*

---

[149] Art.1, comma 359, Legge di Bilancio 2018: *"I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art.67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (...)".*

[150] Musumarra, La disciplina delle collaborazioni a favore delle società sportive dilettantistiche: un punto sulla situazione, in Giustiziasportiva.it, 2/2018, p.16.

[151] Musumarra, La disciplina delle collaborazioni a favore delle società sportive dilettantistiche: un punto sulla situazione, in Giustiziasportiva.it, 2/2018, p.17. La Legge di Bilancio 2018 aveva infatti come obiettivo quello di creare una sorta di mini disciplina delle collaborazioni sportive, prevedendo all'art.1, comma 358 che, *" le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.lgs. 81/2015, come individuate dal Coni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), D.lgs. 242/1999, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione continuata e coordinativa".*

riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive; 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni"[152].

Infine, anche i giudici di merito[153] hanno individuato i presupposti di applicabilità della disciplina agevolativa dei redditi diversi ai compensi sportivi: un presupposto soggettivo, ossia il *"riconoscimento a fini sportivi del soggetto erogante, tramite l'iscrizione al registro Coni"*, e uno oggettivo, ossia *"l'esclusione della natura professionale del compenso".* In merito a quest'ultimo presupposto, sono stati individuati anche gli indici affinché si possa parlare di attività professionale, ossia che tale attività venga svolta in maniera ripetitiva, regolare, stabile e sistematica, anche se non in maniera esclusiva, e che le somme percepite non abbiano caratteristiche di marginalità[154].

Sul punto, riporto la mia personale esperienza, essendo istruttrice di mini volley (c.d. smart coach) presso la S.s.d.r.l. Scuola di Sport 5 Cerchi. In quanto operante per una società sportiva dilettantistica, verso la quale svolgo prestazioni di attività sportiva dilettantistica (didattica della pallavolo per bambini compresi nella fascia di età tra i cinque e i dieci anni), percepisco il c.d. compenso sportivo o rimborso forfettario.

Le prestazioni che svolgo possono essere qualificate come redditi diversi, sulla base della disciplina prevista dal Tuir (art.67, comma 1, lett. m). Infatti, il compenso viene erogato da un sodalizio sportivo dilettantistico, riconosciuto dal CONI (S.s.d.r.l. Scuola di Sport 5 Cerchi), verso un percettore (la sottoscritta), nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (insegnamento pratico della pallavolo), non rientrante nel lavoro autonomo o subordinato. Tuttavia, sorgono problematiche in merito all'esercizio abituale dell'attività sportiva, che nel mio caso prevede due lezioni settimanali per un periodo annuale, corrispondente all'anno scolastico, e al possesso

[152] Circolare INL n.1/2016.
[153] Corte di appello di Roma, sent.n.2924/2018.
[154] Presupposti già individuati da Corte di Cass.n.31840/2014.

di specifiche competenze tecniche che, nel mio caso sono qualificate tramite il conseguimento del titolo di smart coach; entrambi requisiti tipici del lavoro autonomo. Ma in merito è intervenuto, come visto in precedenza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare n.1/2016) che, nell'indicare le condizioni affinché si possa far rientrare i compensi tra i redditi diversi (natura del soggetto erogante e natura delle prestazioni svolte dal percettore) , fa notare che le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso corsi di formazione, organizzati dalle singole federazioni, non possono essere considerati elementi sufficienti per ricondurre i redditi percepiti in quelli aventi "natura professionale".

Tale prestazione, inoltre, non rientra nella definizione di attività professionale, in quanto mancano i presupposti, previsti dalla giurisprudenza, per definirla tale. Non solo, secondo i giudici di merito, tra cui la Corte di Appello di Bologna (sent.n.250/2016), il mero concetto di dilettantismo sportivo assorbirebbe la non professionalità dell'attività sportiva, esercitata nei confronti del sodalizio, anche ai fini fiscali.

Inoltre, sulla base della somma complessiva che percepisco durante il periodo di imposta, essendo questa inferiore a 10.000 euro, non va a costituire il reddito imponibile, come previsto dal comma 359, Legge di Bilancio 2018, ancora in vigore.

Per concludere, ad oggi l'associazionismo, soprattutto nella forma della associazione non riconosciuta disciplinata agli artt. 36 ss. del c.c. in combinato disposto con la normativa speciale rappresentata dall'art.90, L.289/02 e dall'art.148, c.8, Tuir, rappresenta la forma giuridica più utilizzata nel settore della attività sportiva dilettantistica. Le motivazioni sono molteplici; in primis, la maggiore semplicità ed economicità della modalità dell'atto costitutivo di tale sodalizio; difatti, è sufficiente la registrazione alla Agenzia delle Entrate dell'atto costitutivo e dello statuto associativo, senza alcuna dimostrazione della adeguatezza del patrimonio dell'ente. Tuttavia la iniziale semplicità nella costituzione dell'ente determina una maggiore responsabilità degli associati che agiscono in nome e per conto dell'ente, in quanto,

secondo l'art.38 c.c.[155] rispondono personalmente e solidalmente nei confronti dei terzi. Infatti, non essendo necessario dimostrare l'idoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo, bisogna garantire in altre maniera una adeguata tutela ai creditori dell'ente. Si nota inoltre come tale responsabilità è solidale, e non sussidiaria; di conseguenza, i creditori sociali potranno rivolgersi indifferentemente nei confronti dell'ente o delle persone che hanno agito in nome e per suo conto.

In merito ho intervistato Claudio Zamboni, Presidente della S.s.d.r.l. Scuola di Sport 5 Cerchi, operante da diversi anni nel territorio bolognese, all'interno di numerose istituzioni scolastiche, in affiancamento agli insegnanti durante le ore curricolari, nei doposcuola, nei campi estivi e nei corsi di avviamento allo sport, dove appunto l'obiettivo è quello di proporre la pratica di numerose attività sportive svolte in progressioni didattiche appositamente studiate.

Come mai la scelta di passare da una associazione sportiva dilettantistica a una società sportiva dilettantistica? Tale trasformazione è stata immediata? Quali sono state le conseguenze ?

"La trasformazione è stata scelta in quanto, nel nostro caso, sono molto aumentati negli ultimi anni corsi sportivi, iniziative estive, camp…e di conseguenza il numero di iscritti. Questa situazione esigeva un tipo di società più strutturata, che pur mantenendo gli stessi principi di non essere a scopo di lucro e di promuovere l'attività sportiva, potesse avere un direttivo stabile con un numero ridotto di soci coinvolti, e una gestione amministrativa ancora più dettagliata e curata.

Nonostante gli aggravi dal punto di vista burocratico siano parecchi, abbiamo puntato sul formato della SSD ARL anche per essere pronti ad eventuali nuovi scenari che auspichiamo di aprire, come ad esempio quello di gestire impianti sportivi di una certa importanza.

La trasformazione è stata in tempi brevi ma non immediata. C'è stata una fase di verifica e di valutazione della situazione della vecchia ASD, poi successivamente l'atto

---

[155] Art.38 c.c.: *" Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell' associazione".*

ufficiale dal notaio e poi l'attesa di 60 giorni, ed il passaggio della pratica alla Camera di commercio per completare l'operazione.
Le conseguenze sono ancora da valutare a pieno, avendo noi appena effettuato la variazione…ma auspico che siano quelle indicate sopra tra i motivi che ci hanno spinto a trasformarci".

5. Le persone fisiche

Oltre agli enti sportivi analizzati in precedenza, fanno parte dell'ordinamento sportivo una serie di persone fisiche che esercitano in prima persona l'attività sportiva oppure contribuiscono alla messa in pratica di tale attività. Si tratta degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, degli ufficiali di gara e dei procuratori o agenti sportivi.
Innanzitutto la figura principale dell'attività sportiva è quella dell'atleta. Secondo una definizione generale rientrano in tale categoria tutti coloro che praticano una attività sportiva, riconosciuta dal Coni, con lo scopo di misurarsi con altri esercenti la medesima disciplina sportiva, in un contesto organizzato, ossia le gare, al fine di vincerle e rientrare all'interno di una graduatoria di valori atletici (cd agonismo programmatico)[156]. Tuttavia, con questa definizione si potrebbe pensare che siano atleti soltanto coloro che praticano lo sport a livello agonistico; mentre, si fa rientrare in tale categoria anche coloro che esercitano l'attività sportiva a livello amatoriale, con mera finalità ludico-ricreativa, e quindi al di fuori di un contesto competitivo. In entrambi casi però è necessario che il soggetto entri a far parte dell'ordinamento sportivo mediante l'atto formale del tesseramento[157]; infatti, qualsiasi soggetto qualificabile come atleta è tenuto al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, tra cui soprattutto il principio di lealtà o fair play,

[156] Sanino, Giustizia sportiva, Milano, 2016, p.66; concetto già presente in Marani-Toro, Gli ordinamenti sportivi, Milano, 1944, 44.
[157] Come evidenzia Pittalis, in Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, bisogna però distinguere lo status di atleta, ossia soggetto dell'ordinamento sportivo, dalla nozione di sport, nella quale rientrano tutti coloro che praticano attività sportiva, a prescindere dal tesseramento. Si veda in particolare il capitolo 1, par.1.

consistente, in una accezione generale, nel rispetto dell'avversario[158]. Dunque, con il tesseramento all'ente associativo e alla rispettiva Federazione, il soggetto acquista lo status di atleta, diventando titolare di un fascio di rapporti giuridici da cui derivano diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell'associazione, della Federazione, e in generale di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo. Inoltre, attraverso lo strumento del tesseramento è possibile individuare ed identificare l'atleta in modo tale da imputargli i suoi risultati e la sua classificazione all'interno delle graduatorie; ma anche ai fini di rappresentanza della collettività per la quale gareggia[159].

Quanto indicato, è espressamente previsto dall'art.31 dello Statuto CONI, ove si prevede che *"gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne in casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva"*(comma 1) . Le associazioni o società sportive riconosciute possono dunque scegliere se svolgere attività agonistica oppure anche amatoriale, a cui consegue una diversa tipologia di tesseramento.

Al comma 2 invece viene sancita la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo e il rispetto dei relativi principi: *" gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive".* Essi quindi devono rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza, oltre le norme dettate dal CONI, dalla Federazione sportiva Nazionale e Internazionale di appartenenza e dal CIO (comma 3).

Inoltre, secondo il comma 4 *"gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito".*

---

[158] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.84-85.
[159] Izzo, Merone,Tortora, Il diritto dello sport, Milano, 2007, p. 49.

Infine, al comma 5 viene istituito presso il CONI, la Commissione Nazionale Atleti, con funzioni consultive e propositive inerenti la tutela degli atleti[160].

La figura dell'atleta è anche disciplinata dal legislatore statale, con la L. 91/1981 sul professionismo sportivo. All'art.2, infatti, viene data una definizione di sportivo professionista, indicandone i requisiti. Tuttavia, il testo della norma lascia intendere che nella nozione di atleta rientrino anche coloro che non svolgono attività sportiva a carattere professionistico; si aggiungono poi alcune norme federali dove si fa espresso riferimento agli atleti dilettantisti[161].

Infine, gli atleti si possono suddividere in più categorie sulla base di diversi criteri. In primis, gli atleti si distinguono in base alla attività sportiva praticata; a questo si aggiungono il sesso, l'età, i requisiti fisici per determinate discipline sportive, la nazionalità (come si vedrà oltre il tesseramento è di regola concesso solo agli atleti con cittadinanza italiana), l'ente associativo di appartenenza e, infine, quello più importante della qualifica quali atleti professionisti o dilettanti, a cui si aggiunge il professionista di fatto[162] (di cui si tratterà nello specifico nel capitolo 2, in riferimento allo sport della pallavolo).

Dopo aver inquadrato la figura dell'atleta, si possa ora ad analizzare un gruppo di soggetti denominati "ausiliari sportivi", i quali svolgono la propria attività sia durante la gara che nella fase anteriore e successiva. Si tratta dei tecnici, dirigenti sportivi e ufficiali di gara, i quali hanno funzioni strumentali ma essenziali ai fini dello sviluppo e del corretto svolgimento della pratica sportiva[163]. Sono invece esclusi da tale categoria coloro che, pur partecipando alla realizzazione dell'evento o della manifestazione sportiva, non sono considerati soggetti dell'ordinamento sportivo. Si fa riferimento alle figure degli steward e dei delegati per la sicurezza[164].

---

[160] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.100-101.
[161] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.84.
[162] Sanino, Giustizia sportiva, Milano, 2016, p.67-68.
[163] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.102.
[164] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.112.

Per quanto riguarda i dirigenti sportivi, questi hanno principalmente funzioni di natura tecnica, di tipo organizzativo e gestionale, tra cui vi è la gestione dei rapporti tra i soggetti facenti parte dell'ente associativo, fungendo da intermediario tra la base (giocatori e tecnici sportivi) e il vertice (organo direttivo della società). Si tratta di una figura difficile da inquadrare per la disomogenea connotazione che viene data nei diversi statuti e regolamenti federali e per la varietà dei compiti che devono assolvere[165].

In generale si può dire che il direttore sportivo si occupa di mettere in attuazione il programma e il piano strategico di una società, attuando le decisioni prese dalla direzione, alle quali è gli stesso partecipa.

Bisogna effettuare una distinzione tra dirigenti federali e dirigenti di associazioni e società sportive. I primi entrano a far parte dell'ordinamento sportivo con l'atto di nomina da parte della Federazione; i secondi attraverso il tesseramento da parte dell'ente associativo. Inoltre, per poter essere eletto dirigente sportivo di una federazione, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti previsti dalle singole federazioni; tra questi requisiti, alcuni sono comuni a tutti gli ordinamenti come ad esempio il requisito di cittadinanza e di onorabilità, altri sono tipici dell'ordinamento sportivo, come l'aver praticato l'attività sportiva a livello agonistico[166]. Infine, tutti i dirigenti sono tenuti all'osservanza dei principi e delle normative dell'ordinamento sportivo, tra cui si ricordano il principio di fair play e l'osservanza delle prescrizioni del CIP, del CONI e della Federazione sportiva Nazionale e Internazionale di appartenenza[167].

Si nota poi che, solo nell'ambito del professionismo sportivo, il rapporto di lavoro tra il dirigente e la società sportiva è disciplinato dalla L.91/1981. In tali casi il rapporto di lavoro viene qualificato come rapporto di lavoro subordinato. In tema di licenziamento, però, non essendo applicabile la disciplina limitativa dei licenziamenti

[165] Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello sport, Milano, 2007, p.53.
[166] Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2015, pp.107-108.
[167] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.103.

basata sulla giusta causa, si applica il più generale principio di giustificatezza, fondato sul rapporto fiduciario che si instaura tra dirigente e società sportiva[168].

Infine, volgendo l'attenzione sullo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo, all'art. 11, comma 1, vengono definiti i dirigenti federali come *"coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o territoriali, secondo le norme del presente Statuto".*

L' art.12, comma 1, invece, stabilisce che *"i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla seguente legislazione e dagli statuti degli associati".*

Come si può notare, non vi è una definizione specifica dei compiti di tali soggetti a livello federale. Inoltre, solo recentemente si è provveduto a organizzare dei corsi di formazione aventi l'obiettivo di formare tale figura che per troppo tempo è passata in secondo piano; si nota infatti che per rivestire il ruolo di direttore sportivo non è richiesta alcuna qualifica formale. Negli ultimi anni, però , nel mondo dello sport in generale si è assistito a un processo di responsabilizzazione delle figure dirigenziali, le quali hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella propulsione dell'attività sportiva[169]. Difatti, il suo ruolo diventa sempre più importante con l'espandersi della struttura e della organizzazione societaria, in quanto vi è la necessità di una suddivisione dei compiti e delle responsabilità sempre maggiore; soprattutto nel mondo attuale, dove la società sportiva si sta trasformando sempre di più in una macchina aziendale in cui diventa importante la cura del settore marketing e della comunicazione.

Concludendo, il ruolo di direttore sportivo si connota di due aspetti essenziali: la responsabilità di un determinato incarico, affidatogli espressamente e in modo continuativo da parte dell'organo direttivo di una società; la rappresentatività della

---

[168] Cass.sez.lav.n.11540/1996, secondo la quale è legittimo il licenziamento del direttore sportivo sulla base dei consecutivi risultati negativi ottenuti dalla squadra perché viene meno ogni fiducia nella persona prescelta; Cass.sez.lav.n.11477/2002; Cass.sez.lav.n.322/2003 secondo le quali la nozione di giustificatezza, che si fonda sul rapporto fiduciario, non si identifica con quella di giusta causa, molto più restrittivo.

[169] Per un raffronto sulle ricerche inerenti la figura del dirigente sportivo in Italia, Beccarini, Daino, Madella, I dirigenti sportivi e le associazioni sportive volontarie in Italia, in www.educamp.coni.it.

società all'esterno, con le altre società e con i soggetti terzi. Tale funzione non può dunque essere svolta da chiunque dimostri, per passione e spirito di liberalità, interesse nella cura della squadra ma ci deve essere un vero e proprio atti di investitura da parte dell'organo direttivo della società.

Passando ora alla categoria dei tecnici sportivi, rientranti sempre in quella più vasta degli ausiliari sportivi, questa ricomprende un insieme di figure differenti tra loro, ossia i direttori tecnici, gli allenatori, gli istruttori, i selezionatori, i maestri, i preparatori tecnici e, in alcune discipline, come il calcio, anche i medici e gli operatori sanitari. Nella pallavolo, invece, medici e collaboratori parasanitari costituiscono una categoria di tesserati autonoma, accanto agli atleti, ai dirigenti sportivi, ai tecnici sportivi e agli ufficiali di gara (artt.8 e 15 Statuto FIPAV)[170].

La categoria dei tecnici sportivi, dunque, ricomprende persone aventi compiti differenti tra di loro (direzione, controllo tecnico, preparazione e avviamento degli atleti[171]) ma che hanno come finalità comune la preparazione tecnico-fisica degli atleti. Essi sono disciplinati all'art.32 dello Statuto CONI secondo il quale i tecnici sono soggetti dell'ordinamento sportivo e sono sottoposti al dovere di lealtà sportiva nell'esercizio della propria attività, nonché ai principi, alle norme e alle consuetudini sportive, tenendo conto della loro funzione sociale, educativa e culturale (comma 1). Inoltre, devono rispettare le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI, della Federazione Nazionale e Internazionale di appartenenza, ove queste ultime non contrastino con gli indirizzi del CIO e del CONI (comma 2)[172].

Alcuni di questi sono disciplinati dalla L.91/1981 che, riferendosi agli sportivi professionisti, include la figura dell'allenatore, del preparatore atletico e del direttore tecnico. Tuttavia, per la maggior parte degli sport, gli allenatori svolgono la propria opera gratuitamente, percependo tuttalpiù dei rimborsi[173].

---

[170] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.111.
[171] Sanino, Giustizia sportiva, Milano, 2016, p.77.
[172] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p104.
[173] Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2015, p.114.

Si nota poi che l'importanza del ruolo di questa categoria è stato dimostrato con il riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo presso gli organi centrali del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale) e delle Federazioni e Discipline sportive, secondo il principio di rappresentatività ex art.34, Statuto CONI[174], avvenuto a seguito della Riforma Melandri[175].

La centralità del settore tecnico nell'organizzazione di un sodalizio sportivo è infine comprovata dalla disciplina normativa che viene ad essi dedicata da ogni statuto e regolamento federale, relativa al rispettivo tesseramento.

In particolare, lo Statuto FIPAV disciplina tale categoria all'art.14 che, richiamando il contenuto dell'art.32, Statuto Coni, sancisce l'appartenenza all'ordinamento sportivo e l'obbligo di esercitare l'attività sportiva con lealtà, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive. Mentre, sono disciplinati nello specifico dal Regolamento struttura tecnica[176].

A titolo esemplificativo, il Libro III di tale regolamento, agli artt. 91-110, disciplina la figura dell'allenatore, individuando la nozione, i requisiti per la nomina, le incompatibilità, i diritti e i doveri, le categorie e i casi di esclusione e di riammissione.

Riportando la mia personale esperienza, attualmente sto svolgendo un corso di formazione affinché possa ottenere la qualifica di Allievo Allenatore, indetto dal Comitato Territoriale Fipav di Bologna, come stabilito dal Regolamento struttura tecnica. Infatti, secondo l'art.114 *"la qualificazione delle diverse figure si attua attraverso corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e dalle strutture periferiche preposte sulla base dei Programmi appositamente approntati dallo stesso Settore e riportati nei Piani di Studio per la Formazione dei Quadri Tecnici Federali,*

---

[174] Art.34, Statuto Coni, *"Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività sportiva o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni a una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata"* (comma 1)*; "Ai fini del rispetto della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono provenire da Federazioni sportive nazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici in misura non inferiore a due terzi del totale"* (comma 7).

[175] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.114.

[176] Vedi sezione Regolamenti, in www.federvolley.it.

che vengono deliberati, quadriennalmente, dal Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico".

Sempre nel Libro III sono disciplinati i preparatori fisici (artt.111-113), dei quali sono indicati la nozione, la nomina, i diritti e i doveri.

Proseguendo nell'elencazione dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, un'altra figura rilevante è quella dell'arbitro o ufficiale di gara, ossia del soggetto preposto ad assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.

L'art.33 dello Statuto CONI riserva una disciplina specifica a tale categoria. Il comma 1 individua la loro principale funzione, stabilendo che *"gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità".* Si nota, inoltre, che lo Statuto del CONI demanda espressamente alle Federazioni l'inquadramento degli ufficiali di gara nelle diverse qualifiche, stabilendo solo che il relativo rapporto non sia di natura subordinata. Se ne deduce che i regolamenti federali definiranno le qualifiche con i relativi requisiti, il cui discrimine riguarderà il livello della competizione[177].

Il comma 2 aggiunge che *"le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara".*

Infine, il comma 3 prevede che *"gli ufficiali di gara svolgano le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio".* Dunque, anche gli arbitri, come tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto del principio di fair play; a ciò si aggiunge un insieme di doveri tipici del ruolo che riveste, ossia la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio.

La loro finalità è dunque diversa da quella degli altri soggetti visti fino ad ora; infatti mentre per gli atleti, i dirigenti sportivi e i tecnici l'obiettivo è quello di ottenere il

[177] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.117.

miglioramento di un risultato o comunque lo sviluppo di una prestazione sportiva, per l'arbitro il suo obiettivo primario è quello di far rispettare il regolamento di gioco e quindi di accertare e valutare le possibili infrazioni commesse dai giocatori, per poi dichiarare il risultato dell'incontro. In generale, quindi, l'arbitro ha compiti sia di organizzazione che di direzione della competizione sportiva, di accertamento e valutazione dell'azione di gioco, e di registrazione del risultato finale[178]. Doveri più specifici sono individuati dai regolamenti federali in base alla disciplina sportiva e al livello della competizione, agonistica o amatoriale; si ricordano a titolo esemplificativo l'accertamento delle identità dei giocatori oppure la verifica della idoneità delle attrezzature e del campo di gioco[179].

Una questione molto dibattuta riguarda la natura giuridica degli ufficiali di gara. In passato, si tendeva a qualificare l'arbitro come un pubblico ufficiale, sulla base dell'interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive. Questa tesi era avvalorata dal fatto che alle Federazioni sportive veniva attribuito carattere pubblicistico, in quanto qualificate quali organi del CONI dalla L.n. 426/1942.

Successivamente, con l'affermazione della natura privatistica delle Federazioni da parte del legislatore statale, a seguito della Riforma Melandri, si è proceduto a una rilettura della natura giuridica degli ufficiali di gara, che ha portato alla affermazione della natura privatistica, circoscrivendo l'ambito delle sue funzioni a quelle di applicazione delle regole tecniche, di gioco e di gara[180].

Quanto fin detto sulla figura dell'arbitro, può essere dunque applicato all'ufficiale di gara nello sport della pallavolo. Lo Statuto FIPAV lo prevede espressamente all'art.13 che, richiamando la normativa statutaria del CONI (art.33), stabilisce che l'ufficiale di gara, come qualificato dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, partecipa alla manifestazione sportiva per assicurarne la regolarità dello svolgimento (comma 1). Essi sono inquadrati dalla FIPAV nelle rispettive categorie nazionali con autonomia tecnica; e svolgono la propria attività con lealtà sportiva, terzietà,

[178] Izzo, Merone, Tortora, Il diritto dello sport, Milano, 2007, p.74.
[179] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.106.
[180] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.118.

imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto, i regolamenti federali, i principi e le consuetudini sportive (comma 2).

Il Regolamento Struttura tecnica, disciplina l'ufficiale di gara al Libro II, come modificato il 1 agosto 2019. In tale regolamento vengono individuate, in particolare al Titolo II, la nozione, i requisiti per la nomina, i diritti e i doveri, l'esclusione e la riammissione, le categorie.

Infine, tra i soggetti dell'ordinamento sportivo si annovera il procuratore o agente sportivo, anche se tale status risulta essere controverso. Tale figura ha acquisito sempre più rilevanza a causa della continua crescita dell'interesse economico che ad oggi è collegato al mondo sportivo. Ma, andando per ordine, bisogna innanzitutto individuare chi è il procuratore sportivo. Si tratta appunto di un soggetto che si affianca ai protagonisti dell'ordinamento sportivo, quali società, atleti, allenatori, affinché apporti un aiuto o un consiglio nella fase di stipulazione di contratti tra sportivi e società oppure inerenti al trasferimento degli sportivi. Il rapporto che si instaura è quello di mandato, a prescindere dal nomen iuris che viene dato dalle singole federazioni; il procuratore, infatti, compie uno o più atti giuridici per conto dell'assistito e in cambio riceve un compenso [181].

La Legge di stabilità 2018[182] disciplina tale figura utilizzando il termine "agenti" al fine di evidenziare il loro ruolo di promozione nella sottoscrizione dei contratti da parte dei loro assistiti[183], e definisce l'agente sportivo come colui che *"mette in relazione più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".*

In particolare l'art.1, comma 373, istituisce presso il CONI il registro nazionale degli agenti sportivi, al quale tutti coloro che vogliono svolgere tale attività hanno l'obbligo

[181] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.107-108.
[182] L. 27-12-2017 n. 207.
[183] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.194.

di iscriversi, a prescindere dalla disciplina sportiva di riferimento. Per ottenere l'iscrizione, devono essere presenti cinque requisiti: 1. avere la cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Ue; 2. avere il pieno godimento dei diritti civili; 3. non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio; 4. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 5. avere superato una prova abilitativa[184].

Il legislatore ha quindi disciplinato ex novo una figura professionale che fino a quel momento era regolamentata solo dall'ordinamento sportivo. Tuttavia, l'intervento statale ha causato delle problematiche relative al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, soprattutto quando si verificano casi di conflittualità che vanno risolti sulla base del principio di autonomia riconosciuto dall'ordinamento sportivo[185].

A sostegno di tale normativa è inoltre intervenuto il CONI che ha emanato il Regolamento degli Agenti Sportivi, con delibera n.1596/2018. In esso si precisa che dovranno essere registrati presso il CONI sia gli agenti sportivi, sia gli agenti sportivi "stabiliti" (cittadini dell'UE abilitati in un altro Stato membro), previo superamento di un esame generale presso il CONI e di uno speciale presso la Federazione di appartenenza. Si ribadisce poi l'iscrizione annuale dietro versamento di una imposta di bollo di 250 euro e il divieto di esercitare tale funzione per i non iscritti, a pena di nullità dei contratti conclusi[186].

La figura dell'agente sportivo è poi regolamentata dalle singole federazioni, in tutto otto: la FIGC, la FIP, la FCI, la FPI utilizzano il termine "procuratore", mentre la FIPAV, la FIT, la FIDAL e la FIR utilizzano quello di "agente". Tale

---

[184] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.119-120.

[185] Per un approfondimento, Santoro, La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust, in Europa e diritto privato, 2018, 3, p.925. In particolare si fa riferimento a due problematiche: l'utilizzo della terminologia di contratto di mediazione, non presente in tutti le Federazioni, e l'esclusivo riferimento al settore professionistico, in contrasto con quelle Federazioni che non prevedono il settore professionistico ma che disciplinano espressamente la figura del procuratore o agente sportivo. La prima questione si risolve nel senso della irrilevanza della terminologia giuridica utilizzata, in quanto in sostanza il rapporto è analogo in tutte le Federazioni. La seconda questione crea invece incertezza sulla applicabilità della normativa a quelle Federazioni che non prevedono il professionismo e che rimane insoluta.

[186] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.195.

regolamentazione risulta essere per alcuni punti differente da federazione in federazione.

Per quanto riguarda la FIPAV, innanzitutto bisogna evidenziare che, non essendo presente il settore professionistico, agli agenti sportivi della FIPAV non si applicheranno le norme sul professionismo sportivo.

Per quanto riguarda l'ambito entro il quale si estende l'attività dei procuratori sportivi e i soggetti che ne possono beneficiare, nella pallavolo, diversamente da altri sport, la competenza dell'agente riguarda non solo l'assistenza nella stipulazione dei contratti di ingaggio tra atleta e società o di trasferimento di atleti tra società diverse, ma si estende a qualsiasi rapporto inerente l'esercizio dell'attività sportiva (contatti di sponsorizzazione, merchandising…). Mentre, per quanto riguarda la categoria di soggetti che possono usufruire della prestazione offerta dell'agente sportivo, nella pallavolo ne beneficiano non solo gli atleti e le società ma anche gli allenatori e, in generale i soggetti rientranti nella categoria dei tecnici sportivi[187].

Elementi comuni a tutti i regolamenti federali sono invece il superamento di una prova d'esame in materia di diritto sportivo; il requisito della forma scritta ad substantiam e della conformità al tipo negoziale; l'obbligo del deposito del contratto presso la Federazione di appartenenza[188].

Infine, l'ultima questione da trattare è il dibattuto tema dello status del procuratore sportivo quale soggetto dell'ordinamento sportivo. Sul punto infatti le diverse federazioni hanno dato una risposta differente; alcune federazioni, come la FIGC[189], la FCI e la FIR, escludono espressamente il procuratore sportivo dai soggetti tesserati, mentre altre federazioni, come la FIT, la FIP, la FIDAL, la FPI e la FIPAV, assegnano espressamente la qualifica di tesserato dell'agente sportivo.

---

[187] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.133-134.

[188] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.134-135.

[189] Sent. Tar Lazio n.33428/2010, relativamente al procuratore sportivo dei calciatori, afferma che *"non è affiliato né tesserato, né legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC"*; Corte di giustizia CE, 23 febbraio 2006 secondo la quale il procuratore sportivo svolge un'attività solo *"periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport".*

Facendo sempre riferimento alla FIPAV, il Regolamento Affiliazione e Tesseramento, approvato dal Consiglio Federale nel 2005, all'art.18, comma 1, lett.g, statuisce che *"Devono aderire alla FIPAV mediante la procedura di tesseramento… i procuratori sportivi"*; mentre all'art.60 viene disciplinato espressamente il tesseramento dei procuratori sportivi[190]. Non solo, il Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A prevede all'art.10 che *"Gli agenti sportivi iscritti all'elenco debbono osservare le norme statutarie, regolamenti e delibere della Federazione Italiana Pallavolo, degli organi nazionali o internazionali ad essa sovraordinati ed alla Lega Pallavolo Serie A Maschile".*

Tuttavia, nei regolamenti dalle federazioni che non prevedono la qualifica di tesserato del procuratore sportivo, si afferma comunque che anch'essi sono tenuti all'osservanza dei principi e delle norme dell'ordinamento sportivo da cui deriva il rispetto degli obblighi riguardanti i tesserati[191].

Per concludere, sia la dottrina prevalente che la giurisprudenza sono d'accordo nel considerare il procuratore sportivo quale soggetto di fatto dell'ordinamento sportivo, in quanto assoggettato a tutti i principi, le norme e le consuetudini sportive. In aggiunta, esso è sottoposto alla giurisdizione ordinaria degli organi federali in base all'art.19, Codice della giustizia sportiva, qualora violi i doveri imposti dagli artt.1-10 del codice stesso[192].

---

[190] Art.60, Regolamento Affiliazione e Tesseramento, *"Partecipano all'attività federale i procuratori sportivi in possesso della relativa qualifica conferita dalla Giunta Esecutiva nei limiti e con le modalità previste nei regolamenti federali"* (comma 1); *"Per i procuratori sportivi il tesseramento avviene su domanda da presentare alla FIPAV a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'ufficio Tesseramento a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV"* (comma 2); *" Il tesseramento dei procuratori sportivi comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale"* (comma 3); *"Il tesseramento dei procuratori sportivi è attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento con un'efficacia temporale limitata ad un'annata sportiva"* (comma 4).

[191] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.127.

[192] Tar Firenze, sez.I, n.293/1999, in Foro Amm., 2000, 999.

6. Il tesseramento: la condizione degli atleti stranieri secondo i regolamenti FIPAV

Le persone fisiche, analizzate nel paragrafo precedente, diventano soggetti dell'ordinamento sportivo mediante un atto formale che prende il nome di tesseramento, la cui funzione è quindi analoga a quella dell'affiliazione per i sodalizi sportivi[193]. Dunque, con la procedura del tesseramento, la persona acquisisce lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo, con tutte le conseguenze che ne derivano: egli infatti diventa titolare di diritti soggettivi ma anche di doveri. Tra questi, si ricordano il diritto di partecipare all'attività federale e il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche elettive federali. Tra i doveri, invece, si menzionano l'obbligo di esercitare l'attività con lealtà sportiva e di osservare i principi e le norme dell'ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale[194].

La procedura del tesseramento consiste, in sintesi, nella iscrizione del soggetto presso una associazione o società sportiva, la quale, a sua volta, richiede l'iscrizione presso la Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata alla quale è affiliata. Tramite il tesseramento si instaura, dunque, un rapporto trilaterale, tra tesserato, sodalizio sportivo e federazione, che distingue lo status di tesserato da quello di socio[195]. Le due figure infatti non necessariamente coincidono, a meno che il socio non sia anche atleta.

Si nota sin da ora che il tesseramento rileva anche dal punto di vista dell'insorgere del vincolo di giustizia, sulla base del quale prima di rivolgersi alla giurisdizione statale bisogna esaurire i gradi delle giustizia sportiva, e del vincolo sportivo, ossia

---

[193] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.108.

[194] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.96.

[195] Agostinis, Socio e tesserato: due facce della stessa medaglia?, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, pp.21-24. Nell'articolo si riportano le principali differenze tra lo status di socio e quello di tesserato: mentre il socio instaura un rapporto bilaterale, di durata illimitata, tra lo sportivo e il sodalizio, il tesserato instaura un rapporto trilaterale, di durata annuale, tra sportivo, sodalizio e federazione. Si aggiunge che il primo rapporto è regolato dalle norme civilistiche in materia di contratti in combinato disposto con le norme sull'associazionismo sportivo, mentre il secondo è regolato dalle norme di ciascuna federazione. Poi, dal punto di vista degli obblighi, il socio è tenuto a corrispondere una quota associativa, mentre il tesserato una quota di tesseramento. Inoltre anche le finalità sono differenti; mentre il socio ha interesse a partecipare al sodalizio perché ne condivide gli scopi e le finalità, il tesserato ha interesse a poter esercitare la propria attività sportiva.

dell'obbligo di esercitare l'attività sportiva esclusivamente per l'ente associativo con cui avviene il tesseramento, e di cui si tratterà più nello specifico nel capitolo successivo.

Per quanto riguarda le fonti a cui fare riferimento per la disciplina normativa, si nota come questa sia prevista più nello specifico dai singoli statuti e regolamenti federali, mentre lo Statuto del CONI si limita ad accennarlo all'art.31 relativamente alla figura dell'atleta. In particolare, al comma 1 è previsto che gli atleti siano inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne in casi particolari in cui è ammesso il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Il comma 4, invece, impone agli atleti selezionati per le rappresentative nazionali di rispondere positivamente alle convocazioni[196].

Se ne deduce un quadro fortemente disomogeneo, in quanto ogni Federazione stabilisce la propria disciplina senza sottostare a principi comuni. Difatti, ogni Federazione può individuare sia limiti interni che esterni al tesseramento; i primi relativi a motivi disciplinari o incompatibilità, i secondi possono riguardare la nazionalità dell'atleta o un tetto massimo di atleti tesserabili[197]. Tuttavia, si nota che anche le Federazioni non prevedono una disciplina compiuta; di regola manca un riferimento alla sua natura e al suo contenuto, mentre vengono disciplinate le modalità e i termini di efficacia, iniziale e finale in quanto vi è esigenza di certezza in merito alla validità della prestazione sportiva e del risultato conseguito dell'atleta[198].

Per quanto riguarda i destinatari del tesseramento, come affermato a inizio del paragrafo, esso riguarda tutte le persone fisiche, nonostante venga menzionato dallo statuto CONI solo con riferimento all'atleta. Quindi, ogni Federazione disciplina con un articolo apposito le modalità di tesseramento dell'atleta, del dirigente sportivo, dei tecnici, dell'ufficiale di gara e del procuratore sportivo.

---

[196] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p. 109.
[197] Di Nella, Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, In Riv. dir. sport. 1999, p.26 ss.
[198] Liotta-Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.96.

In merito alla durata del tesseramento, questo è valido per un anno. Ciò significa che ogni anno, all'inizio della nuova stagione sportiva, deve essere rinnovato. Lo scopo è quello di permettere alla Federazione di effettuare controlli periodici sulla permanenza nell'associazione del singolo tesserato, sul rispetto degli obblighi statutari e regolamentari, e in generale sulla corretta amministrazione dell'ente associativo.

Infine, per quanto riguarda la sua natura giuridica, vi sono due orientamenti sostenuti dalla dottrina e della giurisprudenza, ossia la tesi c.d. pubblicistica e quella privatistica. Secondo la prima teoria, il tesseramento è considerato un provvedimento amministrativo di ammissione e di conseguenza in capo al soggetto sussisterebbe un interesse legittimo; ciò si spiega sulla base che le norme federali in materia, essendo collegate alle funzioni pubblicistiche affidate alle Federazioni ex art.23 Statuto CONI, avrebbero natura di norme di azione. Invece, secondo la tesi c.d. privatistica, che è anche quella prevalente, il tesseramento costituisce un mero atto di natura privata da cui deriva un vero e proprio rapporto contrattuale (associativo); si riporta a sostegno di tale tesi la Riforma Melandri, sulla base della quale le Federazioni sono diventate soggetti di diritto privato, i cui atti conservano la natura privatistica, nonostante la valenza pubblicistica ex art.23 Statuto Coni di alcune attività federali[199].

Bisogna ora soffermare l'attenzione su un particolare caso di tesseramento, riguardante i minori di età. Sul punto, le Federazioni hanno omesso di indicare una compiuta disciplina, in particolare fino agli anni novanta, quando ci si è resi conto della necessità di disciplinare un istituto che, relativamente ai minori, prevede una serie di implicazioni relative alle situazioni giuridiche dei minori. Ad aprire le porte è stata la normativa della FIGC, con l'art.39 delle NOIF secondo il quale la richiesta di tesseramento del minore deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale.

[199] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.110-111; Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.94, parla di un contratto aperto a formazione progressiva (contratto associativo), derivante dall'atto del tesseramento, e ciò implica una qualificazione dell'ente associativo a struttura aperta, mirante a soddisfare lo stesso interesse di un numero indeterminato di persone; a favore della tesi pubblicistica Tortora, Izzo, Ghia, Diritto sportivo, Torino, 1998, pp. 58 ss.

Tuttavia, ad oggi vi sono ancora Federazioni che non hanno regolamentato tale ipotesi; altre, invece, hanno provveduto ad inserire una norma specifica nei propri regolamenti lasciando comunque un velo di incertezza sul significato da attribuire. La stesso art.39 delle NOIF non chiarisce se è necessaria la sottoscrizione di uno o di entrambi i genitori. Si aggiunge che, mancando una normativa comune a cui fare riferimento, le Federazioni hanno adottato proprie disposizioni senza unirsi in un approccio unitario; alcune federazioni richiedono la sottoscrizione di entrambi i genitori, altre solo di uno, altre ancora richiedono la sottoscrizione del legale rappresentante e quella del minore. Il risultato è stato un quadro fortemente disomogeneo e caratterizzato da incertezza interpretativa. Inoltre, si specifica che non è da prendere in considerazione come causa di questa disomogeneità la natura pericolosa o meno dell'attività sportiva; infatti, nonostante la motivazione potrebbe apparire valida quando si richiede la sottoscrizione di entrambi i genitori per l'esercizio di un'attività sportiva pericolosa, nella realtà vi sono sport estremi le cui federazioni richiedono la firma di un solo genitore e viceversa sport come il basket dove è necessaria la firma di entrambi. In questo quadro confusionario, dunque, la soluzione che ad oggi la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sostengono è quella di dare maggiore rilievo alla volontà del minore, prendendo ad esempio le norme civilistiche che in certi settori hanno lasciato al minore una maggiore libertà di autodeterminazione (ad esempio in merito all'attività scolastica) . Si tratta quindi di effettuare in concreto una valutazione sulla idoneità psico-fisica del minore a comprendere i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal tesseramento, prendendo in considerazione la fascia di età di appartenenza, e, per ciò che concerne più propriamente l'attività sportiva, tenendo conto della comprovata esperienza pratica del minore in quel determinato sport[200].

Un'altra situazione particolare riguarda il tesseramento degli atleti stranieri, in particolare dei minori. Per la prima volta, il legislatore statale ha previsto una espressa disciplina con la L. 12/2016, recante "Disposizioni per favorire l'integrazione dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive

[200] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.96-103.

appartenenti alle Federazioni Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di promozione sportiva". Lo scopo di questa legge è appunto quello di superare una discriminazione di fatto che si presentava nei confronti dei minori di nazionalità non italiana che non potevano prendere parte alle attività sportive giovanili, allo stesso modo dei giovani atleti italiani[201].

La normativa si costituisce di un unico articolo, suddiviso in due commi. L'art.1, comma 1, dispone che *"I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni o enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani".* Il legislatore, quindi, prevede che gli atleti stranieri minori, regolarmente residenti in Italia da almeno il compimento del decimo anno di età, possano essere tesserati presso le società sportive riconosciute allo stesso modo degli atleti italiani, secondo il principio della sostanziale equiparazione dei minori stranieri ai minori italiani, conformemente a quanto previsto dallo Statuto del CONI[202].

Al comma 2, invece, è previsto che *"Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91, hanno presentato tale richiesta".* Quindi, gli atleti stranieri che si sono tesserati ex comma 1 del medesimo articolo, mantengono tale status anche dopo aver raggiunto la maggiore età, fino a quando non abbiano completato la procedura di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si nota, inoltre, il riferimento alla cittadinanza italiana, che non ha niente a che vedere con l'oggetto della normativa, riguardante appunto il tesseramento, a prescindere dalla

---

[201] Come si legge nella Relazione introduttiva al d.d.l. n.1949.

[202] Art.2, comma 4-bis, Statuto CONI, *"Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili".*

cittadinanza, che rimane pur sempre quella straniera; tuttavia, si spiega il motivo per cui si suole parlare, in riferimento a tale istituto, del c.d. ius soli sportivo, anche se impropriamente[203].

Con questa normativa si è quindi data soluzione a un'annosa questione relativa alla disparità di trattamento che vi era tra atleti minori italiani e atleti minori stranieri, regolarmente residenti in Italia, favorendo l'integrazione sociale di quest'ultimi. In particolare, sono stati eliminati i limiti che impedivano il tesseramento dell'atleta minore straniero nel passaggio dall'attività amatoriale ad attività agonistica. In aggiunta, si è voluta creare omogeneità in merito alle procedure di tesseramento degli atleti minori di ogni Federazione sportiva[204].

Tuttavia, la legge in questione non è stata esente da critiche. Innanzitutto sorgono dei dubbi in merito alla sua portata applicativa, e al possibile contrasto con normative statali e comunitarie. Infatti, nel testo della norma (art.1, comma 1) si parla di minori regolarmente residenti in Italia, almeno dal compimento del decimo anno di età; quindi, parrebbe escludere i minori che hanno acquisito la residenza dopo aver compiuto dieci anni, andando in conflitto con il principio della parità di trattamento previsto dalla Convezione ONU sui diritti del fanciullo[205], e ugualmente sarebbero esclusi quelli non regolarmente residenti, andando invece in contrasto con il T.U. sull'immigrazione (T.U. 286/1998) dove si tutelano i minori non regolari. A ciò si aggiunge la mancanza di modalità e criteri di riferimento per definire la regolarità della

[203] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.104; Bastianon, Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo sportivo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto), in Riv.dir.sport., 2016, 2, p.261, in cui l'autore afferma che non si può parlare né di ius soli sportivo, in quanto il minore straniero deve essere regolarmente residente, e non essere nato in Italia, né di cittadinanza sportiva, in quanto l'atleta straniera non acquisisce la cittadinanza per il semplice fatto di svolgere attività sportiva presso una società affilata a una Federazione sportiva nazionale. Semplicemente la norma prevede che i minori stranieri, regolarmente residenti in Italia dal decimo anno di età, e i minori italiani siano tesserati con le medesime procedure.

[204] Morandini, Sartori, Ius soli sportivo: novità ed aspettative di una legge tanto attesa, in RDES, 2016,1, pp.140-141.

[205] Art.2, comma 2, Convenzione ONU, prevede che tutti gli stati firmatari devono eliminare ogni forma di discriminazione sul minore derivanti dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla condizione sociale e dalle attività ed opinioni professate dai suoi genitori o dai legali rappresentanti.

residenza, per cui si fa rinvio ai criteri civilistici[206]. Non solo, ulteriore problematica riguarda il riferimento al tesseramento presso le sole società sportive appartenenti alle federazioni, enti sportivi di promozione e discipline associate; quindi, per le sole società appartenenti al c.d. sistema sportivo istituzionalizzato[207].

Una ulteriore questione riguarda la mancanza di parametri comuni per individuare le procedure di tesseramento; lasciando, quindi, ampia autonomia alle singole federazioni[208]. Il risultato è l'applicazione di regole disomogenee presso le varie federazioni. Sarebbe quindi auspicabile una maggiore coerenza tra le Federazioni, attraverso l'intervento del CONI, in modo da evitare anche in questo caso disparità di trattamento tra atleti di discipline sportive differenti.

Tuttavia, nonostante alcune lacune, sicuramente tale normativa si mostra essere un buon punto di partenza per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri e lo sviluppo dello lo sport stesso. Infatti, grazie a questa normativa, le Federazioni non possono più porre in essere condotte discriminatorie. Non solo, in questo modo ci si conforma anche al dettato delle fonti sovranazionali che riservano particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli, quali i minori.

Quanto riportato sopra, viene ora applicato allo sport della pallavolo. Si analizza, quindi, la condizione degli atleti stranieri in base ai regolamenti della FIPAV.

Innanzitutto, per poter praticare la disciplina sportiva della pallavolo, occorre essere tesserati presso una società sportiva affiliata alla FIPAV, la quale rappresenta lo sport della pallavolo in Italia e in campo internazionale, sulla base del riconoscimento operato dal CONI, a livello nazionale, e dalla FIVB, a livello internazionale.

Sulla base dell'art.1, commi 2 e 3, Statuto CONI, le Federazioni sono qualificate come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, rette da norme statutarie e regolamentari, che si fondono sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in

---

[206] Morandini, Sartori, Ius soli sportivo: novità ed aspettative di una legge tanto attesa, in RDES, 2016,1, pp.141-142.

[207] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.105.

[208] Morandini, Sartori, Ius soli sportivo: novità ed aspettative di una legge tanto attesa, in RDES, 2016,1, p.142.

armonia con l'ordinamento nazionale e sovranazionale. Ne deriva che i tesserati godono di diritti soggettivi tutelabili, nei confronti della Federazione. Tuttavia, il possesso della cittadinanza italiana rappresenta un requisito importante, in quanto esistono regolamenti appositi per gli atleti italiani e per gli atleti stranieri.

L'art.2, comma 2, Statuto FIPAV, prevede che la FIPAV, oltre a dettare regole del gioco della pallavolo, detti principi e regolamenti in merito al tesseramento degli atleti provenienti da Federazioni straniere, nonché norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali, al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili[209].

I regolamenti a cui l'art.2, comma 2 fa riferimento sono il Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT), approvato dal Consiglio Federale nel 2005, come espressamente previsto all' art.8, comma 5, Statuto Fipav, e la Guida Pratica, che viene disposta annualmente, per ogni stagione sportiva, al fine di dare alle società sportive uno strumento adeguato a comprendere i regolamenti federali.

Il Titolo II del RAT disciplina, dunque, il tesseramento dei pallavolisti, prevedendo in generale che tutti gli atleti, a partire dal compimento dell'ottavo anno di età, possano essere tesserati alla FIPAV. Una volta conclusa la procedura di tesseramento, come stabilita dallo stesso RAT, il tesserato acquista una serie di diritti e di doveri a cui deve sottostare, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Non solo, con il tesseramento, lo sportivo entra a far parte dell'ordinamento sportivo, dovendo quindi rispettare i principi e le norme di quest'ultimo. Questo è ciò che avviene normalmente; tuttavia, bisogna evidenziare come per gli atleti stranieri esistano norme particolari.

Innanzitutto, l'art.20 del RAT, rubricato *"Tesseramento degli atleti: nozione"*, opera una distinzione tra atleti italiani e atleti stranieri, prevedendo però che quest'ultimi vengono tesserati allo stesso modo degli atleti italiani, acquisendo gli stessi diritti e doveri. Infatti, il comma 2, stabilisce chi sono considerati atleti italiani e chi stranieri: sono considerati atleti italiani i cittadini italiani non provenienti da federazioni

[209] Art.2, comma 2, Statuto Fipav.

straniere; i cittadini stranieri nei casi previsti degli artt.43 e 54; gli atleti provenienti da federazione straniera nei limiti previsti dall'art.44. Sono invece considerati atleti stranieri gli atleti provenienti da federazione straniera, non compresi nell'art.44.

In particolare, secondo l'art.43, *"Tesseramento come "atleti italiani" di cittadini stranieri"*, può essere tesserato come atleta italiano il cittadino straniero che non è mai stato tesserato con una federazione straniera, a condizione che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia, rilasciata secondo le norme vigenti (comma 1) . Essi dovranno presentare la richiesta di tesseramento all'Ufficio tesseramento FIPAV, che la valuterà secondo la procedura di omologa (comma 2), previa presentazione di una specifica documentazione indicata al comma 3 e, come indicato per gli atleti italiani, del certificato di idoneità sportiva. In questo caso gli atleti sono considerati a tutti gli effetti atleti italiani, quindi possono essere utilizzati in tutti i campionati, senza limitazioni di numero (comma 4). Tuttavia, se perdono la residenza e rinunciano al tesseramento a favore di una società straniera, saranno ricondotti allo status di atleta straniero (comma 5).

L'art.54 fa invece riferimento al caso di trasferimento di un atleta italiano presso una Federazione straniera. In questo caso, alla scadenza del certificato di trasferimento internazionale, verrà ricostituito il vincolo con l'associato di apparenza (comma 3).

Secondo l'art.44, *"Tesseramento come "atleti italiani" di atleti provenienti da Federazione straniera"*, dispone che può essere tesserato come atleta italiano l'atleta proveniente da federazione straniera, purché non abbia partecipato nelle ultime quattro annate agonistiche , ad attività sportiva con la federazione di provenienza, purché siano in possesso del certificato di residenza (comma 1). Dovranno quindi presentare la richiesta di tesseramento all'Ufficio Tesseramento, che la valuterà secondo la procedura di omologa (comma 2).

Le conseguenze derivanti dal tesseramento come atleta italiano o come atleta straniero sono rilevanti. Infatti, come visto all'art. 43, comma 4, RAT, i cittadini stranieri tesserati come atleti italiani non hanno alcun tipo di limitazione in merito ai campionati a cui possono partecipare e al numero di partecipanti alla competizione. Mentre, secondo l'art.45 del RAT, gli atleti stranieri possono essere tesserati solo per i

campionati di serie A, senza limitazioni di numero, entro i termini annualmente fissati dal Consiglio Federale in accordo con le Leghe nazionali, i quali stabiliscono anche il numero di atleti stranieri utilizzabili in ogni gara. Ne deriva che, per gli atleti stranieri che non hanno raggiunto livelli così alti o che abbiano disputato gare a livello agonistico nei quattro anni precedenti con un sodalizio straniero, non possono essere tesserati. La domanda che dunque ci si pone è se tale normativa possa risultare discriminatoria nei confronti degli atleti stranieri, che sicuramente sono soggetti a notevoli limitazioni.

Si aggiunge che, nel caso in cui l'atleta straniero acquisisca la cittadinanza italiana, di conseguenza potrà conseguire lo status di atleta italiano, purché sia in possesso di ulteriori requisiti indicati all'art.53 del RAT, che sono differenti a seconda che egli partecipi o meno a un campionato di serie A.

Infine, è disciplinato anche il caso dell'atleta straniero extracomunitario che, per poter praticare la pallavolo in Italia, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, secondo le norme stabilite in materia (art. 55, RAT).

Nella Guida Pratica 2019/2020, Circolare di attuazione dei regolamenti federali[210], nella parte dedicata alle Norme per il tesseramento degli atleti stranieri si trova la disciplina specifica per la stagione sportiva 2019-20.

In particolare, sono stabiliti degli obblighi sul numero di atleti italiani e stranieri presenti a referto e in campo: per il campionato di serie A1 maschile è previsto che vi siano sempre in campo almeno 3 atleti italiani su sette totali; per il campionato di serie A2 maschile devono essere presenti massimo due atleti stranieri a referto e almeno sei italiani su sette in campo; per il campionato di serie A3 maschile massimo due atleti stranieri (comunitari) a referto e almeno sei italiani in campo; per la serie A1 femminile massimo sei atlete straniere a referto e almeno tre italiane in campo; per la serie A2 femminile, massimo due atlete straniere a referto e almeno sei italiane in campo. Qualora il libero (settimo giocatore) non sia presente a referto, vi è l'obbligo di due italiani su sei sempre in campo per la serie A1 maschile, cinque italiani su sei

[210] www.guidapratica.federvolley.it.

sempre in campo per la serie A2 e A3 maschile, almeno due italiane su sei per la serie A1 femminile e cinque italiane in campo su sei per la serie A2 femminile.

Si aggiunge inoltre che, come per la precedente stagione sportiva, è possibile il tesseramento di atleti stranieri Over 20/ Under 23 per i campionati di serie A maschile, per un totale di 60 licenze riconosciute dalla FIPAV alla Lega Pallavolo Serie A maschile, la quale provvederà poi a distribuirle tra i club. Mentre per i campionati di serie A femminile è possibile il tesseramento di atlete Over 19/ Under 22, per un totale di 45 licenze rilasciate dalla FIPAV alla Lega Pallavolo Serie A femminile, la quale provvederà poi a distribuirle tra i club.

Avendo dunque riportato alcune regole esemplificative in materia di tesseramento di atleti non aventi cittadinanza italiana, si può notare che le società sportive devono fare molta attenzione a rispettare queste rigide regole relative al tesseramento e alla presenza nel referto e in campo di un numero massimo di atleti stranieri; il rischio è quello di creare una rosa che non può essere completamente utilizzata, come è accaduto nella stagione sportiva 2011/2012 al club Asystel Novara[211].

Per concludere, il Regolamento FIPAV può risultare discriminatorio nei confronti degli atleti stranieri sotto diversi aspetti. Già nell'atto del tesseramento si riscontra una differenza rilevante; il tesseramento degli atleti stranieri ha efficacia dall'emanazione del provvedimento di omologazione, mentre per gli atleti italiani il tesseramento ha

[211] Per un approfondimento sul caso Asystel Novara, Zoli, La condizione degli atleti stranieri alla stregua dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. Il caso Asystel Novara Under 22, in RDES, 2012, 1, pp.39-49. In queste pagine viene analizzato il caso Asystel Novara Under 22, relativo al tesseramento di tre atlete straniere per la disputa del campionato di serie A1 femminile 2011-2012. La questione in sintesi riguardava la modifica delle disposizioni presenti nella Guida Pratica 2011-2012 relative al tesseramento di atlete straniere under 22, in senso restrittivo, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Ciò ha causato un grande danneggiamento per la Asystel Novara, la quale aveva adottato strategie di mercato sulla base della normativa precedente che non prevedeva alcun limite di tesseramento per le atlete under 19/over 22, per le squadre che si sarebbero impegnate a schierare sul campo almeno quattro italiane su sette. La modifica infatti, sopraggiunta a pochi giorni dall'inizio del campionato, prevedeva che potesse essere tesserata solamente una atleta straniera over 19/ under 22; di conseguenza la Asystel Novara si era ritrovata con una rosa incompleta, dovendo inoltre scegliere quale della tre atlete tesserare, con una serie di conseguenze professionali ed economiche per le eventuali atlete escluse. Si è data vita dunque a una battaglia legale che ha visto l'Asystel Novara esperire tutti i gradi di giustizia sportiva interna alla FIPAV, per poi presentare ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il ricorso al TNAS verrà poi rigettato attraverso il lodo arbitrale del 28 settembre 2012 (www.coni.it).

efficacia dal momento di presentazione della richiesta di tesseramento, a causa degli effetti retroattivi del provvedimento di omologazione. Questo causa una serie di conseguenze negative dal punto di vista agonistico, economico, professionale e imprenditoriale, sia per l'atleta che per la società che richiede il tesseramento. A ciò si aggiungono tutte le limitazioni menzionate sopra e ulteriori divieti come l'impossibilità di tesserare più di due atleti provenienti dalla stessa Federazione straniera per i campionati di serie A femminile (art.45, RAT)[212].

Si può inoltre constatare la violazione del principio di libera circolazione nei confronti dei pallavolisti stranieri che, come i pallavolisti italiani, seppure formalmente sono considerati atleti dilettanti, nei campionati di alto livello, prestano a tutti gli effetti attività lavorativa a titolo oneroso. Ma di quest'ultimo argomento se ne parlerà meglio nel capitolo successivo.

La ratio di queste limitazioni può essere ravvisabile nella c.d. visione protezionista delle federazioni sportive nazionali in generale, in quanto si tende a tutelare i vivai giovanili dalla apertura smisurata agli atleti stranieri. A questa visione si contrappone però quella c.d. liberale secondo la quale, la presenza di giocatori stranieri può rappresentare un incentivo per i giocatori del posto che i questo modo potranno confrontarsi con giocatori di maggior livello, accrescendo le proprie capacità[213]. Ulteriore conseguenza è anche l'aumento del livello dei Campionati nazionali che, in questo modo diventerebbero anche di maggiore attrazione sia per chi pratica tale sport ma anche per il pubblico; e come si sa, dove c'è l'interesse di un vasto pubblico, c'è anche l'interesse dei media e degli sponsor che permetterebbero una crescita economica di tale disciplina.

---

[212] Zoli, La condizione degli atleti stranieri alla stregua dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. Il caso Asystel Novara Under 22, in RDES, 2012, 1, pp.36-37.

[213] Zoli, La condizione degli atleti stranieri alla stregua dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. Il caso Asystel Novara Under 22, in RDES, 2012, 1, p.38.

III. Dilettantismo e vincolo sportivo: il caso della pallavolo

1. Dilettantismo e professionismo. 2. Il professionismo di fatto. 3. Sport femminile e relative tutele. 4. Il vincolo sportivo e le relative criticità. 5. Il vincolo sportivo nella pallavolo.

1. Dilettantismo e professionismo

Come è noto, ad oggi, l'esercizio della pratica sportiva si divide in due macro categorie, ossia il dilettantismo e il professionismo. Questa dicotomia si afferma nella seconda metà dell'Ottocento in Inghilterra, con la nascita delle discipline sportive moderne. Fino ad allora, infatti, si parlava solo di puro dilettantismo, in quanto l'esercizio di una attività sportiva era privo di qualsiasi collegamento con un guadagno economico; lo sport veniva infatti praticato dalle classi agiate che potevano dedicare il loro tempo all'attività sportiva, senza dover percepire da questa un reddito[214]. Di conseguenza, la qualifica di atleta dilettante divenne requisito necessario per poter accedere ai Giochi Olimpici, sulla base del principio di uguaglianza e di parità delle condizioni dei partecipanti[215]. Ne derivava la mancanza di attenzione per il fenomeno sportivo da parte legislatore, in quanto veniva associato a semplice svago ed occupazione del tempo libero[216]. Solamente alla fine degli anni Settanta del secolo scorso iniziarono ad emergere le prime problematiche relative al concetto di sport inteso come professione, ossia attività non solo sportiva, ma anche professionale, da cui l'atleta ricava il suo reddito principale. Negli anni Ottanta fu quindi emanata la Legge 23 marzo 1981, n.91[217], relativa ai rapporti tra società e sportivi professionisti, che rappresenta ancora oggi l'unico *discrimen* tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti. Fino all'emanazione di tale normativa, ruolo centrale spettava al c.d. vincolo

[214] De Silvestri, Il lavoro nello sport dilettantistico, in Giustiziasportiva.it, I, 2006, p.9.
[215] Il concetto di dilettantismo, inteso nella originaria accezione di attività inutilitaristica, divenne p identificativo dello sport olimpico; De Coubertin affermava "L'importante non è vincere, ma partecipare", Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.88.
[216] Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, XXI, 1, p.39.
[217] Intitolata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo del 1981.

sportivo, derivante dall'atto di tesseramento, in base al quale l'atleta era titolare sostanzialmente di un rapporto a tempo indeterminato con la propria società sportiva. Non essendoci, dunque, una distinzione normativa tra dilettanti e professionisti, per questi ultimi il rapporto di lavoro si fondava sul vincolo sportivo.

Con la L.91/1981, invece, il legislatore statale introduce una normativa speciale per regolare determinati rapporti di lavoro sportivo, ossia quello dei professionisti, che va a sostituirsi alla tradizionale disciplina giuslavorista, creando non pochi dilemmi. La problematica più rilevante riguarda proprio il fatto che si tratta di una disciplina applicabile limitatamente a una determinato ambito del fenomeno sportivo (il professionismo), lasciando scoperti una serie di rapporti altrettanto meritevoli di essere regolamentati[218].

L'intento iniziale di questa legge era appunto quello di distinguere coloro che svolgono attività sportiva per mera passione da coloro che la svolgono per professione; per poi regolamentare il rapporto di lavoro di questi ultimi. Dunque, il criterio discretivo iniziale si basava semplicemente sul fattore economico ma ad oggi questo criterio appare anacronistico. A partire dagli anni Novanta, infatti, si sono sviluppate una serie di problematiche relative al dilettantismo, che, come vedremo, non solo non viene mai definito[219] e disciplinato, se non dal punto di vista del regime tributario, ma comprende in sé una serie di attività eterogenee tra di loro, che vanno dal dilettantismo vero e proprio, ossia attività sportiva svolta per puro svago, di natura inutilitaristica, al dilettantismo retribuito o professionismo di fatto, ossia attività sportiva qualificata dilettantistica ma svolta in cambio di un compenso. Ne deriva che, nei nostri tempi, lo sport dilettantistico non è più caratterizzato da autosufficienza economica da parte dell'atleta che lo pratica, perché, come si è detto, svolto dagli appartenenti alle classi

---

[218] Dentici, Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e dir.priv., 4, 2009, p.1059.

[219] L'unica definizione fu data dall'abrogato decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in tema di obblighi assicurativi, che definiva gli sportivi dilettanti come *"tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di quelli che vengono definiti professionisti", cit.* Musumarra, La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza nella giurisprudenza comunitaria, in Riv.dir.econ.sport., 2017, 3, p.41.

agiate. Non solo, lo sport contemporaneo è strettamente legato a interessi economici, dovuti alla sua spettacolarizzazione e alla commercializzazione, e, di conseguenza, non ha neanche più senso prevedere l'esclusione dei professionisti dalla partecipazione ai Giochi Olimpici[220]. Ad oggi, l'unico vero criterio di distinzione tra attività professionistica e dilettantistica è la qualificazione formale come professionistica dell'attività sportiva, effettuata da parte delle singole federazioni sportive nazionali ex art.2, L.91/1981.

Procediamo dunque per gradi, analizzando gli aspetti essenziali della L.91/1981 e le conseguenze di tale normativa sul dilettantismo; si procede poi riportando l'importante orientamento dell'Unione europea in merito. Infine, si analizza il rapporto di lavoro del dilettante sulla base del quadro normativo ad oggi vigente, seppure scarno.

Innanzitutto, il primo aspetto riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti . La L.91/1981 è stata il risultato di un lungo iter parlamentare, durante il quale si è innestato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro che lo sportivo instaura con la società. Se in un primo momento si era optato per l'autonomia, successivamente la Camera, discostandosi dal Senato, preferì la soluzione del lavoratore subordinato[221], sulla base anche delle forti pressioni politiche più garantistiche, prevedendo solo alcune ipotesi eccezionali[222] di contratto di lavoro autonomo[223]. Infatti, la subordinazione si fonda sul principio di salvaguardia piena

---

[220] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.88-89. Si evidenzia che la stessa Carta Olimpica non prevede più tra i requisiti di ammissione (Regola 40) la qualifica di dilettante.

[221] Art.3, L.91/1981, *"La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge".*

[222] Art.3, comma 2, L.91/1981, in cui si prevede che si ha lavoro autonomo quando ricorrono uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve arco di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

[223] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.127-130, in cui si legge che tale normativa riguardi principalmente il settore calcistico; essa, infatti, è stata emanata a seguito di un fatto scatenante relativo al blocco del calcio mercato, che ha dato poi seguito all'emanazione del provvedimento governativo (D.L. 367/1978) sulla base del quale i rapporti di lavoro tra società sportive e sportivi non sono assoggettati alla disciplina codicistica sul lavoro subordinato e alla normativa sul collocamento ma alle disposizioni degli Statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, per via delle caratteristiche di specialità e autonomia dei rapporti di lavoro sportivo.

della persona del lavoratore, considerata la parte debole del rapporto, e ciò risulterebbe giustificato nel rapporto di lavoro sportivo dalla presenza dei requisiti della subordinazione ex art.2094 c.c., ossia, la etero-direzione dell'atleta lavoratore, la professionalità della prestazione e l'obbligo di collaborazione ai fini del perseguimento degli obiettivi sociali[224]. Affermata, dunque, la natura subordinata del rapporto di lavoro dello sportivo professionista, si evidenzia come il legislatore abbia previsto una disciplina speciale per il professionista, al quale non si applica la disciplina codicistica sulla subordinazione, se non nei casi in cui la normativa speciale non prevede nulla in merito.

La L.91/1981, dopo aver affermato all'art.1[225] la libertà di esercizio dell'attività sportiva ad ogni livello e ad ogni forma, dunque riferendosi anche alle attività sportive dilettantistiche[226], stabilisce all'art.2 l'ambito di applicazione della normativa; ed è proprio su questa disposizione che si concentrano le maggiori problematiche relative al dilettantismo.

L'art.2 dispone che *"sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".*

Da qui si sviluppa la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro autonomo o subordinato, che si risolve con l'emanazione della L.91/1981; vedi anche Cantamessa, Undici temi dello sport professionistico a squadre, Milano, 2017, pp. 21-24.

[224] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.141-142; in cui l'autore cita anche una terza soluzione interpretativa, tra autonomia e subordinazione, ossia, la parasubordinazione.

[225] Art.1, L.91/1981, *"L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero".*

[226] È necessario evidenziare come questa libertà sia in realtà fortemente limitata: secondo il dato letterale l'esercizio dell'attività sportiva dovrebbe essere pienamente libero, tuttavia, è tale solamente quando viene svolta come impiego del tempo libero; infatti, si ricorda che gli sportivi sono legati a una società e alla rispettiva Federazione attraverso il tesseramento che, dunque, li vincola al rispetto degli Statuti e dei regolamenti federali. Tuttavia, in dottrina c'è chi ritiene che tale libertà costituisca un diritto della personalità, e quindi inviolabile. Vedi Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.130-131.

Sulla base dell'art.2 ne deriva l'applicazione dell'art.4, comma 1, L.91/1981, secondo il quale il rapporto del professionista *"si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria della prestazione sportiva, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate".*

Se ne deduce che tale normativa è applicabile solamente agli sportivi professionisti che sono individuati sulla base di requisiti oggettivi (onerosità e continuità della prestazione) e uno soggettivo (potere di qualificazione della singola Federazione); quindi la scelta è chiaramente per la subordinazione. Per esclusione, invece, sono considerati dilettanti gli sportivi che non possiedono tali caratteristiche. Tuttavia è qui che si apre la questione controversa: il carattere della onerosità e della continuità è ravvisabile anche nelle prestazioni sportive di alcuni dilettanti (c.d. professionismo di fatto, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), quindi il vero discrimine consiste nella qualificazione dell'attività sportiva come professionistica da parte della singola Federazione[227]. Dunque, l'interrogativo che sorge, e che la stessa giurisprudenza nazionale si è posta, è perché discriminare l'atleta dilettantista da quello professionista sulla base di un mero aspetto formale[228]. A tal proposito in dottrina si ritiene che al carattere continuativo andrebbe sostituito quello della prevalenza, ossia l'attività sportiva è quella prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale lo sportivo ricava un reddito[229].

Vale dunque la pena soffermarsi sul potere di qualificazione delle Federazioni sportive nazionali. Come anticipato, il legislatore statale ha rimesso a queste ultime la facoltà di scegliere se istituire all'interno della rispettiva disciplina di competenza il settore

---

[227] Cantamessa, Undici temi dello sport professionistico a squadre, Milano, 2017, p.27.

[228] Tribunale di Pescara, ordinanza 18 ottobre 2001, in Foro it., 2002, p.897, *" la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via porrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante"*; Tar Lazio, sezione terza, 15 dicembre 2003, n. 4103, in www.giustizia-amministrativa.it., secondo il quale riferendosi al basket femminile, *"appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'art.2 per l'attività professionistica".*

[229] Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. ita. di dir. del lav., 1983, p.708.

professionistico, in assenza del quale l'attività sportiva sarà ritenuta dilettantistica[230]. Tale potere è confermato dal regolamento del CONI, "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite", il quale prevede alcune condizioni affinché possa istituirsi il settore professionistico, sulla base di quanto disposto dal d.lgs.242/1999[231]; si tratta della notevole rilevanza economica dell'attività sportiva e il riconoscimento dell'attività come professionistica da parte delle rispettive Federazioni internazionali[232]. Si aggiunge, poi, che le società sportive dovranno assumere la forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l) per poter concludere contratti con sportivi professionisti[233].

In questo modo sono stati sottratti dall'applicazione della normativa speciale una serie di casi di c.d. professionismo di fatto o dilettantismo retribuito, sostanzialmente analoghi al professionismo relativamente alla attuazione concreta del rapporto di lavoro, ai quali invece si applica la disciplina codicistica generale sul lavoro subordinato (art.2094 e ss.)[234]. Si tratta di atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso, ricavando dell'attività agonistica il principale sostentamento[235]. A titolo esemplificativo, si può considerare un atleta di pallavolo e un calciatore, entrambi militanti in un campionato di serie A: ambedue svolgono la propria attività in maniera onerosa e continuativa, sottostando al potere direttivo della società con cui sono tesserati, dovendo rispettare orari e impegni relativi alle gare e agli allenamenti. Tuttavia, essi sono inquadrati dal punto di vista

---

[230] Questo potere è stato esercitato fino ad oggi soltanto da sei Federazioni (calcio, basket, golf, ciclismo, pugilato e motociclismo). Ad oggi però, la Federazione Motociclistica Italiana e la Federazione Pugilistica Italiana hanno ristabilito, per ragioni di convenienza economica, solamente il settore dilettantistico. Vedi Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.86-87.

[231] Art.5, lett.d, d.lgs.242/1999, affida al CONI il compito di stabilire *"in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica".*

[232] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.134.

[233] Art.10, L.91/1981

[234] Realmonte, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Rivista di diritto sportivo, 1997, 3, p.373. L'A. parla di un *"anomalia all'interno della legislazione lavoristica".*

[235] Dentici, Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e dir.priv., 4, 2009, p.1059.

giuridico in maniera differente: al calciatore si applicherà la L.91/81, mentre per il pallavolista non è prevista una disciplina particolare, rimanendo pertanto in una specie di "limbo giuridico", tuttalpiù applicandosi la disciplina codicistica[236]. In merito, si sono sviluppati alcuni orientamenti favorevoli ad estendere l'applicazione della normativa speciale anche ai "professionisti di fatto"[237] ; tuttavia, si preferisce la tesi che resta ancorata al dato letterale della L.91/81, sulla base anche del divieto di estensione in via analogica della norma speciale ex art.14 delle preleggi[238], applicando dunque a questi ultimi l'ordinaria disciplina giuslavorista[239];.

Questo potere spettante alle Federazioni, nonostante preservi l'autonomia dell'ordinamento sportivo, è stato molto criticato da parte della dottrina che ha parlato di categoria chiusa[240]del professionismo sportivo, dipendente esclusivamente dalla volontà della Federazione sportiva nazionale[241]; non solo, si parla anche di rinvio in bianco da parte del legislatore alle Federazioni, che hanno quindi pieno arbitrio[242], come se si trattasse di un vero e proprio potere di natura amministrativa[243].

Il problema della qualificazione spettante alle Federazioni si ricollega inoltre al rapporto intercorrente tra ordinamento statale e ordinamento sportivo; nonostante l'autonomia di cui quest'ultimo gode, rimane pur sempre un ordinamento di carattere settoriale, e quindi deve sottostare a determinati limiti derivanti dall'ordinamento

---

[236] La dottrina parla di *" limbo giuridico o spazio vuoto di diritto"* per gli atleti dilettanti. Vedi Bellavista, Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997, 3-4, p. 525.

[237] Realmonte, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Rivista di diritto sportivo, 1997, 3, p.374; Musumarra, La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza nella giurisprudenza comunitaria, in Riv.dir.econ.sport., 2017, 3, p.42; Tosi, Sport e diritto del lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 2006, XI, 3, p.721 e ss.

[238] In giurisprudenza vedi Corte App. Roma, 8 giugno 2005; in dottrina si ricorda Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, p. 97 e ss.

[239] Cass.Pen.n.9559/2016, che sostiene la tesi sulla fedeltà al dato letterale.

[240] Realmonte, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Rivista di diritto sportivo, 1997, 3, p.373.

[241] Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, p. 99: *"se alle disposizioni federali si riconoscesse valore vincolante quanto alla qualificazione dei rapporti tra sportivi e società, si finirebbe per consentire all'autonomia privata […] di qualificare il tipo contrattuale, sottraendo rapporti di natura sostanzialmente lavoristica alla tutela ad essi apprestata dall'ordinamento giuridico".*

[242] Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2014.

[243] Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, XXI, 1, p.46.

generale statale; in particolare, secondo Tosi *"il diritto del lavoro non può accettare l'idea che l'accesso alla disciplina speciale stabilita dall'ordinamento statale sia rimesso al mero arbitrio dei soggetti dell'ordinamento sportivo"*[244]. Difatti, a prescindere dalla qualifica di professionista o dilettante, lo sportivo rimane pur sempre un lavoratore per l'ordinamento statale, quindi gode della piena tutela prevista da quest'ultimo.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale prevede la propria competenza in ambito sportivo in base all'art.165 del Trattato di Lisbona del 2007, sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale ha demandato all'Ue il compito di sviluppare la dimensione europea dello sport, incentivando e sostenendo le iniziative degli Stati membri in ambito di politica dello sport[245]. A conferma dell'interesse maturato dalle istituzioni comunitarie per il fenomeno sportivo, si ricorda anche il Libro Bianco dell'11 luglio 2007, nel quale lo sport viene definito come *"un fenomeno sociale ed economico di importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione Europea"*.

In particolare, l'attività sportiva è assoggettata al diritto comunitario sulla base dell'art.2 del Trattato CE[246], ossia quando l'attività sportiva è configurabile come attività economica.

Per la Corte, dunque, è irrilevante che l'attività sportiva venga identificata a livello nazionale come professionistica o dilettantistica, ciò che conta è la natura economica dell'attività svolta dallo sportivo[247]. In tal caso, lo sportivo verrà identificato come lavoratore a tutti gli effetti, sarà quindi applicabile la relativa disciplina. A livello comunitario, quindi, sembra essere superata l'anacronistica distinzione tra professionismo e dilettantismo, ritenendo che qualunque attività sportiva retribuita sia configurabile come attività economica ex art.2 Trattato CE.

---

[244] Tosi, Sport e diritto del lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 2006, XI, 3, p.720, cit.
[245] Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2014.
[246] Trattato di Roma del 25 marzo 1957.
[247] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.138.

Inoltre, la Corte chiarisce che, ai fini della qualificazione di un atleta come professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte dell'obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata, come attività principale[248]. Dunque, per la Corte valgono criteri sostanziali, e non formali[249].

Pertanto, anche l'ente dilettantistico, di cui l'atleta fa parte, verrà considerato quale impresa in ambito comunitario (e non ente no profit), in quanto per la Commissione Europea qualsiasi partecipazione agli scambi economici attraverso l'offerta di beni e di servizi costituisce un'impresa, indipendentemente dalla volontà di profitto[250]. Difatti, la ricerca del profitto è una concezione tipica del codice civile, mentre per il diritto comunitario è considerata impresa qualunque entità che svolga attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica o dalle modalità di finanziamento. Ne deriva che non sia ammissibile una differenziazione di trattamento tra enti professionistici ed enti dilettantistici laddove questi ultimi svolgano attività sostanzialmente economica[251].

Questo orientamento della Corte si sviluppa negli anni Settanta, a partire dalla sentenza Walrave (CGUE, 12 dicembre 1974, n.36/74), con la quale la Corte di Giustizia afferma che l'attività sportiva configurabile come attività economica ai sensi dell'art.2 del Trattato, è disciplinata dal diritto comunitario. Laddove tale attività presenti i caratteri della prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione di servizi retribuita, si applicheranno gli artt.39-42 del Trattato, sulla libertà di circolazione dei lavoratori, e gli artt.49-55, sulla libertà di erogazione di servizi[252].

Mentre con le successive sentenze Donà (CGUE, 14 luglio 1976, n.13/76) e Bosman (CGUE, 15 dicembre 1995, n.415/93) si afferma il principio secondo cui la nozione comunitaria di lavoratore sportivo prescinde dalla qualificazione nazionale di

---

[248] CGUE, 23 aprile 1991, C-41/90, Klaus Hofner and Fritz Elser c. Macroton Gmb H ECR, in http://eur-lex.europa.eu.

[249] CGUE, 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, Christel Deliege c. Ligue Francophone de Judo et discipliness assocciess ASBL e a, in http://eur-lex.europa.eu.

[250] Commissione CEE, 24 ottobre 1992, 92/521/CEE, in http://eur-lex.europa.eu.

[251] Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2014.

[252] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.149-150.

professionista o dilettantista; ciò che rileva è che l'attività sia resa sotto la direzione di altri, in cambio di una remunerazione e che sia un'attività non marginale o accessoria[253]. Queste sentenze hanno poi acquisito rilevanza in tema di libertà di circolazione dei lavoratori sportivi, prevedendo che, anche in ambito sportivo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, vige il divieto di discriminazione per motivi inerenti la cittadinanza[254].

Tali principi sono poi ribaditi nelle sentenze Deliege (CGUE, 11 aprile 2000, n. 51/96 e n. 191/97) e Lethonen (CGUE, 13 aprile 2000, n.176/96). Nel primo caso è considerato irrilevante la qualificazione dell'atleta di judo come dilettante, e la sua attività sportiva viene ricompresa tra le prestazioni di servizi ex art.49 del Trattato. Nel secondo caso, invece, relativo a un atleta di basket professionista, si conferma la nozione di lavoratore sportivo a livello comunitario. In entrambe le sentenze si cerca dunque di trovare un punto di equilibrio tra l'autonomia degli ordinamenti sportivi e l'assoggettabilità all'ordinamento comunitario dell'attività sportiva quando questa risulti essere un'attività economica[255].

Infine, si citano le sentenze Meca-Medina (CGUE, 18 luglio 2006, n. 519/04) e Piau (Trib.europ., 26 gennaio 2005, n.193/02), sempre a conferma di quanto affermato precedentemente.

La distinzione tra professionismo e dilettantismo si ricollega, inoltre, al diverso trattamento giuridico di enti che svolgono attività sportiva con le medesime caratteristiche ma con qualificazione federale differente. Difatti, si esonerano gli enti sportivi dilettantistici dal concludere formalmente contratti di lavoro subordinato con gli atleti dilettanti, esentandoli di conseguenza dai doveri civilistici e tributari; consentendogli, invece, di utilizzare espedienti, come atipiche forme di monetizzazione ed elusivi rimborsi spese, per celare dei veri e propri compensi per l'attività sportiva svolta. Se ne deduce che, per gli enti sportivi dilettantistici questa

[253] Dentici, Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e dir.priv., 4, 2009, p.1059.
[254] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.150.
[255] Musumarra, La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza nella giurisprudenza comunitaria, in Riv.dir.econ.sport., 2017, 3, p.44.

distinzione può risultare addirittura favorevole e vantaggiosa. Inoltre, si menziona l'art.61, commi 1 e 3, d.lgs.276/2003, secondo il quale gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esonerati dal ricorso al contratto di lavoro a progetto per le collaborazioni anche coordinate, continuative e personali. Infatti, tutti i regolamenti federali prevedono che l'atleta dilettante non riceva alcuna remunerazione economica né alcun vantaggio materiale come corrispettivo dell'esercizio dell'attività sportiva, eccetto il rimborso delle spese sostenute. Ci sono invece disposizioni regolamentari federali che addirittura vietano agli enti sportivi dilettantistici di concludere qualsiasi tipo di accordo economico con i loro atleti, favorendo dunque retribuzioni in nero[256]. Se ne deduce un evidente contrasto con i principi generali di diritto del lavoro, anche di rango costituzionale; difatti una Repubblica fondata sul lavoro (art.1, Cost.) non può tollerare che un'associazione privata, ossia la federazione, vieti la conclusione di contratti di lavoro sulla base di una concezione anacronistica di olimpismo[257].

Proseguendo oltre, si va ora ad individuare la disciplina del contratto di prestazione sportiva dilettantistica.

Innanzitutto, si ribadisce come la categoria dei dilettanti viene individuata quasi esclusivamente in negativo, ossia, vi rientrano tutti coloro che non sono professionisti sulla base dell'art.2, L.91/1981[258]. Difatti, né la legge sul professionismo, né il CONI hanno stabilito un criterio discretivo, nonostante l'art.6, comma 4, lett.d, Statuto CONI demandasse al Consiglio Nazionale il compito di fissare *"in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica".*

---

[256] Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2014.
[257] Indraccolo, Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, Napoli, 2008, p.119.
[258] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.186-187.

In ogni caso, i dilettanti diventano soggetti dell'ordinamento sportivo mediante il tesseramento, allo stesso modo degli sportivi professionisti. Con il tesseramento si instaura un doppio rapporto di natura associativa con comunione di scopo, uno tra atleta e società sportiva, l'altro tra atleta e Federazione. Di conseguenza il dilettante dovrà conformarsi ai regolamenti federali e societari, rispettando determinati obblighi, tra cui quello di non svolgere la propria prestazione sportiva a vantaggio di altri soggetti affiliati[259] (c.d. vincolo sportivo, di cui si parlerà nei successivi paragrafi).

Come sopra detto, il dilettantismo non gode di una disciplina specifica, eccetto per alcuni aspetti come le agevolazioni fiscali previste dall'art.67, comma 1, lett.m del TUIR[260], concernente i "redditi diversi", di cui si è trattato nel capitolo 2, al paragrafo 4, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Dunque, sono stati inseriti nella categoria dei redditi diversi *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi (...) erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine, degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".* Tali somme sono assoggettate a un trattamento fiscale agevolato ex art.69, comma 2, TUIR, sulla base del quale le somme percepite, al netto delle spese effettuate, che non superino la soglia di 10.000 euro, sono esenti da tassazione, in quanto non vanno a costituire reddito d'imposta. Per le somme che superino i 10.000 euro si applicherà la ritenuta a titolo di imposta o la ritenuta a titolo di acconto[261].

In sintesi, dato che l'inserimento di tali compensi tra i redditi diversi comporta l'esenzione dal versamento di contributi previdenziali, si realizzerebbe una illegittima

---

[259] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.187-188.

[260] Come modificato dalla L.342/2000.

[261] Disciplinati dall' art.25, L.133/1999, interpretato sulla base dell'art.1, comma 367, lett. a e b, L.205/2017, il quale ha modificato la soglia di esenzione da 7.500 a 10.000 euro, andando dunque ad incidere proporzionalmente sulle soglie previste per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta (fino a 30.658,28 euro) e della ritenuta a titolo di acconto (oltre la soglia di 30.658, 28 euro).

discriminazione per gli sportivi che svolgono attività sportiva dilettantistica, in quanto si può considerare violazione dell'art.38, Cost., relativo alla tutela dei lavoratori in caso di vecchiaia o perdita involontaria del lavoro.

Tuttavia, è necessario individuare cosa si intenda per "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche". In primis, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, con Risoluzione n.34/E 2001, affermando che la normativa si riferisce a chi svolge attività inerenti la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico e a chi opera direttamente sul campo di gioco. Sono quindi esclusi coloro che partecipano alla fase precedente dell'evento sportivo, come i preparatori atletici e gli istruttori. Secondo tale interpretazione, ne deriva dunque una portata applicativa più limitata rispetto alla portata legislativa[262].

Di conseguenza, sul punto è intervenuto il D.L. 207/2002, convertito in L. 14/2009, che all'art.35, comma 5 ha precisato che in tale categoria rientrano le attività inerenti *"la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica",* ampliando la categoria dei soggetti destinatari della normativa.

Inoltre, si ricorda che l'art.90, comma 3, L.289/2002 ha previsto che il trattamento agevolativo sia applicabile anche ai compensi percepiti nell'ambito di *"rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".* Tali collaborazioni dovranno avere determinati requisiti, come precisa l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 21/E 2003, ossia assenza di subordinazione, continuità nel tempo, inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione economica del committente, coordinamento con il committente, estraneità della prestazione all'arte o alla professione del prestatore, ossia alla sua attività abituale. Infine deve essere resa a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche.

In conclusione, saranno quindi escluse dal trattamento agevolativo le prestazioni di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, quelle rese da sportivi dilettanti

[262] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, pp.180-183.

in manifestazioni sportive professionistiche o da sportivi professionisti in manifestazioni sportive dilettantistiche, e le prestazioni a carattere amministrativo gestionale di natura professionale[263].

Anche la normativa nazionale, infine, ha previsto un'eccezione al *discrimen* attività professionistica-dilettantistica, come già anticipato dal diritto comunitario. Si tratta dell'art.22, comma 5 bis, della Legge n.189/2002, il quale stabilisce che il requisito necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di carattere sportivo, consiste nello svolgimento di *"un'attività sportiva professionistica o comunque retribuita".* La disposizione costituisce quindi un espresso riferimento al dilettantismo retribuito, di cui si tratterà meglio nel successivo paragrafo, e dell'equiparazione di questo al professionismo[264].

2. Il professionismo di fatto

Come anticipato nel paragrafo precedente, all'interno della dicotomia professionismo-dilettantismo si è inserita una figura intermedia che viene individuata con la nozione di professionista di fatto o dilettante retribuito. Tale nozione non ha una fonte normativa ma è il frutto dell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. Nell'epoca più recente, infatti, con lo sviluppo della spettacolarizzazione e della commercializzazione di sport considerati minori, come ad esempio la pallavolo, anche all'interno delle discipline sportive qualificate solo a livello dilettantistico, sono nate figure di sportivi i quali hanno fatto dell'attività sportiva l'unica o la principale fonte di reddito. Dunque, con tale nozione si identificano gli atleti che, nonostante siano inseriti all'interno di una Federazione che riconosce solo il settore dilettantistico, traggono il loro reddito, in tutto o in gran parte, dallo svolgimento della pratica sportiva. Inoltre, vi rientrano coloro che, anche se facenti parte di una Federazione che

[263] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.183.
[264] Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2014.

riconosce il settore professionistico, militano in categorie considerate dilettantistiche[265].

Di fatto, accade che gli atleti dilettanti oppure quelli operanti in categorie dilettantistiche percepiscano compensi periodici, qualificati formalmente come rimborsi spese, i quali in realtà costituiscono il corrispettivo per l'impegno assunto dall'atleta per la stagione sportiva. Dunque, quella che loro svolgono può essere considerata di fatto una prestazione di lavoro sportivo a cui corrisponde una retribuzione, normalmente individuata da un accordo scritto, paragonabile a un accordo contrattuale, oppure da accordi solo verbali, al fine di eludere le relative conseguenze fiscali[266]. Tuttavia, nonostante tale fenomeno rientri a tutti gli effetti nell'ambito del lavoro sportivo, la sua regolamentazione è stata sottratta dell'ambito di applicazione della L.91/1981, sulla base dell'assenza di un mero requisito formale, ossia la qualificazione di attività professionistica da parte della rispettiva Federazione ex art.2, L.91/1981, analizzata nel paragrafo precedente. Accade infatti che atleti appartenenti a Federazioni prive del settore professionistico o militanti in categorie dilettantistiche fruiscano di trattamenti diversi, nonostante percepiscano somme di denaro, anche più elevate di quelle percepite da alcuni professionisti, nello svolgimento di prestazioni identiche a quelle svolte dai professionisti[267].

La normativa speciale sopra citata è stata infatti oggetto di critiche da parte sia della dottrina che della giurisprudenza italiana, secondo le quali prevale la necessità di guardare al rapporto concreto che intercorre tra atleta e società, piuttosto che a quello formale collegato alla presenza del requisito della qualificazione; ne deriverebbe l'irrilevanza della distinzione tra professionismo e dilettantismo quando la prestazione sportiva si mostra di fatto analoga[268]. Bisognerebbe quindi prendere come parametro

---

[265] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.89. Si nota come la figura del professionista di fatto si sia sviluppata anche nel resto dell'Europa dove prende il nome di *shamateur* o *scheinamateur*.

[266] Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, p.5.

[267] Tognon, Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti, in Riv. Giuslavoristi.it, 2005, pp.9-10.

[268] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.90.

di valutazione, non il requisito formale della qualificazione, bensì il requisito concreto della economicità della prestazione, da cui deriva l'esistenza di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, caratterizzato dalla remunerazione della prestazione sportiva a fronte di impegni e obblighi in sostanza identici a quelli del professionista[269].

A sostegno di questa tesi, si ricordano alcune decisioni di giudici nazionali. Tra le più importanti, l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 2001[270], su ricorso del pallanuotista straniero G.H. Paz contro i regolamenti della F.I.N., nella quale si legge che, sulla base del principio di non discriminazione, *"la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via porrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante"*. Se ne deduce la necessità di guardare al dato concreto, relativo alle modalità di svolgimento della prestazione, piuttosto che a quello formale della qualificazione federale.

Ancora, il Tribunale di Verona, con ordinanza 23 luglio del 2002, a seguito del ricorso presentato dal pallavolista cubano Moya, afferma che *"seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente prestano la loro attività in favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro, la cui esatta natura, autonoma o subordinata, è irrilevante nel presente giudizio".*

Si ricorda poi la sentenza del Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, del 2003, che ha qualificato il rapporto tra il calciatore dilettante e la società quale rapporto di lavoro sportivo, vietato dall'allora vigente art.94 bis delle NOIF, ma *"non per questo nullo nell'ordinamento giuridico statale".* Il tribunale ha dunque considerato prevalente la volontà dei contraenti rispetto alla invalidità del negozio contrattuale sulla base delle norme regolamentari interne alla Federazione.

Infine, già la Corte Costituzionale, con sentenza n.115 del 1994, aveva previsto che *"allorquando il contenuto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento* -

[269] Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2004, p.62.
[270] Trib. Pescara, 18 ottobre 2001, in Foro it., 2002, 1, p.897 e ss.

eventualmente in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato – siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto".

In sintesi, ad oggi, sono diversamente disciplinate, dal punto di vista giuridico, prestazioni sportive che di fatto hanno contenuto analogo. Ciò non toglie che per l'ordinamento statale anche il professionista di fatto meriti una tutela e, per questo motivo, a causa della impossibilità di applicare la legge 91/1981 sulla base del dato testuale dell'art.2 e del divieto di applicazione analogica per le leggi speciali ex art.14 preleggi, si ricorrerà alla disciplina giuslavorista ordinaria. Tuttavia, come visto in precedenza, ne deriva una disparità di trattamento da cui sorgono casi di indubbia discriminazione.

In conclusione, si aggiunge che, oltre la figura del professionista di fatto, in dottrina si è diffusa una terza soluzione, consistente nell'introdurre la figura dei semi-professionisti, a cui sarebbe applicabile la L.91/1981[271].

Prima di soffermarci sul professionismo femminile e le relative tutele in ambito sportivo, si analizza la prestazione sportiva del professionista di fatto.

Innanzitutto, si nota come il professionista legale goda di una tutela meno intensa di quella garantita dal diritto comune del lavoro. Infatti, secondo l'art.4, L.91/1981, non risulta applicabile, ai rapporti tra società e sportivi professionisti, l'art.18, Statuto dei Lavoratori, relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro; gli artt.1-3 della legge sui licenziamenti individuali (intimazione per iscritto e per giusta causa); né la normativa sulla disciplina del contratto a termine (l.230/1962). Mentre la tutela dello sportivo dilettante si mostra analoga a quella di ogni lavoratore[272].

Inoltre, mentre per il professionista il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo alcune eccezioni di autonomia ex art.3, L.91/1981, per il dilettante non vi è alcuna presunzione ma il rapporto di lavoro potrà essere ugualmente autonomo o subordinato. In tal caso, l'eventuale richiesta economica dell'atleta

[271] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.190.
[272] Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, pp.7-8.

dilettante, nella lite contro la società per cui è tesserato, dovrà fondarsi sulla dimostrazione da parte dell'atleta dell'esistenza di un accordo contrattuale, verbale o scritto, variamente qualificabile, e della sussistenza del relativo rapporto. Una volta che l'atleta abbia dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, la sua prestazione sportiva si presumerà onerosa; di conseguenza, spetterà alla società sportiva dimostrare la gratuità dall'attività, derivante eventualmente dal carattere di volontariato dell'attività svolta dall'atleta[273].

Dunque, a causa della mancanza di una disciplina speciale per il professionismo di fatto, in caso di controversia relativa al rapporto di lavoro instauratosi tra dilettante e società sportiva, tale rapporto potrà essere accertato giudizialmente quando verranno dimostrati determinati elementi tipici della prestazione subordinata: la continuità della prestazione (rispetto degli orari relativi agli allenamenti e alle partite nello svolgimento dell'attività agonistica) ; lo stabile inserimento dell'atleta nell'organizzazione della associazione sportiva (attraverso il tesseramento); la costante sottoposizione alle direttive della società (rispetto delle disposizioni impartite da dirigenti e tecnici; soggezione alle sanzioni disciplinari irrogate durante le gare del campionato); la corresponsione all'atleta di una somma versata mensilmente (a prescindere dal nome formalmente utilizzato, come compenso o rimborso)[274].

Quindi, in presenza dei suddetti requisiti, l'atleta che non presta la propria attività occasionalmente o per mero volontariato, avrà il diritto ad essere retribuito, nonostante la mancanza di un accordo contrattuale scritto, che potrà comunque desumersi dall'atto

[273] Cass.civ., sez.lav., 20 febbraio 1990, n.1236, in Giust.civ. Mass., 1990,1; La Torre, Una sentenza "Pilato" del Tribunale di Milano sul lavoro sportivo dilettantistico, Nota a sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro- del 24 marzo 2010, n.1302, in Giustiziasportiva.it, 2, 2010, p. 82 che cita Cass.civ., sez.lav., 20 febbraio 2006, n. 3602; nel caso di specie si discute sulla natura della prestazione sportiva svolta da un allenatore dilettante a favore di una associazione sportiva dilettantistica. Mentre il ricorrente, ossia l'allenatore, intende dimostrare la natura subordinata del rapporto lavorativo, l'associazione sportiva si difende eccependo la gratuità della prestazione dell'allenatore.

[274] Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, pp.9-10; La Torre, Una sentenza "Pilato" del Tribunale di Milano sul lavoro sportivo dilettantistico, Nota a sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro- del 24 marzo 2010, n.1302, in Giustiziasportiva.it, 2, 2010, p.82 che cita Cass.civ., sez.lav., 8 febbraio 2010, n.2728 e Cass.civ., sez.lav., 19 aprile 2010, n. 9251.

di tesseramento, che dunque crea un vincolo non solo per l'atleta ma anche per la società.

In merito, la giurisprudenza ribadisce come la qualificazione data dalle parti al rapporto contrattuale non è rilevante quando ad essa non corrisponde lo svolgimento concreto della prestazione. Per essere più chiari, se il rapporto contrattuale viene definito dalle parti di natura autonoma, ma nello svolgimento concreto della prestazione vi sono caratteri di subordinazione, il rapporto verrà considerato di natura subordinata. Indici della natura subordinata sono, in primis, l'assoggettamento alle altrui direttive; si aggiungono poi altri criteri come la collaborazione sistematica e non occasionale, il rispetto di orari prefissati, il versamento periodico di una somma di denaro quale retribuzione per l'attività svolta[275].

Allo stesso modo, l'atleta dilettante avrà diritto a ricevere il compenso anche quando si tratta di dimostrare il rapporto di lavoro di natura autonoma. In tal caso, l'atleta dovrà dimostrare non solo l'esistenza dell'accordo contrattuale con la società ma anche la pattuizione del compenso, in quanto non vi è alcuna presunzione di onerosità come quando viene dimostrato il rapporto di lavoro subordinato[276].

Infine, nel caso in cui venga accertato il diritto dell'atleta dilettante a ricevere il compenso ma è dubbia la quantificazione perché non pattuita precedentemente, si applicherà il principio di ciò che accade nella maggior parte dei casi (*id quod plerumque accidit*), quindi, delle somme normalmente versate per un atleta con caratteristiche analoghe[277].

Come si può denotare da quanto detto sopra, il professionista di fatto può agire in giudizio per la difesa dei propri diritti economici senza dover adire prioritariamente il giudice sportivo. Dunque, non è assoggettato al vincolo di giustizia sportiva e alla clausola compromissoria che devolve la risoluzione delle controversie al giudice sportivo. Ciò deriva dall'inciso di cui all'art.3, comma 1, L.280/2003, che prevede la

---

[275] Cassaz.civ., sez.lav., 19 novembre 1998, n.11711, in Giust.civ.Mass. 1998, 2393.

[276] Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, pp.10-11.

[277] Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, p.11.

competenza del giudice ordinario nelle controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Mentre, l'inapplicabilità della clausola compromissoria prevista sempre all'art.3, comma 1, L.280/2003, deriva dal fatto che essa non sia prevista in alcuna legge e in alcun accordo collettivo (solo per il professionismo); quindi l'eventuale inserimento di suddetta clausola in un contratto individuale è nullo ai sensi degli art.5, L.533/1973 e 412 ter, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che può essere adito direttamente il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro[278].

A titolo esemplificativo, la FIPAV, dopo aver previsto una clausola compromissoria di rimessione al giudizio di un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia, comprese quelle relative ai rapporti economici tra atleti e società (art.57, Statuto previgente), nella più recente versione dello Statuto ha eliminato ogni riferimento ad una clausola compromissoria, lasciando dunque la risoluzione delle controversie di natura economica al giudice nazionale.

Ulteriori differenze relative al trattamento giuridico dei professionisti di fatto rispetto ai professionisti legali riguardano la mancanza di garanzie come la obbligatorietà della forma scritta *ad substantiam* del contratto di lavoro, l'obbligo di deposito del contratto presso la Federazione di appartenenza e la sostituzione automatica di clausole peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto tipo.

Una questione rilevante riguarda la tutela, o meglio, la mancanza di tutele dal punto di vista sanitario, assistenziale e previdenziale per il professionista di fatto, diversamente da quanto previsto per il professionista legale.

Dal punto di vista della tutela sanitaria, il D.M. 24 aprile 2013 prevede per i dilettanti che esercitano attività agonistica semplicemente l'obbligo di sottoporsi a un controllo medico annuale attraverso il quale viene rilasciato un certificato di idoneità alla pratica

[278] De Silvestri, Il lavoro nello sport dilettantistico, in Giustiziasportiva.it, 2006; La Torre, Una sentenza "Pilato" del Tribunale di Milano sul lavoro sportivo dilettantistico, Nota a sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro- del 24 marzo 2010, n.1302, in Giustiziasportiva.it, 2, 2010, pp.80-81, in cui si ribadisce che la clausola compromissoria, per essere valida ed efficace, deve essere approvata per iscritto; ciò avviene nei rapporti di lavoro professionistico dove detta clausola è prevista per legge (art.4, l.91/1981) e dai contratti collettivi, mentre non è possibile nei rapporti di lavoro dilettantistico dove non si prevede nulla in merito. Tale ratio è inoltre confermata dal legislatore che in tema di controversie di lavoro, riconosce la possibile deducibilità in arbitrato solo se prevista dalla legge o dagli accordi collettivi (art.806, c.2., c.p.c.; art. 412-ter c.p.c.).

sportiva da parte del medico, a conferma di quanto previsto dall'art.2 della L.1099/1971, "Tutela sanitaria delle attività sportive". Mentre per i professionisti, l'art.7 della L.91/1981 parla di controlli medici periodici che la società sportiva di appartenenza dell'atleta deve effettuare. In più, per ogni atleta professionista viene istituita una scheda sanitaria al fine di garantire un continuo monitoraggio delle condizioni di salute dell'atleta. Si aggiunge poi l'applicazione dell'art.2087 c.c. relativo agli obblighi da parte dell'imprenditore, in questo caso la società sportiva, di tutelare l'integrità fisica dei propri prestatori di lavoro, ossia gli sportivi, e l'applicazione della normativa antidoping (L.376/2000)[279].

Per quanto riguarda la tutela assicurativa e previdenziale, la mancanza di garanzie deriva dal fatto che le indennità, i compensi e i rimborsi spese, costituenti la retribuzione del dilettante, sono collocati tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR. Di conseguenza, non essendo collocati tra i redditi di lavoro, viene esclusa la competenza sia dell'INAIL, relativa alla tutela assicurativa, sia dell'INPS, relativa alla tutela previdenziale.

In merito è intervenuto il Decreto della Presidenza del Consiglio del 3 novembre 2010, il cui art.3 stabilisce che le Federazioni Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono obbligati a stipulare un'assicurazione nell'interesse dei propri sportivi dilettanti. Tuttavia, gli atleti sono coperti dall'assicurazione solamente quando l'infortunio o la morte avvengano durante o a causa dell'esercizio dell'attività sportiva[280]. Diversamente, i professionisti sono assicurati anche per le conseguenze derivanti da malattie professionali.

Infine, per quanto riguarda la tutela previdenziale, questa viene esclusa non solo dall'INPS ma anche dall'ENPALS[281]. Il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2015 ha stabilito quali figure rientrano nella categoria dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori

[279] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.181-183.
[280] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.185.
[281] Con la L.214/2011 tale ente è stato soppresso e le sue funzioni sono passate all'INPS.

dello spettacolo, e tra questi non sono annoverati gli atleti dilettanti; diversamente avviene per gli sportivi professionisti che grazie all'art.9 della L.91/1981 godono dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'ENPALS. Tuttavia, questo diverso trattamento si mostra essere discriminatorio per i professionisti di fatto, e, non solo, è anche in contrasto con alcuni principi costituzionali in tema di tutela del lavoratore, tra cui l'art.38 Cost[282]. Per questo motivo, una parte della dottrina sostiene che tale assicurazione debba essere estesa anche agli sportivi dilettanti quando essi siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva[283]; evidenziando dunque la prevalenza della sostanza sulla forma, e quindi della rilevanza del parametro della economicità della prestazione piuttosto che quello della qualificazione professionistica da parte della Federazione.

Riportando un caso emblematico di professionismo di fatto, ad oggi si può fare sicuramente riferimento allo sport della pallavolo praticato ad alti livelli. Nonostante il grande impegno manifestato dalle Leghe e dalle società consorziate, il sistema pallavolistico si mostra obsoleto e incapace di garantire una adeguata tutela ai diritti dei tesserati, ancora formalmente qualificati come dilettanti ma che di fatto sono veri e propri professionisti.

Una questione fondamentale riguarda la mancanza di tutele sanitarie, assicurative e previdenziali. Per far fronte a questa problematiche, si è proposto di costituire enti associativi nazionali di categoria aventi scopo assistenziale e non lucrativo[284]. Ciò ha avuto seguito con un tentativo di associazionismo manifestato dalle atlete di pallavolo di serie A e dagli allenatori delle squadre di pallavolo maschile di serie A1 e A2. La soluzione dell'associazionismo è inoltre confermata dall'art.65, n.7, Statuto Fipav, il quale dispone che *"Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con*

---

[282] Art.38 Cost., *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (...).*
[283] Liotta-Santoro, in Lezioni di Diritto Sportivo, Milano, 2018, p.173.
[284] Ongaro, La linea di confine tra professionismo e dilettantismo: quale futuro per la pallavolo italiana?, in www.sportbusinessmanagment.it.

regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento".

Un'altra soluzione per far fronte alle disparità di trattamento economico dei professionisti di fatto, e quindi dei pallavolisti stessi, sarebbe quella di predisporre delle regole federali generali concernenti la forma e il contenuto degli accordi stipulati tra società dilettantistiche e atleti dilettanti. Ulteriore attenzione dovrebbe poi essere rivolta al sistema sanzionatorio previsto per gli inadempimenti negoziali da parte dei sodalizi[285].

In merito al rapporto contrattuale che si instaura tra dilettante e associazione o società sportiva dilettantistica ho raccolto alcune opinioni da parte di giocatori e allenatori operanti nel settore della pallavolo. In particolare, ho rivolto alcune domande: " Cosa ne pensa in merito alla modalità di regolamentazione del rapporto lavorativo che si instaura tra dilettante e società sportiva dilettantistica? Si ritiene abbastanza tutelato dalle normative in merito, soprattutto in caso di inadempienza da parte del sodalizio sportivo per mancato pagamento del compenso? Se no, cosa cambierebbe?

Claudia Pirani, ex giocatrice di serie A, ha risposto così: *"bisognerebbe trovare una forma contrattuale specifica per lo sport che non penalizza né gli atleti, attraverso il dimezzamento degli stipendi, né le società sportive, attraverso il raddoppiamento dei costi; una soluzione potrebbe essere una forma contrattuale simile al contratto di apprendistato".*

Andrea Asta, attuale allenatore della serie B maschile, GEETIT Pallavolo Bologna, in merito ritiene che*: "Il valore dei contratti stipulati come accordi tra privati è piuttosto discutibile e spesso questi contratti non vengono neanche proposti/ firmati, rimanendo quindi dei semplici accordi verbali. Purtroppo la tutela delle figure tecniche sportive, seppur dilettanti, non garantisce alcuna vera tutela di percepire quanto pattuito".*

[285] Ongaro, La linea di confine tra professionismo e dilettantismo: quale futuro per la pallavolo italiana?, in www.sportbusinessmanagment.it.

Ho poi rivolto una domanda simile ad alcuni giocatori di serie A: “ In cosa consiste l’accordo che firma con l’associazione o società sportiva dilettantistica di appartenenza? Si ritiene abbastanza tutelato in caso di infortunio o inadempimento per mancato pagamento del compenso da parte del sodalizio sportivo? Ritiene che ci siano disparità di trattamento tra dilettanti e professionisti? Ad esempio, ritiene che un pallavolista e un calciatore di alto livello godano degli stessi diritti e delle stesse garanzie?”

Roberto Pinali, classe 1995, schiacciatore, militante nella squadra di Serie A3, HRK Motta di Livenza, ha così risposto: *“Ritengo assolutamente che ci sia una disparità di trattamento nel calcio, e magari nel basket ad alto livello, rispetto a tutti gli altri sport per una questione di visibilità e quindi anche di soldi. Nonostante ciò, io mi sento comunque tutelato, o almeno, così è stato finora in tutte le società in cui sono stato, sia dal punto di vista sanitario, per quanto riguarda gli infortuni, infatti in tal caso, sia in caso di infortuni durante gli allenamenti o le partite, la società si è sempre fatta carico di ogni spesa per il rientro più veloce possibile in campo”.*

Greta Pinali, classe 1997, schiacciatrice della squadra di serie A2, Omag Consolini Volley- S.G. Marignano, ha così risposto: *“L’accordo che si firma con la società prevede che le prestazioni sportive vengano retribuite con un compenso che viene classificato come rimborso spese. Personalmente credo che la società si faccia carico di ogni spesa assicurativa, tutelando l’atleta in caso di infortunio, quindi sia in caso di visite mediche che in caso di interventi chirurgici. Sicuramente ci sono delle disparità di trattamento tra professionisti e dilettantisti: il calciatore professionista è tutelato da un contratto depositato in federazione, con il quale la società si obbliga a pagare lo stipendio e tutelare l'atleta e, in caso di inadempimento, la società deve rispondere, altrimenti va incontro al fallimento. In caso di fallimento, l’atleta è comunque tutelato da un fondo di garanzia, gestito dalla federazione, al quale ogni società versa un contributo, che andrebbe a pagare una percentuale sostanziosa degli stipendi non ricevuti fino al termine del contratto”.*

3. Sport femminile e relative tutele

All'interno del professionismo di fatto merita particolare attenzione il mondo dello sport al femminile. Da sempre le donne hanno dovuto combattere contro discriminazioni e disparità di genere, anche nell'ambito dello sport. Si ricorda infatti che nell'antichità le Olimpiadi erano precluse alle donne, le quali addirittura non potevano nemmeno assistere ai giochi. Tali discriminazioni erano, e sono ancora oggi, dovute a ragioni culturali, giuridiche ed economiche[286].

Ad oggi, sono solo quattro le Federazioni sportive che hanno scelto di istituire il settore del professionismo, ossia la FIGC (calcio) , la FIC (ciclismo), la FIG (golf) e la FIP (pallacanestro, solo nella categoria A1). A questi si aggiungevano la FPI (pugilato) e la FMI (motociclismo) che hanno deciso di chiudere tale settore, rispettivamente nel 2011 e nel 2013, probabilmente per questioni economiche. Tuttavia, in nessuna federazione è presente il settore professionistico per lo sport praticato da donne. Quindi, si può affermare che tutte le sportive sono considerate a livello giuridico delle dilettanti, anche le campionesse più famose e plurititolate; per fare qualche nome, Federica Piccinini nella pallavolo, Federica Pellegrini nel nuoto, Tania Cagnotto nei tuffi, Valentina Vezzali nella scherma, sono tutte considerate dall'ordinamento giuridico alla stregua di chi pratica sport per diletto.

Se ne deduce una vera e propria discriminazione di genere che va dunque analizzata, fino ad arrivare ai tempi più recenti dove si sta assistendo a un tentativo di cambiamento storico, consistente nella possibilità di introdurre il professionismo anche nello sport femminile. Ma si procede per gradi.

Tutte le donne che praticano sport ad alti livelli rientrano dunque nella categoria del professionismo di fatto; sono quindi escluse dall'applicazione della L.91/1981. Infatti, come visto nel paragrafo precedente, nonostante l'impegno di tempo e di energie che

[286] Mavaro,"Sport femminile e tutele, serve una riforma", parla l'esperta di diritto sportivo, in www.incronaca.unibo.it, 2018, in cui la prof.ssa di diritto sportivo presso l'Università di Bologna, Margherita Pittalis, racconta quali sono le motivazioni di tale discriminazione. Le Federazioni infatti decidono autonomamente se istituire il settore professionistico, senza un relativo obbligo per la disciplina sportiva praticata dalle donne; inoltre, il CONI stesso parla di rilevanza economica della pratica sportiva per decidere se istituire o meno il professionismo.

esse dedicano alla pratica sportiva[287], rendendola addirittura l'unica attività da esse svolta, la loro retribuzione non è regolamentata da un contratto di lavoro, bensì da scritture private che stabiliscono compensi o rimborsi spese, rientranti, come già affermato, tra i redditi diversi. Ne deriva la mancanza di tutele a livello sanitario, assicurativo e previdenziale: esse saranno infatti costrette a stipulare assicurazioni personali; in caso di infortunio, le spese di infortunio e di riabilitazione saranno a proprio carico; non avranno garanzie a fini pensionistici, in quanto non è previsto il pagamento dei contributi e infine non avranno alcuna tutela in caso di maternità o invalidità.

Le atlete dovranno quindi rivolgersi al giudice ordinario, in particolare al giudice del lavoro, per ottenere una qualificazione del proprio rapporto di lavoro e quindi le relative tutele e garanzie dei diritti che gli spettano. Il rapporto lavorativo sarà *"qualificato di volta in volta, tenendo conto dei rilevatori di elaborazione giurisprudenziale, che consentono di ritenere subordinato il rapporto anche a prescindere della qualificazione contenuta nell'ingaggio"*[288].

Mentre, per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione, questa spetta all'atleta a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo. Tuttavia, in caso di prestazione lavorativa prestata in forma autonoma, l'atleta dovrà fornire la duplice prova del rapporto esistente con la società e della pattuizione del compenso, in quanto non opera la presunzione di onerosità del rapporto, come ribadito dalla giurisprudenza[289].

La disciplina che si applica è quindi la medesima di quella prevista per il professionista di fatto, analizzata nel paragrafo precedente.

Inoltre, non solo vi sono differenze di trattamento derivanti dalla qualifica di dilettante, ma a queste si aggiungono delle vere e proprie discriminazioni di genere; si pensi ai

---

[287] Si riportano le parole di Josefa Idem, ex canoista, *"Non importa se ti alleni per una o dieci ore al giorno per preparare una gara, la fatica è la stessa dei nostri colleghi uomini ma a differenza di loro restiamo solo delle dilettanti"*. Tratto da Gussoni, Non si salvano neppure le campionesse, Perché lo sport non ama le donne, in www.inchieste.repubblica.it, 2016.

[288] Trib. Roma, 12 aprile 2007, n.13406, in Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.201.

[289] Cass., 20 febbraio 1990, n.1236, in Giust.civ.Mass., 1990, 2.

compensi elargiti alle atlete, che sono sempre inferiori a quelli degli uomini[290], alla mancanza di rappresentazione nei vertici delle Federazioni ma anche nel più piccolo ambiente societario, oppure, ancor peggio, alle clausole anti gravidanza presenti nei contratti fatti firmare alle atlete, le quali prevedono la rescissione del contratto in caso di gravidanza[291].

A parlare delle discriminazioni operate nei confronti della atlete, sono state le stesse protagoniste, in particolare durante il Meeting Nazionale dello Sport Femminile, tenutosi il 26 settembre 2015, a Roma, e organizzato da Assist, Associazione Nazionale Atlete[292], insieme ai maggiori sindacati sportivi degli atleti (AIC, GIBA, AIPAV, AIR, AGP AIAC).

Per riportare qualche parola, Lavinia Santucci, cestista della nazionale, ha raccontato che *"Noi viviamo una vita sportiva identica a quella degli atleti maschi ma i nostri contratti sono solo degli accordi privati, che non ci tutelano da nessun punto di vista. Io, per esempio, mi sono infortunata al ginocchio e mi sono dovuta operare e*

---

[290] Gussoni, Compensi in nero e inferiori ai maschi, tratto da Perché lo sport non ama le donne, in www.inchieste.repubblica.it, 2016, in cui l'autrice afferma che i compensi delle atlete sono in media inferiori al 30% rispetto a quelli degli uomini. Tale situazione è confermata dalla classifica operata da Forbes, relativa ai cento atleti più pagati al mondo, dove compaiono solamente due donne, Serena Williams (28,9 milioni di dollari, 40° posto) e Maria Sharapova (21,9 milioni di dollari, 88° posto). La discriminazione che ne deriva è inoltre confermata dalla presenza di alcune regole federali obsolete, ad esempio, nel calcio il tetto massimo per il dilettantismo è di 22.500 euro annui. A ciò si aggiunge la prassi dei pagamenti in nero.

[291] Gussoni, Lo scandalo delle clausole anti mamma, tratto da Perché lo sport non ama le donne, in www.inchieste.repubblica.it, 2016; in cui si riportano le parole di Luisa Rizzitelli di Assist, il sindacato delle sportive, la quale afferma: *"Non sono poche le denunce delle atlete a riguardo. In molte sono costrette a sottoscrivere scritture private in cui si vieta esplicitamente di rimanere incinta, pena l'espulsione immediata dalla società e il rischio di non poter più tornare a gareggiare".* Ancora, la ex canoista e campionessa olimpica, Josefa Idem afferma che *"Esiste tutto un sommerso di cui veniamo a conoscenza solo quando la gravidanza viene portata avanti. Io ho fatto le Olimpiadi incinta e da puerpera e per non saltare le gare ho messo in piedi un'organizzazione molto articolata, perché c'è un vuoto di norme. Il Coni dà delle direttive per quanto riguarda la maternità delle atlete, ma solo poche Federazioni le hanno recepite, ad esempio congelando il ranking nel periodo in cui un' atleta è ferma per gravidanza o maternità.*

[292] Secondo le parole di Luisa Rizzitelli, ex pallavolista e presidente di Assist, tale associazione *"si propone di tutelare e rappresentare i diritti collettivi delle Atlete di tutte le discipline sportive operanti a livello agonistico, e degli operatori e operatrici del settore (allenatori, manager sportivi e professionisti della comunicazione). Assist ha tra i suoi obiettivi anche la sensibilizzazione sui temi riguardanti la parità di diritti nello sport, la parità di acceso alla pratica sportiva e la cultura sportiva in generale".* Tali parole sono state riportate dall'articolo di Masserdotti, Il professionismo in Italia: storia di una discriminazione, in www.sportallarovescia.it, 2017.

riabilitare: ho dovuto fare tutto da sola, perché il mio contratto non mi dà un'assicurazione sanitaria"[293].

Si ricorda anche la petizione del 2015 da parte della squadra femminile di rugby, "All Reds Rugby Roma", con la quale veniva richiesto al CONI, nella persona del presidente Malagò, di eliminare la scissione tra professionismo e dilettantismo e, in generale, di far fronte alle disuguaglianze nello sport[294].

Per ovviare a questa mancanza di tutele si è assistito alla c.d. militarizzazione dello sport. Grazie all'accesso alle forze dell'ordine, infatti, le atlete, e in generale gli atleti dilettanti, possono assicurarsi uno stipendio, il diritto al TFR e alla pensione. Inoltre, le atlete sono tutelate durante la maternità. Si può dunque affermare che in questo modo anche i dilettanti possono garantirsi un futuro, una volta conclusa la carriera sportiva[295].

In sintesi, sono esaustive le parole di Luisa Rizzitelli, ex pallavolista e ora presidente della Assist, le quali inquadrano in maniera concisa e chiara la posizione delle atlete in Italia: *"In Italia lo sport è segnato da profonde discriminazioni di genere nell'ambito della rappresentanza femminile negli organi nazionali che governano lo sport, ma anche in termini di accesso alla pratica sportiva, per non parlare dello strapotere economico, sociale e mediatico dello sport maschile. Nessuna donna è mai stata Presidente del CONI, e salvo un'eccezione di pochi mesi, nessuna donna è mai stata Presidente di una delle 45 federazioni sportive che costituiscono il nostro Comitato Olimpico. Le donne, non importa con quante medaglie al collo, sono tutte indistintamente considerate dilettanti. Un dilettantismo che è evidentemente falso e che è la ragione principale degli innumerevoli problemi che si trova a dover affrontare un'atleta.*

---

[293] Tali parole sono state riportate dall'articolo di Masserdotti, Il professionismo in Italia: storia di una discriminazione, in www.sportallarovescia.it, 2017.

[294] Masserdotti, Il professionismo in Italia: storia di una discriminazione, in www.sportallarovescia.it, 2017.

[295] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.202.

Salvo le eccezioni costituite dalle atlete appartenenti ai gruppi militari (un' élite) dalle atlete azzurre (che hanno ricevuto alcune minime tutele da parte del CONI dopo anni di lotte) nessuna atleta in Italia è considerata dallo Stato professionista.
Esiste di fatto un enorme numero di false dilettanti: atlete formalmente dilettanti che nella realtà sono lavoratrici sportive, professioniste non riconosciute. Donne che fanno dello sport il loro lavoro, e che vi si dedicano a tempo pieno, con continuità, e che hanno lo sport come principale fonte di sostentamento, ma che la legge relega in un limbo, senza regole, senza tutele e senza diritti. Il loro rapporto di lavoro non è regolato da un contratto di lavoro in forma scritta, secondo il modello predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva e dai rappresentanti di categoria (come accade per i professionisti), ma prende la forma cangiante della scrittura privata. Pertanto può contenere le clausole più inverosimili: come, ad esempio, la frequentissima clausola anti-maternità, che consente il licenziamento in tronco dell'atleta nel caso questa sia in stato di gravidanza. Alle atlete è negata persino una posizione previdenziale. Il loro – spesso piccolo – reddito, frutto di fittizi rimborsi spese, premi e indennità, non è assoggettato alla contribuzione INPS né INAIL, e addirittura per il fisco va collocato tra i redditi diversi. Al termine della loro, naturalmente breve, carriera sportiva, le atlete non avranno né pensione né TFR. Tutto questo per noi è inaccettabile e necessita una vera riforma di settore"[296].
Si può dunque riscontrare la violazione di diversi principi costituzionali, tra cui i principi giuslavoristici, nel momento in cui le Federazioni vietano alle società sportive dilettantistiche di stipulare contratti di lavoro con i dilettanti, o meglio, professionisti di fatto; l'art.32 Cost., inerente la tutela della salute, in quanto le donne non sono tutelate in caso di infortuni o di malattie derivanti dalla pratica sportiva; l'art.37 Cost., che tutela la donna lavoratrice, prevedendo gli stessi diritti spettanti agli uomini, e aggiungendo che *"le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale*

[296] Parole riportate dall'articolo di Gasparrini, Perché non esistono atlete professioniste?, in www.iltascabile.com, 2018.

adeguata protezione", ponendosi quindi in netto contrasto la previsione di clausole anti gravidanza. Infine, il principio fondamentale che viene violato è il principio di uguaglianza ex art.3 Cost., nel momento in cui viene esclusa l'applicazione delle tutele previste dalla L.91/1981 per il solo fatto di essere donne[297]. Si può quindi parlare di una vera e propria discriminazione sportiva.

L'Italia si mostra poi in netto contrasto con i dettami delle carte internazionali e con le risoluzioni del Parlamento europeo.

A livello internazionale, si possono citare diverse carte internazionali che sanciscono il principio di uguaglianza: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (art.2)[298]; la Carta delle Nazioni Unite del 1945 (art.1, comma 3)[299]; la CEDU (art.14)[300]; la Carta Olimpica del 1978[301]; la CEDAW del 1979[302]; la Carta Europea dello Sport del 1992 (art.4)[303] ; il Codice Europeo di Etica Sportiva del 1992[304].

---

[297] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.202-203.

[298] Art.2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, *" Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.(...)."*

[299] Art.1, comma 3, Carta delle Nazioni Unite, *"I fini delle Nazioni Unite sono (...) conseguire la cooperazione internazionale (...) nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione".*

[300] Art.14, CEDU, *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua (...)".*

[301] Nei Principi Fondamentali della Carta Olimpica si afferma che *"Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair play".*

[302] Convezione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, recita che *"Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore".*

[303] Art.4, Carta Europea dello Sport, *"L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione(...)".*

[304] In cui viene definito il fair play come condotte che integrino *"la lotta contro l' imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi versi i bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione".*

A livello comunitario, il Parlamento Europeo ha adottato alcune risoluzioni per promuovere la tutela delle sportive ed eliminare le disuguaglianze di genere. Si ricorda la Risoluzione delle Donne nello Sport, 1987, con la quale il Parlamento Europeo ha richiesto alle Federazioni e organizzazioni sportive, che si occupano della promozione sportiva, di impegnarsi a favore delle pari opportunità nello sport. Fondamentale in materia è la Risoluzione del 5 giugno 2003, la quale prevede: all'art. 27 che gli Stati membri e il movimento sportivo in generale sopprimano la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello; all'art.28 che le Federazioni Nazionali assicurino alle donne e agli uomini la parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive; e, all'art.29 è richiesto alle autorità governative e sportive di garantire l'eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittima le atlete nell'esercizio del loro lavoro. Infine, si menziona la Risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo Sport, con cui, oltre a combattere la discriminazione di genere, si richiede anche agli Stati membri di garantire una maggiore visibilità mediatica agli eventi sportivi femminili e di valorizzare i successi delle sportive[305].

Nonostante l'intervento dell'Unione Europea, l'Italia si è mostrata restia nel recepire tali innovazioni; lo dimostra il fatto che ad oggi è ancora in vigore una legge di 39 anni fa[306], per nulla ai passi coi tempi e che è causa di diversi spazi vuoti di tutela.

Nel corso degli anni vi sono comunque state alcune proposte di modifica della L.91/1981, affinché tale normativa potesse essere applicata anche alle sportive; tuttavia senza alcun successo. Nel 2014, Laura Di Coccia (PD) proponeva alla Camera dei Deputati di modificare l'art.2 della L.91/1981, prevedendo la possibilità per le Federazioni di istituire settori professionistici tenendo conto, non solo delle direttive

[305] Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, pp.205-206.
[306] Legge n.91 del 1981.

del CONI, ma prendendo anche in considerazione *"i principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione"*[307]. Tale proposta è ancora in fase di esame in commissione; non ha quindi prodotto alcun risultato.

Ulteriore proposta di Valeria Fedeli (PD), sempre senza risultato, risale al 2015[308]. Essa fu avanzata davanti al Senato e in tal caso si proponeva di riferirsi esplicitamente alle donne nell'individuazione dei soggetti destinatari dell'art.2, L.91/1981: *"sono sportivi professionisti gli atleti e le atlete, gli allenatori e le allenatrici, i direttori e le direttrici tecnico-sportivi ed i preparatori e le preparatrici atletiche"*. A cui si proponeva di aggiungere la seguente disposizione: "*qualunque sia la disciplina sportiva regolamentata dal CONI, è vietata qualsiasi discriminazione da parte delle Federazioni sportive nazionali per quanto riguarda la qualificazione del professionismo sportivo in ambito femminile e maschile"*[309].

Tra le proposte più recenti, si ricordano i disegni di legge del 2018; il primo, il Disegno di legge n.972/2018[310], recante Disposizioni in materia di professionismo sportivo e parità di genere nello sport, presentato dalla senatrice Alessandra Maiorino, proponeva di introdurre nella L.91/1981 l'esplicito divieto per ogni disciplina regolamentata dal CONI di ogni forma di discriminazione di genere in riferimento alla qualifica di atleta

---

[307] XVII Legislatura, Camera dei deputati, atto n.2707, 6 novembre 2014, consultabile in https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/86787; si riportano alcune parole presenti nel testo della proposta: *"La prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro. In vista di una regolare contrattualizzazione le sportive "professioniste di fatto" non possono essere considerate neppure lavoratrici di tipo subordinato o autonome. Per i "professionisti di fatto" esistono oggi moduli che regolano ad hoc l'erogazione del denaro e stabiliscono punti su cui rendere effettivo il legame tra società e giocatore, ma sono tutti elementi di contrattualizzazione secondaria che escludono forme di tutela completa, come quella invece riservata ai professionisti. La disparità di fatto tra uomini e donne nello sport creano una serie di conseguenze da non sottovalutare. Le atlete donne, infatti, non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi in caso di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro".*

[308] XVII Legislatura, Senato della Repubblica, atto n.1996, 1 luglio 2015, consultabile in http://leg17.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/45823_testi.htm.

[309] Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.206.

[310] XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, atto n. 972, 15 novembre 2018, consultabile in https://www.senato.it.

professionista[311]; il secondo, il Disegno di legge n.999/2018[312], "Delega al governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport", proponeva appunto una delega al governo per garantire a tutti i cittadini il diritto di praticare lo sport senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o condizione fisica, in ambienti sicuri e sani, prevedendo anche l'introduzione del semi professionismo.

Negli ultimi anni si è però assistito, a livello nazionale, all'introduzione di minime tutele verso le atlete; in particolare, per quanto riguarda la tutela della maternità. Infatti, con la Legge di Bilancio 2018[313], all'art.1, comma 369, è stato istituito presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", dove una parte di esso è destinato a sostenere la maternità delle atlete professioniste di fatto[314]. In particolare, la normativa prevede che per il triennio 2019-2021 vengano destinati un milione di euro annui a sostegno della maternità delle atlete non professioniste. Queste ultime devono presentare richiesta, che sarà accettata sulla base del possesso di determinati requisiti, e avranno diritto a un contributo di mille euro mensili per dieci mesi. I requisiti sono elencati all'art. 5 del D.P.C.M. 26 febbraio 2019, predisposto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: *"Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI; ii) assenza di redditi derivanti da altre attività di importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi*

---

[311] Art.1, Disegno di legge 972/2018, sostituisce così l'art.2 della L.91/1981: *"Ai fini della applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, senza discriminazione di genere, che esercitano la disciplina a titolo oneroso con carattere di continuità (...). Per ogni disciplina regolamentata dal CONI è vietata qualsiasi forma di discriminazione di genere da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto attiene la qualifica di atleta professionista".*

[312] XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, atto n.999, 21 dicembre 2018, consultabile in http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51120_testi.htm.

[313] Legge 27 dicembre 2015, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017, n.302 – Suppl.Ord. n. 62

[314] http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sostegno-alla-maternita-delle-atlete/presentazione/. Si ricorda che fino ad allora l'unica normativa applicabile era il TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001).

militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza almeno di sei mesi successiva a quella della richiesta"[315].

Le atlete devono inoltre trovarsi, al momento della richiesta, in una delle seguenti situazioni: *"i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale"*[316].

In merito, è stata organizzata una campagna pubblicitaria, avente come testimonial l'ex pallavolista Eleonora Lo Bianco, ora mamma, avente come obiettivo quello di promuovere una delle misure previste dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano offerte dal Governo, in tema di tutela della maternità, in particolare, indicando le modalità di accesso a tale contributo, e abbattendo lo stereotipo diffuso secondo cui una agonista di alto livello non può continuare ad essere competitiva dopo il parto[317].

Sempre in tema di gravidanza, si ricorda che il CONI ha codificato il principio di tutela sportiva delle atlete in maternità ex art.14 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo il quale deve essere garantito negli statuti delle Federazioni e delle Discipline Associate la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica. Esse hanno quindi diritto al

---

[315] Art.5, comma 2, DPCM 26 febbraio 2019.
[316] Art.5, comma 3, DPCM 26 febbraio 2019.
[317] http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sostegno-alla-maternita-delle-atlete/lo-spot-informativo/.

mantenimento del tesseramento, alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con quanto previsto dalle federazioni internazionali e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

In merito alla tutela della maternità per le sportive dilettanti, ho raccolto alcune opinioni di atlete e allenatori, chiedendo loro: " È a conoscenza, o addirittura, è stata mai sottoposta nel corso della sua carriera sportiva a clausole anti gravidanza, che dunque prevedevano il recesso dal contratto di lavoro nel caso in cui avesse deciso di portare avanti una gravidanza? Cosa ne pensa in merito? Ad oggi, ritiene che la maternità delle sportive sia sufficientemente tutelata grazie all'istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che prevede appunto la corresponsione di contributi fino a 1.000 euro mensili per tutto il periodo di gestazione? Se no, cosa consiglierebbe o si auspicherebbe?".

Giulia Alphandery, ex giocatrice di serie B2, ha così risposto: *"Io personalmente non sono mai stata sottoposta a clausole anti gravidanza e penso che non ce ne debbano essere, perché ognuna oltre la vita pallavolistica ha anche quella privata e la differenza dell' arrivo della famiglia per un uomo e una donna nello sport è abnorme. Quindi penso che il congedo di maternità sia giustissimo. Certo che l'atleta sa benissimo gli impegni sportivi annuali, quindi in procinto di ciò potrebbe andare benissimo incontro alla società finendo il suo contratto prima della gravidanza, sempre però tutelata psicofisicamente!".*

Claudia Pirani, ex giocatrice di serie A, sul punto ritiene che: *"Le sportive lavorano con il corpo, che deve essere sempre al massimo per avere un ottimo rendimento. La maternità non può essere presa in considerazione durante la carriera sportiva, diversamente si smette di giocare. Per le società le atlete sono un investimento e se rimangono incinta, costituiscono un problema. L'idea del Fondo è comunque una buona idea".*

Riccardo Marchesi, allenatore di pallavolo femminile, che attualmente opera in Francia, dove allena presso la squadra Racing Club de Cannes, militante nel campionato di Ligue A, ma per molti ha allenato in Italia, vincendo lo scudetto con la

Scavolini Pesaro (A1 F) nel 2010, esprime la propria opinione in merito: " *Quando ero in Italia, avendo allenato squadre di serie A, sempre di pallavolo femminile, posso confermare che le giocatrici erano sottoposte a clausole anti gravidanza. Del resto, una giocatrice che rimane incinta durante la stagione sportiva causa al club le stesse problematiche di una giocatrice che si ferma a causa di un infortunio. Tuttavia a mio parere il problema non si pone in quanto in realtà molto spesso sono le giocatrici stesse che decidono di non volere rimanere incinta in quanto ciò non gli permetterebbe di continuare a fare l'atleta, perché vuoi o non vuoi la scelta di portare avanti una gravidanza ha per forza come conseguenza l'interruzione, anche se temporanea, della carriera sportiva. Ritengo quindi che la tematica non vada strumentalizzata, perché alla fine dei conti la maternità rimane comunque una scelta della giocatrice".*

A questo punto si segnalano le recenti novità legislative in tema di professionismo femminile. L'11 dicembre 2019 è stato infatti approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un emendamento alla Manovra finanziaria 2020[318], proposto dal senatore Tommaso Nannicini (PD)[319] e dalla senatrice Susy Matrisciano (5 stelle), inerente il passaggio al professionismo anche per gli sport femminili. In particolare tale novità potrebbe riguardare sport come il calcio, la pallavolo, il basket e il rugby.
La spinta alla stesura di tale emendamento è arrivata a seguito dei Mondiali di calcio femminile 2019 che hanno ottenuto grande successo sia a livello di qualità della prestazione sportiva da parte delle giocatrici della Nazionale, sia a livello di seguito da parte del pubblico. Il calcio femminile è stato infatti il primo sport in cui si è parlato di passaggio al professionismo anche per le donne. In particolare, la FIGC, a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, si è assunta la gestione diretta dei Campionati di

[318] XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, atto n.1586, 2 novembre 2019, consultabile in http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52474_testi.htm.
[319] https://www.assocalciatori.it/news/manovra-approvato-emendamento-nannicini-pd; queste le parole di Nannicini, "*Sono molto soddisfatto, perché questo è un primo passo concreto per fare in modo che le atlete che dedicano la propria vita e il proprio lavoro allo sport abbiano le stesse tutele dei loro colleghi maschi".*

serie A e serie B femminili, a scapito della Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha mostrato non poche riserve[320]. In questo modo, si è permesso di avviare politiche di sviluppo aventi come obiettivo l'equiparazione con il calcio maschile. La FIGC ha inoltre già avviato da alcuni anni un programma di sviluppo del calcio femminile, tra le cui linee programmatiche si ricorda l'obbligo di sviluppare gradualmente un settore giovanile femminile per le società professionistiche maschili di serie A, serie B e Lega pro e la possibilità di cessione del titolo sportivo al fine di incentivare i club professionistici ad investire e progettare per il calcio femminile[321].

Tale emendamento può dunque rappresentare una tappa storica per il mondo sportivo, che finalmente apre le porte al professionismo femminile. In particolare, esso prevede l'applicazione della L.91/1981 e le relative tutele anche negli sport femminili che prevedranno il settore professionistico; e, per promuovere l'istituzione del professionismo femminile, è previsto un esonero contributivo per tre anni (entro un limite di 8.000 euro su base annua per individuo) a favore delle società che decideranno di stipulare contratti di lavoro con le sportive[322]; non c'è quindi alcun obbligo per le società. Tuttavia, si tratta solo di una norma fiscale; spetterà infatti alle Federazioni valutare, insieme ai club, se attribuire o meno lo status giuridico di professioniste alle loro tesserate (potere di qualificazione ex art.2, L.91/1981) [323].

È utile sin da subito evidenziare come, decorsi i tre anni di esenzione dal versare i contributi per le società sportive, i costi di una lega professionistica aumenteranno sensibilmente, soprattutto per le singole società. Non tutte le Federazioni potranno dunque permettersi di sostenere i costi derivanti dall'istituzione del settore

---

[320] La Lega Nazionale Dilettanti ha aperto una vera e propria battaglia legale che si è conclusa con la decisone n.77/2018 del Collegio di garanzia dello Sport, CONI, il quale ha confermato il passaggio della gestione dei Campionati di serie A e B femminili alla FIGC., consultabile in www.coni.it.

[321] https://www.figc.it/it/femminile/la-divisione/il-programma-di-sviluppo/.

[322] https://www.gazzetta.it/calcio/calcio-femminile/27-11-2019/arriva-emendamento-svolta-il-professionismo-femminile-3501429876805.shtml; https://www.ilposticipo.it/diritto-effetto/defiscalizzazione-dello-sport-femminile-il-primo-passo-verso-il-professionismo/.

[323] https://www.ilpost.it/2019/12/12/professionismo-femminile/. Si nota come la serie A di calcio femminile, gestita dalla FIGC, potrebbe essere una delle prime leghe a introdurre il professionismo, considerata la crescita di interesse e di introiti dovuta al successo che le calcolatrici hanno ottenuto durante i recenti Mondiali di calcio femminile disputati in Francia, nei quali l'Italia era l'unica tra le otto nazionali finaliste ad essere composta da atlete formalmente ancora dilettanti.

professionistico; questi potranno essere affrontati pubblicizzando gli sport femminili e aumentando quindi l'interesse del pubblico verso di essi, in modo da creare nuovi incentivi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti audiovisivi. Riportando il pensiero del Presidente della Lega Pallavolo Femminile, De Fabris, egli sostiene che per la pallavolo femminile sarà difficile inserire il professionismo a causa della insostenibilità economica che ne deriverebbe; poche società infatti riuscirebbero a sopravvivere una volta trascorsi i tre anni di esonero contributivo[324]. Si ricorda infatti che, mentre le società che stipulano contratti con i dilettanti sono soggette alla contabilità agevolata e semplificata ex art.90, comma 17, L.289/2002, quelle che si rivolgono ai professionisti devono essere società commerciali, nella forma di S.p.A. o SRL, ai sensi della L.91/1981. Della stessa opinione anche il presidente della FIPAV, Bruno Cattaneo[325].

In ogni caso, la Legge di Bilancio 2020 è stata approvata anche dalla Camera il 24 dicembre 2019 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019[326]; è quindi in vigore dal primo gennaio 2020. A questo punto si attendono gli effetti di tale riforma storica, in tema di professionismo femminile e non solo, il cui successo dipenderà dell'approccio delle Federazioni e delle associazioni e società sportive affiliate.

Sul tema ho intervistato alcuni operatori nel settore della pallavolo, rivolgendo loro tale quesito: "Alla luce delle recenti novità in merito all'introduzione del professionismo sportivo anche per lo sport femminile, ritiene che nello sport della pallavolo sia concretamente possibile introdurre tale settore, dati i costi di gestione che

---

[324] https://www.ivolleymagazine.it/2019/12/12/pallavolo-legafemminile-il-presidente-mauro-fabris-e-il-professionismo-per-le-atlete-donne-nel-volley/. Nelle parole rilasciate dal Pres. De Fabris si legge anche di come il calcio femminile si trovi in una posizione avvantaggiata rispetto alla pallavolo femminile. La pallavolo, infatti, non è uno sport riccamente e politicamente assistito come il calcio che, negli ultimi anni, a livello di strategia generale ha deciso, insieme a grandi aziende di articoli calcistici, di promuovere il calcio femminile, facendovi confluire parte degli ingenti contributi dei club maschili; privilegio di cui lo sport della pallavolo è esente.

[325] https://www.gazzetta.it/Volley/13-12-2019/volley-no-professionismo-non-ci-sono-garanzie-3501855963308.shtml.

[326] Legge n.160 del 27 dicembre 2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

ne deriverebbero, una volta che i contributi statali previsti dall'emendamento Nannicini siano esauriti?"

Massimo Righi, Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A, ha così risposto: " *Il tema del professionismo nella pallavolo sussiste da sempre; tuttavia quella di cui si sta parlando non è una vera opportunità in quanto viene riservata solo al professionismo femminile, in particolare nel calcio, e prevedrebbe sgravi fiscali che sono infinitesimali rispetto al budget di una società di serie A, pertanto non è un incentivo particolare. In più tale normativa si riferisce principalmente al calcio che vive una dimensione particolare e sembra che sia stata proposta per accontentare almeno in parte le tutele richieste dalle calciatrici. Tale riforma ci lascia molto perplessi perché noi chiediamo una riforma globale della legge 91, mentre tale riforma sembra riguardare solamente il calcio in quanto, una volta terminati i contributi statali, solamente una società calcistica, ad esempio la Juventus, è in grado di autosostenere economicamente il professionismo femminile, diversamente una qualunque società sportiva dilettantistica, terminati i 3 anni di esonero, si ritroverebbe a sostenere spese inaffrontabili.*

Al contrario noi stiamo lavorando su un'altra proposta inerente il contratto di lavoro sportivo risalente all'8 Agosto 2019, che riguarda l'introduzione del semi professionismo. Infatti la maggior parte di coloro che operano nel mondo dello sport non lo fanno per lucrare ma sono animati da altri valori come ad esempio la solidarietà, la socializzazione e la riqualificazione del territorio. Nella nostra proposta si chiede di rivedere la contribuzione previdenziale. Dato che lo stato riceve introiti fiscali, derivanti ad esempio dal versamento di IVA, IRPEF, e così via, quello che noi proponiamo è garantire il pagamento di queste imposte in una percentuale un po' più alta ma chiediamo che una percentuale di queste imposte vada a costituire il contributo previdenziale del giocatore. Da ciò deriverebbe un aumento dei costi complessivi per le società che andrebbe però ad eliminare l'ulteriore versamento dei contributi previdenziali.

Quindi la nostra idea è l'introduzione del settore semiprofessionistico o comunque la riforma del contratto di lavoro sportivo che ad oggi non esiste, con l'introduzione di

fasce di garanzia tali che anche i giocatori abbiano una copertura sia previdenziale che assicurativa.

L'obiettivo è quindi quello di non accollare alla società il pagamento di tali imposte corrispondenti allo stato attuale per la fascia più alta del contratto di lavoro subordinato al 33/34% ma ridurlo attraverso un aumento progressivo dell'impegno economico delle società mediante o una forma di flat tax o delle fasce di previdenza agevolate".

Riccardo Marchesi, allenatore di pallavolo femminile, che attualmente opera in Francia, dove allena presso la squadra Racing Club de Cannes, militante nel campionato di Ligue A, ma per molti ha allenato in Italia, vincendo lo scudetto con la Scavolini Pesaro (A1 F) nel 2010, in merito ritiene che: " *Per quanto riguarda il tema del professionismo, io oramai manco da diversi anni dall'Italia ma mi ricordo che già intorno al 2006, quando all'epoca allenavo in serie A a Pesaro, si parlava di possibilità di introdurre il professionismo e notai che, più che i club, ad essere in disaccordo erano proprio le giocatrici, in quanto introdurre il professionismo voleva sì dire avere maggiori tutele ma allo stesso tempo significava vedersi gli stipendi dimezzati a causa del pagamento dei contributi da parte del club. Se infatti un club dà 100 al giocatore, con il professionismo gli darà 50, perché i restanti andranno allo Stato per pagare le relative tasse. Sicuramente le garanzie che offre il professionismo a livello di tutele sono allettanti, io stesso alleno in Francia, perché qui, qualsiasi cosa succeda, sono tutelato. A lungo termine credo che inserire il professionismo anche nella pallavolo in Italia sia un obiettivo importante perché significherebbe far crescere il movimento ma a breve termine non credo sia possibile perché, mancando i soldi per sostenere appunto tale settore, ciò causerebbe un esodo da parte dei migliori giocatori che andrebbero a giocare all'estero dove sarebbero meglio pagati, determinando quindi un abbassamento del livello tecnico e formativo. Per poter arrivare a introdurre il professionismo credo quindi che sicuramente il primo passo dovrebbe essere compiuto dai giocatori che, ponendosi in un'ottica differente, entrino nell'ordine delle idee che le tutele vanno "pagate". Per quanto riguarda le società, invece, bisognerebbe sicuramente fare dei sacrifici iniziali, che prevedano degli*

investimenti. Una soluzione più consona sarebbe quella di intraprendere un percorso graduale, attraverso l'introduzione del semiprofessionismo. Difatti, la riforma che prevede l'esonero contributivo per un periodo di tre anni, come incentivo per introdurre il professionismo, non mi sembra la soluzione adeguata, in quanto, trascorsi questi tre anni, le società non sarebbero comunque in grado di autofinanziarsi".

Greta Pinali, classe 1997, giocatrice presso la squadra di serie A2, Omag Consolini Volley- S.G. Marignano, ritiene che: *"Personalmente, credo che la FIPAV dovrebbe mobilitarsi e, come fatto dalla FIGC per le atlete del calcio, cercare un dialogo con lo Stato per trovare i fondi che garantiscano una organizzazione di un sistema che preveda il versamento di un contributo nelle casse dello Stato, ma che in cambio venga riconosciuto un servizio assicurativo e tutelativo, in primis alle società e di conseguenza agli atleti. Dimostrare affidabilità, sicurezza e offrire garanzie sarebbe un primo passo per la crescita del nostro bellissimo sport".*

Claudia Pirani, ex giocatrice di serie A, ha espresso la propria opinione: "*Penso che le società pallavolistiche non abbiano ancora la forza, quindi i soldi per passare al professionismo, perché significherebbe versare i contributi e a ciò conseguirebbe un dimezzamento degli stipendi. Penso che ci vorrebbe prima un cambiamento culturale negli atleti per accettare meno soldi, ma avere più diritti".*

Roberto Pinali, classe 1995, giocatore di serie A3, presso la HRK Motta di Livenza, ritiene che: *"L'introduzione del professionismo nella pallavolo non credo sia possibile perché molte società non riuscirebbero a far fronte al grande aumento degli stipendi. In pratica non ci sono abbastanza soldi come per esempio nel calcio".*

Andrea Asta, allenatore della GEETIT Pallavolo Bologna, militante nel campionato di serie B maschile, ha così risposto: *"Non conosco i dettagli fiscali dell'eventuale introduzione del professionismo, sicuramente posso affermare che già oggi molte società di medio livello devono faticare moltissimo per avere coperture economiche sufficienti a disputare campionati di livello nazionale. Il tema quindi è molto articolato in quanto gran parte delle società sportive, escludendo le migliori realtà di serie A,*

non producono alcun utile "da sole" e si devono affidare quasi completamente a sponsorizzazioni. Affinché il professionismo possa diventare applicabile credo andrebbe agevolata la pratica delle sponsorizzazioni per le aziende".

Giulia Alphandery, ex giocatrice di serie B2, ha espresso la propria opinione: *"Sì, sono assolutamente d'accordo a far diventare la pallavolo uno sport professionistico al di là dei fondi dall'emendamento Nannicini, perché un bacino di questa utenza c'è, è quasi 20 anni che faccio parte del mondo della pallavolo e di bambini/e, ragazzi/e adulti ce ne sono che si appassionano, perché è uno sport di squadra dove devi condividere, interagire, in piccoli spazi ristretti... Al di là dei fondi quindi potrebbe sostenersi da solo col tempo. Certo è che una realtà mediatica che fa passare solo il calcio come sport unico, formidabile ed eccezionale non aiuta... Senza nulla togliere allo sport del calcio, qua in Italia penso ci sia troppa differenza di importanza tra le varie discipline sportive. E guarda caso vogliamo fare tutelare le donne in ambito sportivo solo dopo che la nazionale femminile di calcio ha fatto il boom! Se una realtà mediatica aiutasse a informare su altre discipline, la gente non si fermerebbe a pensare "ok posso solo diventare un calciatore", ma comincerebbe a capire che vi possono essere altre strade da intraprendere e da lì si muoverebbero tante cose sotto un punto di vista economico e sociale…".*

4. Il vincolo sportivo e le relative criticità

Il vincolo sportivo è un istituto tipico dell'ordinamento sportivo e può essere inquadrato come uno degli obblighi principali derivanti dall'atto di tesseramento[327], ossia l'atto con il quale l'atleta entra a far parte della relativa Federazione sportiva nazionale, oltre ad aver acquisito lo status di atleta nell'ordinamento sportivo. Dunque, dal tesseramento, che riguarda il rapporto tra atleta e Federazione e ha durata annuale (rinnovabile dal sodalizio sportivo alla fine di ogni anno sportivo, entro determinate scadenze), prende vita un diverso legame tra atleta e associazione o società sportiva

[327] Liotta-Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2018, pp.107-108.

presso la quale l'atleta si è tesserato, ossia il c.d. vincolo sportivo, la cui durata invece è determinata da ciascuna Federazione.

Il vincolo sportivo, quindi, è quel particolare rapporto che si instaura tra atleta e società, necessario per poter svolgere la pratica sportiva agonistica; si deve inoltre trattare di una società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione sportiva nazionale, quindi inerente un'attività sportiva riconosciuta dal CONI. Alcuni infatti hanno sostenuto che il vincolo sportivo presenti un carattere pubblicistico, in quanto presenta i caratteri di un rapporto somigliante a quello di cittadinanza, dato che tramite esso l'atleta entra a far parte di un sistema organizzativo avente al vertice il CONI e diviene membro dell'ordinamento sportivo[328].

Come dice il nome stesso, il vincolo sportivo consiste in un legame indissolubile che l'atleta instaura con la società sportiva e che ha come conseguenza principale quella di impedire all'atleta di tesserarsi liberamente presso un altro sodalizio che operi nell'ambito della medesima disciplina sportiva, salvo il consenso della società di appartenenza (c.d. nulla osta[329]) o, in caso estremo, la rinuncia dell'atleta al tesseramento. Da tale legame derivano principalmente due obblighi per l'atleta: uno a contenuto positivo, ossia l'obbligo di svolgere la propria prestazione sportiva a favore della società per cui si tessera, sottostando alle sue direttive inerenti lo svolgimento dell'attività agonistica; l'altro a contenuto negativo, ossia il divieto di prestare la propria attività sportiva per un altro sodalizio operante nella medesima disciplina. Si tratta, dunque, di una posizione giuridicamente definibile solo nell'ordinamento sportivo, consistente in una situazione di soggezione dell'atleta nei confronti della società di appartenenza, la quale, invece, gode di un diritto di esclusiva sulle relative prestazioni sportive.

Le sue origini risalgono all'Inghilterra del XIX secolo e il suo scopo era quello di limitare la libera concorrenza, che avrebbe appunto avvantaggiato i club calcistici con

---

[328] Izzo, Merone, Tortora, Il Diritto dello sport, Milano, 2007, p.100.

[329] Bastianon, Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (uno sguardo particolare al nuoto), in Riv.dir.sport., 2016, 2, p.266; la concessione del nulla osta è rimessa alla discrezionalità del sodalizio sportivo la cui mancata risposta entro 30 gg dalla richiesta dell'atleta si considera come rifiuto.

più disponibilità economica, i quali si sarebbero potuti permettere di acquisire i giocatori più forti[330].

Bisogna sin da subito evidenziare come ad oggi, quando si parla di vincolo sportivo, si fa riferimento solamente agli atleti dilettanti. Infatti, nel professionismo il vincolo è stato abolito dall'art.16 della L.91/1981[331], con lo scopo di tutelare la libertà contrattuale dell'atleta professionista, di cui il vincolo costituisce un importante limite. Non solo, il D.L. 20 settembre 1995 n. 485, c.d. Decreto Bosman, convertito nella L. 18 novembre 1996, n.586 ha modificato l'art.6 della L.91/1981, eliminando l'obbligo di pagamento dell'indennità di preparazione e promozione per ogni trasferimento dell'atleta[332], fortemente limitativa della piena e libera circolazione degli atleti, e, soprattutto, ha previsto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo per i professionisti ex art 3, che ha modificato l'art.16 della L.91/1981[333]. In particolare, l'art.16, rubricato *"*Abolizione del vincolo sportivo", al primo comma dispone che *"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvate dal CONI, in relazione all'età degli atleti, all'età e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società".* Se ne deduce la ratio della seguente normativa, secondo la quale il vincolo sportivo è considerato una vera e propria limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista e quindi illegittimo. Si nota infatti che sembra quasi

---

[330] Bastianon, Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto), in Riv.dir.sport., 2016, 2, p.261 e ss.

[331] La L.91/1981 ha quindi eliminato tutti i divieti inerenti al libero mutamento del posto di lavoro, regolamentando anche le modalità di trasferimento dell'atleta professionista ex art. 5, comma 2 (cessione del contratto, in armonia con l'art.1406 c.c., attraverso il consenso dell'atleta e rispettando le modalità stabilite dalle singole federazioni sportive). Si cita anche l'art.4, commi 1 e 6 che prevede l'assunzione diretta e il divieto di stipulare clausole contrattuali dopo la scadenza del contratto. Vedi Izzo, Merone, Tortora, Il Diritto dello sport, Milano, 2007, p.101.

[332] L'art.6 della L.91/1981 ora prevede il pagamento di un "premio di addestramento e formazione tecnica" soltanto in caso di stipula del primo contratto professionistico e soltanto a favore della società presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività sportiva dilettantistica o giovanile, in Liotta-Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2018, p.108.

[333] Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Milano, 2019, p.115.

impossibile che fino all'emanazione della L.91/1981 abbiano potuto convivere due fenomeni tipici dell'ordinamento sportivo totalmente contrastanti tra di loro, ossia la prestazione sportiva come oggetto di un contratto di lavoro e il vincolo sportivo quale limitazione alla libertà di stipulare tale contratto, in quanto richiedente il nulla osta della società di appartenenza[334].

Con l'entrata in vigore della L. 91/1981 ne deriva una disparità di trattamento a livello giuridico tra dilettanti e professionisti, che va ulteriormente ad amplificare il divario tra le due categorie e che è stata causa di diverse critiche in dottrina. Tuttavia, si nota come anche per i professionisti permane un limite alla libertà contrattuale, derivante dall'originario vincolo sportivo, ravvisabile nell'art.6, comma 3, della L.91/1981, il quale recita che *"Alla società od alla associazione sportiva dilettantistica che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto al tesseramento o formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali, in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive"*[335]. Tale disposizione prevede dunque una sorta di privilegio per la società sportiva di appartenenza, che si è appunto occupata dello sviluppo tecnico dell'atleta, a netto sfavore di quest'ultimo che non ha il diritto di scegliere liberamente con quale società stipulare il primo contratto di lavoro sportivo professionistico, violando quindi l'art.1 della medesima legge.

Per quanto riguarda il tema della natura giuridica del vincolo sportivo, esso ha rappresentato aspetto collaterale del problema dell'inquadramento giuridico del rapporto tra sportivi e società. In merito vi sono principalmente due tesi che lo identificano diversamente sulla base della qualificazione che viene data al rapporto che si instaura tra atleta e sodalizio sportivo[336]. Secondo la prima tesi, il rapporto tra

[334] Sanino, Giustizia Sportiva, Milano, 2016, p.71.
[335] Sanino, Verde, Il diritto sportivo, Milano, 2015, p.107.
[336] Liotta-Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2018, pp.109-110.

società e atleta si fonda su un contratto di lavoro[337], tuttavia, secondo la dottrina anteriore alla L.91/81, bisognerà distinguere tra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo; ne deriva che, se si considera il rapporto lavorativo come subordinato, il vincolo è equiparabile a una fattispecie applicativa del c.d. divieto di recesso *ad nutum* o unilaterale, operabile nei confronti dell'atleta, oppure potrebbe riferirsi al patto di non concorrenza ex art.2125 c.c., che le società sportive stipulano al fine di salvaguardare il proprio patrimonio immateriale, costituito dal valore economico delle prestazioni sportive dei propri atleti; mentre se si considera il rapporto lavorativo come autonomo, il vincolo sportivo consisterebbe nell'applicazione del divieto di recesso unilaterale da parte del prestatore d'opera ex art.2222 c.c.. Tuttavia, tale tesi trascura l'esistenza della autonomia funzionale che persiste tra vincolo sportivo e rapporto di lavoro; difatti, tale autonomia è desumibile da alcune norme dell'ordinamento sportivo, le quali prevedono, in alcuni casi, la risoluzione del contratto come sanzione per gravi inadempienze senza che però l'atleta si liberi dal vincolo sportivo contratto con quella società[338].

La seconda tesi, invece, prevede che il rapporto che si instaura tra atleta e sodalizio sia di tipo associativo; di conseguenza la presenza del vincolo sportivo si fonda sull'atto di tesseramento, imprescindibile, e non sul contratto di lavoro, che può anche mancare; ne deriva una autonomia funzionale tra vincolo sportivo ed eventuale contratto di lavoro sportivo.

In particolare, il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, consistente nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e in quella indiretta delle

---

[337] Già Cass., 4 luglio 1953, n.2085 considerava l'esercizio dell'attività sportiva come una libera manifestazione della volontà negoziale, da cui derivava l'instaurazione di un comune rapporto di prestazione d'opera tra atleta e società, fonte di un diritto di credito. Tale orientamento è stato poi sviluppato da Cass., 5 giugno 1961, n.2324, secondo la quale, in riferimento al rapporto che si instaurava tra calciatori professionisti e le maggiori società sportive, si costituiva un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, di cui bisognava verificare la sussistenza degli indici qualificatori ex art.2094 c.c.; ne derivava l'inserimento del vincolo sportivo tra i profili di specialità di tale rapporto. Tale pronuncia troverà poi consenso nella giurisprudenza successiva, confermando l'orientamento dottrinale dominante. Vedi Zinnari, Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 1, pp.44-45.

[338] Izzo, Merone, Tortora, Il Diritto dello sport, Milano, 2007, p.100.

clausole statutarie e regolamentari della federazione. Con il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un vero e proprio rapporto contrattuale con il sodalizio sportivo, da cui deriva l'accettazione delle clausole statutarie e regolamentari della federazione, talora richiamate nei moduli stessi che l'atleta sottoscrive[339].

Quest'ultima tesi si fonda sia su argomenti rinvenibili nella legislazione ma anche su orientamenti di parte della giurisprudenza e dottrina, in contrasto con chi invece sostiene la natura statualista dello sport. Per quanto riguarda la legislazione, si nota come le federazioni sportive nazionali siano definite come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, mentre il vincolo sportivo viene definito esplicitamente dalla L.91/1981 come limitazione alla libertà contrattuale. In giurisprudenza, invece, è stato stabilito che i regolamenti delle federazioni, nel disciplinare i rapporti negoziali tra società e atleti, hanno natura di atti di autonomia privata perché sia la società che gli sportivi, aderendo alla federazione, manifestano la loro volontà di sottostare alle disposizioni federali[340]. Inoltre, si è ribadito che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno, come quello associativo, in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che l'interpretazione di questi atti è soggetta alla disciplina dei contratti[341].

Tra le due tesi, tuttavia, è preferibile quella che riconduce il vincolo sportivo al rapporto associativo che si instaura tra atleta e società sportiva, sulla base di una lettura in chiave storica di esso[342]. Infatti, in origine le pratiche sportive si realizzavano mediante forme associative tra atleti e organizzazioni sportive, aventi comunione di scopo e condivisione di poteri e funzioni. Successivamente, con lo sviluppo del settore sportivo, si sono fermate organizzazioni sempre più complesse, ossia, le Federazioni, che costituiscono associazioni di secondo grado; di conseguenza, il rapporto

---

[339] Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, in RDES, 2005, p.69.
[340] Cass.civ.,sez.3, 5 aprile 1993, n.4063 in Foro it., 1994, 1, p.136.
[341] Cass.civ., sez.1, 21 giugno 2000, n.8435, in Giust. civ. Mass., 1364.
[342] Zinnari, Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 1, pp.49-52.

associativo tra atleta e sodalizio è andato modificandosi, ovvero, si può ora distinguere tra coloro che si occupano delle funzioni organizzative e gestionali, aventi l'onere del finanziamento e allo stesso tempo l'acquisizione dei proventi dell'attività sportiva, e coloro che sono dediti solo alla pratica sportiva, non partecipando ai risultati economici dell'associazione. Di conseguenza nascerà l'esigenza di retribuire la prestazione sportiva dell'atleta, e quindi, si instaurerà un rapporto di lavoro che andrà ad affiancarsi all'originario rapporto associativo; si può quindi dire che il vincolo funga da presupposto per l'instaurazione del rapporto economico. Tuttavia, con l'emanazione della L.91/1981, da cui deriva la qualificazione ufficiale del rapporto lavorativo tra professionista e società sportiva, quest'ultimo non si fonda più sul vincolo sportivo ma dipende da una autonoma fonte contrattuale di natura sinallagmatica. Ne deriva che, mentre all'inizio il tesseramento dell'atleta costituisce il presupposto per la stipula del contratto di lavoro, con la L.91/1981 si inverte la sequenza cronologica, ossia il contratto di lavoro sportivo diverrà il presupposto per il tesseramento.

Si passa ora alla disciplina del vincolo sportivo prevista solo per i dilettanti.

In Italia il diritto di svolgere liberamente l'attività sportiva agonistica non professionistica è dunque gravemente compromesso dalla presenza del vincolo sportivo al quale l'atleta si assoggetta attraverso la sottoscrizione del c.d. cartellino, attestante la relazione con il sodalizio sportivo, e avente durata illimitata o per un tempo irragionevole. Infatti, nonostante l'inserimento da parte delle Federazioni di alcuni limiti temporali, il principio generale presente nell'ordinamento sportivo prevede che il tesseramento dei minori e dei dilettanti consiste in un legame associativo senza limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza[343].

Il dilettante, dunque, per poter praticare l'attività sportiva a livello agonistico, partecipando alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive nazionali, è obbligato a stipulare il vincolo sportivo e a devolvere la titolarità delle proprie

[343] Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, in RDES, 2005, pp.67-68.

prestazioni sportive alla società con cui si tessera, comprimendo involontariamente la propria libertà agonistica. La durata a tempo indeterminato o per un tempo irragionevole del vincolo sportivo, prevista da tutte le federazioni, che ha come corollario il divieto di recesso unilaterale dell'atleta, indipendentemente dal consenso della società di appartenenza, va ulteriormente a comprimere i diritti dell'atleta, tra cui la libertà di associazione.

Difatti, la durata illimitata del vincolo sportivo contrasta con una serie di principi costituzionali e normative nazionali e internazionali; dovrebbe quindi ritenersi nullo di diritto ex art.1418 c.c. per violazione di norme imperative e di ordine pubblico, non realizzanti interessi meritevoli di tutela giuridica ex art.1322 c.c.

In particolare, sono violati una serie di diritti e doveri: il diritto di praticare liberamente l'attività sportiva agonistica, sancito sia dai principi generali dell'ordinamento che all'art.1 della L.91/1981[344]; il diritto di esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art.2 Cost.)[345]; il diritto di associarsi (e dissociarsi), previsto all'art.18 Cost.[346]; il diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato ex art.24 c.c.[347]; il diritto

[344] Secondo l'art.1 della L.91/1981 l'esercizio dell'attività sportiva, in qualunque forma essa venga praticata, è libero. Si nota come tale normativa riguardi la disciplina del rapporto tra società e sportivi professionisti, ma, nonostante ciò, all'art.1 si fa riferimento anche ai dilettanti. Questo sta ad indicare una chiara presa di posizione del legislatore che ha espressamente previsto la libertà di esercizio dell'attività sportiva per tutti coloro che operano nel sistema sportivo, a prescindere dalla distinzione tra professionisti e dilettanti. Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, p.42.

[345] L'art.2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In questo caso, il sistema sportivo rappresenta una c.d. formazione sociale in cui si svolge la personalità degli sportivi. Tuttavia, l'esplicazione della "personalità agonistica" di questi ultimi, che dovrebbe derivare dal libero esercizio dell'attività sportiva, sembra compromessa dalla presenza del vincolo sportivo. Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, p.44.

[346] Il principio del libero associazionismo postula necessariamente anche la possibilità di dissociarsi. Tuttavia, la presenza del vincolo sportivo non permette all'atleta dilettante di dissociarsi fino almeno al compimento del venticinquesimo anno di età, ponendosi quindi in contrasto con l'art.18 cost. Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, p.45.

[347] Costituendo infatti la società sportiva una associazione di diritto provato, il tesserato deve potersi liberare dal vincolo, recedendo in qualsiasi momento ed eventualmente dando un congruo preavviso, salvo che non lo abbia contratto per un tempo determinato ex art.24 c.c. Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, p.43.

alla parità di trattamento, derivante dal principio di uguaglianza ex art.3 della Cost.[348]; il dovere imperante *erga omnes* di assicurare "senza nessuna discriminazione" il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, previsto dall'art.14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il diritto di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, secondo l'art.16, comma 1, D.lgs. n.242/1999; infine, il diritto al gioco del minore, previsto all'art.31 della L.n.176/1991 (ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989)[349].

La violazione di tali principi, diritti e doveri è confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: l'adesione ad una associazione non riconosciuta comporta l'assoggettamento al relativo regolamento, con il limite derivante dal dettato costituzione sulla libertà di associazione, che comporta la nullità di clausole che escludono o rendono eccessivamente oneroso il recesso[350]; il principio della libertà di recesso implica la libertà di recedere per qualunque tipo di associazione, come stabilito dall'art.20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948[351]; la validità della clausola che esclude per un tempo determinato il diritto di recedere deve essere valutata sulla base di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo e sulla base della mancata lesione di diritti costituzionalmente garantiti[352].

Tra le varie motivazioni a giustificazione della presenza del vincolo sportivo sicuramente vi è una interpretazione errata della autonomia dell'ordinamento sportivo, che permetterebbe appunto di violare anche i principi generali dell'ordinamento generale. Tuttavia, l'esigenza principale che si vuole soddisfare attraverso l'istituzione del vincolo sportivo è la tutela del patrimonio immateriale della associazione o società

---

[348] La disparità di trattamento tra dilettanti e professionisti è rinvenibile nella L.91/1981 che ha previsto l'abolizione del vincolo sportivo solo per questi ultimi. Si ha quindi una violazione sia del principio di uguaglianza formale che sostanziale.

[349] Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, in RDES, 2005, pp.73-74; Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp.42-46.

[350] Cass.civ., sez.1, 9 maggio 1991, n.5191, in Nuova giur.civ. commentata 1992, 1, p.615.

[351] Cass.civ., sez.1, 14 maggio 1997, n.4244, in Mass.giur.lav., 1998, p.18.

[352] Cass.civ., sez.1, 4 giugno 1998, n. 5476, in Giur. it., 1998, p.488.

sportiva, costituito appunto dalle prestazioni sportive degli atleti tesserati. Si parla infatti di una patrimonializzazione dell'atleta dilettante, in base alla quale la relativa prestazione sportiva viene considerata alla stregua di una *res in commercio*[353]. La stessa giurisprudenza ha confermato tale impostazione stabilendo che il "cartellino" rappresenta il diritto di utilizzazione sportiva dell'atleta e costituisce il valore economico delle prestazioni sportive del medesimo, di conseguenza è soggetto a esecuzione forzata e misura cautelare[354].

In sintesi, la permanenza del vincolo sportivo si pone in contrasto con una serie di libertà garantite a livello sia internazionale che nazionale, in primis la libertà di praticare lo sport secondo le proprie necessità, in quanto diritto umano inviolabile (Ottavo principio della Carta Olimpica). Per questo motivo, le carte federali hanno stabilito dei limiti temporali al vincolo, che di regola ha durata illimitata, sulla base di quanto previsto nei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, deliberati dal CONI, nei quali è disposto che *"gli statuti e i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo".* Tali limiti temporali, diversi da federazione in federazione, sono individuati sulla base della previsione di un termine di durata alla scadenza del quale il vincolo automaticamente si estingue oppure con il raggiungimento di una certa età, di solito 25 anni, da parte dell'atleta dilettante (c.d. svincolo per decadenza)[355], che potrà successivamente tesserarsi con una società di sua preferenza, vincolandosi per il massimo di una stagione sportiva. Ancora, altri regolamenti federali prevedono delle cause di scioglimento del vincolo prima del decorso del termine finale di efficacia, come ad esempio per giusta causa, rinuncia, inattività dell'atleta, cambiamento di residenza dell'atleta e c.d. riscatto del cartellino.

Tuttavia, si sta gradualmente assistendo alla eliminazione del c.d. vincolo sportivo pluriennale, ossia l'istituto in base al quale gli atleti non professionisti sono

---

[353] Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, in RDES, 2005, p.76.
[354] Trib. Brindisi, 30 novembre 1990, in Riv.dir.sport., 1992, p.115.
[355] A titolo esemplificativo le NOIF della FIGC stabiliscono agli artt.32 bis e 32 ter la decadenza del vincolo sportivo per i giocatori che *"entro il termine della stagione sportiva in corso, hanno anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età".*

automaticamente legati a vita alla propria società o comunque fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Emblematica è l'ordinanza del 28 luglio 2005 del Tribunale di Padova[356], in base alla quale, accogliendo la domanda cautelare di un calciatore dilettante, è stato disposto lo scioglimento del vincolo sportivo prima del compimento del venticinquesimo anno di età, autorizzando l'atleta a tesserarsi presso un'altra società affiliata alla FIGC. È stata quindi data la possibilità al calciatore dilettante di trasferirsi liberamente, senza richiedere il consenso della società di appartenenza, prima della decadenza del tesseramento[357].

Nonostante diversi tentativi di riforma del vincolo sportivo pluriennale, attualmente esso permane, ponendo molteplici dubbi di legittimità; infatti, sulla base del principio della gerarchia delle fonti del diritto, le normative federali (fonti di rango secondario, in quanto regolamentari) sono legittime fino a quando non si pongono in violazione con le normative superiori statali e comunitarie. A ciò si aggiunge il carattere settoriale dell'ordinamento sportivo, ossia derivato dall'ordinamento generale e subordinato ad esso nell'ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici. In particolare, sussistono profili di illegittimità per violazione di normative statali, sia di fonte costituzionale (artt.2, 3, 4, 18 e 97 Cost.) che di fonte primaria (art.1 L.91/1981; art.24 c.c.; art.16, comma 1, D.lgs.n.242/1999), e per violazione di normative comunitarie (art.48 Trattato UE) e internazionali (principio n.8 della Carta Olimpica)[358].

Ad oggi, l'unico modo per il dilettante di svincolarsi, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti federali, è quello di esperire un'azione giudiziaria nei

---

[356] La decisione del Tribunale di Padova conferma quanto era stato già stabilito dalla giurisprudenza precedente; si ricorda infatti il Tar Lazio, sez.3 ter, che, con sent.n.4103/2003, aveva riconosciuto il carattere "arcaico, anacronistico e recessivo dei valori costituzionali" dell'istituto in questione e sempre il Tribunale di Padova che, con sent.n.1676/2004, ha dichiarato sciolto il vincolo sportivo sulla base del principio della necessaria temporaneità di quest'ultimo. Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp.47-48.

[357] Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp.40-41. Per quanto riguarda il settore del calcio dilettantistico, con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n.34/A, la FIGC ha abolito il vincolo sportivo a vita, sostituendolo con un vincolo sportivo pluriennale fino all'età di 25 anni. Si è trattato dunque di un primo passo verso la realizzazione effettiva della libertà di esercizio dell'attività sportiva. Tuttavia, il problema del vincolo sportivo è stato solo parzialmente ridotto e quello che si auspica è l'istituzione di un vincolo avente durata annuale.

[358] Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata? , in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp.42-46.

confronti del giudice statale competente, ossia il giudice civile[359] oppure il giudice amministrativo[360] (Tar Lazio, sulla base della competenza funzionale in materia conferitagli dalla L.n.280/2003), chiedendo ad essi, dopo un previo accertamento dell'illegittimità del vincolo pluriennale, lo scioglimento di questo.

Infine, bisogna evidenziare come, nonostante l'istituto del vincolo sportivo sia presente in quasi tutte le federazioni sportive, le sue modalità di applicazione differiscono da federazione in federazione. In merito, si possono individuare tre gruppi di federazioni sportive aventi analoghe modalità di applicazione del vincolo: il primo gruppo, composto delle federazioni attinenti a sport individuali, è caratterizzato dalla coincidenza della durata del vincolo sportivo con la durata del tesseramento, ossia una stagione sportiva; il secondo gruppo, comprendente sia federazioni attinenti a sport individuali che di squadra, si caratterizza per la durata massima del vincolo sportivo di quattro anni, di regola coincidente con il quadriennio olimpico; infine, il terzo gruppo, costituito da federazioni attinenti a sport di squadra, prevede una durata prolungata del vincolo sportivo, coincidente normalmente con gli anni di maggiore potenzialità sportiva dell'atleta, fino a un tempo indeterminato. Per quest'ultimo gruppo operano determinate cause di svincolo, stabilite dai diversi regolamenti federali, in particolare dalla FIGC, dalla FIPAV e dalla FIP [361]. Oltre al c.d. svincolo per decadenza, operante con il raggiungimento di una determinata soglia di età, vi sono altre cause che determinano lo scioglimento del vincolo prima della scadenza del termine di durata stabilito dalla Federazione. In particolare, nel paragrafo successivo si analizzeranno le cause di svincolo stabilite dalla FIPAV.

In tema di abolizione o meno del vincolo sportivo, ho raccolto alcuni pareri da parte di operatori nel settore della pallavolo, ai quali ho rivolto tale domanda: " Da tempo

[359] Nel caso in cui l'atleta decida di proporre azione giurisdizionale ex art.700 c.p.c. e convenire in giudizio la società di appartenenza, chiedendo appunto lo scioglimento del vincolo sportivo che esso ha contratto con tale società, previo accertamento della sua illegittimità.

[360] Nel caso in cui il dilettante decida di impugnare il provvedimento federale di diniego di scioglimento del vincolo e di chiedere lo scioglimento del vincolo, previo accertamento dell'illegittimità e dell'annullamento dell'atto presupposto.

[361] Bellomo, Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 2, pp.3-4.

si dibatte ormai sulla possibile abolizione del vincolo sportivo anche per i dilettanti, in quanto essenzialmente viola la libertà dello sportivo di svolgere liberamente la propria attività sportiva. Cosa ne pensa in merito? Si ritiene a favore o a sfavore della relativa abolizione?

Massimo Righi, Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A, in merito ritiene che: "*Apparentemente il vincolo sportivo sembra una schiavitù tuttavia bisogna chiedersi da dove le società andrebbero a prendere i soldi per crescere il settore giovanile se questo non ci fosse. Non è un problema di speculazione ma ad oggi una società deve sostenere molte più spese rispetto al passato e queste vengono in parte colmate attraverso l'istituto del vincolo sportivo.*

Per quanto riguarda la durata del vincolo, nella pallavolo esso va dai 14 ai 24 anni ossia un periodo molto lungo. L'idea è quella di ridurlo fino alla maggiore età in quanto a 18/19 anni si presume che l'atleta sia in grado di autodeterminare il proprio destino. Proprio in questi giorni si sta discutendo in Commissione con la Federazione sulla riforma del vincolo per renderlo più consono alle richieste della società civile e quindi di portalo a 18/19 anni. Ciò andrebbe a svantaggio delle società che possono vedersi andare via un giovane giocatore su cui ha investito e per questo l'idea è anche quella di inserire forme di indennizzo per le società".

Riccardo Marchesi, allenatore di pallavolo femminile, che attualmente opera in Francia, dove allena presso la squadra Racing Club de Cannes, militante nel campionato di Ligue A, ma per molti ha allenato in Italia, vincendo lo scudetto con la Scavolini Pesaro (A1 F) nel 2010, esprime la propria opinione, operando anche un confronto con la pallavolo francese, dove ad alti livelli si ha il professionismo: "*Per quanto riguarda il vincolo sportivo, lavorando oramai da molti anni in Francia, posso affermare che qua le cose funzionano diversamente e non in meglio. In Francia infatti una giocatrice, al termine della stagione sportiva, può decidere di fare quello che vuole, perché, essendoci il semiprofessionismo e il professionismo ad alto livello, non è soggetta al vincolo sportivo. Da un certo punto di vista ciò è positivo perché si va a tutelare l'atleta che è libero di scegliere, tuttavia non si tiene conto degli svantaggi*

che ne derivano per un club, il quale, dopo aver cresciuto il giocatore e, quindi, aver investito su di esso, si vede andare via il giovane atleta. Il risultato è che i club non investono più sul settore giovanile. Ruolo fondamentale è poi quello dell'allenatore del settore giovanile, il quale è in grado di "trascinare" le giocatrici con sé. Un giovane deciderà di rimanere in una determinata squadra anche in base al rapporto che si instaura con i compagni e soprattutto con l'allenatore; se quindi la bambina va via scontenta dalla palestra, può essere che l'anno successivo deciderà di cambiare società e lo potrà fare senza alcun vincolo. Allo stesso tempo, se l'allenatore va via dalla società sportiva, sarà in grado di portare con sé l'intera squadra, a scapito del club. Io quindi ritengo che sia giusto che la giocatrice sia vincolata al club, anche se vado in controtendenza. È anche vero che, purtroppo, alcune società, come mi è capitato di vedere quando lavoravo nel territorio bolognese, invece di tenere conto delle esigenze del giovane, che semplicemente vuole cambiare società perché l'amico si è trasferito, si comportano come i club di serie A e vendono il giocatore. Allo stesso tempo ritengo però giusto che se il giovane atleta vuole cambiare società a favore di un club nel quale ha più prospettive di crescita, lo possa fare, ma in cambio venga dato alla società di appartenenza una somma di denaro come indennizzo per aver comunque investito sulla crescita di quell'atleta. Ritengo quindi sia giusto che ci siano delle eccezioni che permettano lo scioglimento anticipato del vincolo, anche per esempio quando ci siano delle problematiche importanti con la società tali da rendere impossibile il proseguimento del rapporto. In conclusione, la realtà dei fatti è che, come in ogni cosa, bisogna effettuare un contemperamento degli interessi, in questo caso del giocatore e della società sportiva. Ritengo però che l'istituzione del vincolo sia essenziale affinché le società sportive abbiano una garanzia e quindi in questo modo continuino a investire sulla formazione dei giovani. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di prevedere dei diritti o comunque dei premi di formazione per le società che investono appunto sui giovani, come succede in altri sport, ad esempio il basket, in modo tale che il movimento continui a crescere. Infatti per raggiungere l'eccellenza bisogna entrare nell'ordine delle idee che la formazione è

essenziale, e affinché questa ci sia, le società devono comunque vedersi riconosciute delle garanzie patrimoniali".

Greta Pinali, classe 1997, schiacciatrice presso la squadra di serie A2, Omag Consolini Volley- S.G. Marignano, ha così risposto: *" Trovo il vincolo sportivo una situazione assurda e assolutamente controproducente. Il fatto che un atleta debba essere legato a una società fino a un'età che supera abbondantemente quella adolescenziale, sia una palese violazione dei diritti dell'atleta. Credo che una volta raggiunta la maturità, l'atleta si debba sentire libero di poter perseguire la carriera che preferisce, che può voler significare una scelta di carattere tecnico, ma anche una scelta di vita. Esempio, se io gioco in un top club, e paradossalmente di giocare a pallavolo non ne ho più voglia, e lo manifesto, decidendo di andare a giocare nella squadra del mio paese, non posso, perché il club può pensare che tu ti voglia divincolare da loro con una scusa, e quindi non posso rescindere il mio vincolo per liberarmi. Allo stesso modo, se voglio scendere di categoria, e le due società non trovano un accordo, non posso farlo. Di esempi ce ne sono vari, la sostanza rimane però, la stessa: il vincolo va limitato se non abolito".*

Giulia Alphandery, ex giocatrice di serie B2, ha così risposto: *"Più che abolire, le persone a capo di una società dovrebbero riconoscere il valore di quel determinato atleta e non tappargli le ali. Il problema è che le società spesso pensano solo a fini di lucro, invece che mandare avanti la passione. Ad esempio, un'atleta che magari in un'altra società poteva ambire a tanto e non gli è stato possibile a causa del vincolo…ma non è il vincolo in sé, piuttosto il mal uso. Dall'altra parte anche l'abolizione del vincolo mi spaventa, perché ognuno così farebbe quello che vuole. Dovrebbero esserci delle clausole ben precise che sostengono il rispetto degli accordi da entrambe le parti, così sarebbe perfetto!".*

Andrea Asta, allenatore della GEETIT Pallavolo Bologna, militante nel campionato di serie B maschile, ha espresso la propria opinione: *"Il vincolo nasce come strumento di tutela delle società sportive più piccole che faticherebbero molto a sopravvivere se fagocitate da quelle più grandi. Personalmente non ho mai vissuto situazioni*

complesse, ma sono convinto che uno strumento a tutela dei "più piccoli" sia assolutamente necessario, soprattutto in un settore di nicchia come la pallavolo maschile (questo non significa che il vincolo sportivo così come è oggi sia esente da difetti). Non conosco bene le realtà femminili, ma disponendo di numeri decisamente più grandi, in quel caso si potrebbe pensare a norme più libere in favore delle singole atlete".

Claudia Pirani, ex giocatrice di serie A, ha così risposto: *"Il vincolo sportivo tutela le società che hanno investito e speso sul giovane atleta, per cui sono d'accordo che chi vuole l'atleta paghi una somma di denaro per svincolarlo".*

5. Il vincolo sportivo nella pallavolo

Come ribadito in più occasioni, nello sport della pallavolo non è stato istituito il settore professionistico, di conseguenza tutti gli atleti tesserati alla FIPAV sono considerati dilettanti e di conseguenza sono soggetti all'istituto del vincolo sportivo, abolito solamente per il professionismo secondo l'art.16 della L.91/1981. Lo stesso Statuto della FIPAV[362] disciplina in via generale l'istituto del vincolo sportivo agli artt. 10 bis e 10 ter. Analizzando tale normativa, l'art.10 bis, al comma 1, prevede che *"Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista, si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione".* Dunque, il vincolo sorge come conseguenza del tesseramento che l'atleta, dilettante o non professionista (riferendosi quindi ai c.d. professionisti di fatto), instaura con un sodalizio sportivo affiliato alla FIPAV; riguarda quindi il rapporto tra atleta e società sportiva. Al comma 2 viene data una definizione di vincolo sportivo secondo la quale *"il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.* Il vincolo dunque ha un doppio contenuto, uno

[362] Statuto FIPAV, approvato dalla Assemblea straordinaria Bologna 8 dicembre 2014. Approvato dalla Giunta Nazionale CONI, delibera n.242 del 2 luglio 2015, con modifiche apportate dal commissario ad acta per adeguamento ai principi informatori del CONI. Approvato con delibera della Giunta Nazionale CONI n.303 del 16 luglio 2019.

positivo, ossia l'obbligo di prestare la propria attività sportiva a favore del sodalizio di appartenenza, e uno negativo, consistente nel divieto di praticare tale prestazione per un'altra associazione o società sportiva affiliata alla FIPAV, tranne nel caso in cui l'associato vincolante dia il proprio consenso, attraverso il c.d. nulla osta, che è una delle cause di scioglimento anticipato del vincolo sportivo.

L'art.10 ter disciplina la durata del vincolo e le modalità di scioglimento. Per quanto riguarda la durata, bisogna operare alcune distinzioni: esso ha durata annuale per gli atleti di età inferiori a 14 anni, per quelli di età superiore a 34 anni e per gli atleti del settore amatoriale[363]; ha durata quinquennale a partire dal compimento del venticinquesimo anno di età[364]; infine, per tutti gli altri atleti il vincolo ha durata a partire dal momento del tesseramento fino all'anno sportivo in cui l'atleta compie il ventiquattresimo anno di età[365].

Tuttavia, i regolamenti federali possono prevedere una eccezione di durata inferiore del vincolo sportivo per gli atleti tesserati con società o associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A oppure per gli atleti praticanti esclusivamente l'attività di beach volley[366], per i quali è dunque previsto un vincolo "speciale".

Una volta che il vincolo si sia sciolto per decadenza, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza oppure di chiedere il tesseramento con altro associato; in quest'ultimo caso dovrà pagare un indennizzo alla società di appartenenza, nella misura fissata dai regolamenti federali[367]. Lo scopo è quello di "indennizzare" appunto la società dalle spese sostenute per la crescita tecnica dell'atleta.

---

[363] Art.10 ter, comma 2, Statuto FIPAV; in cui si evidenzia anche che, ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore a 14 anni, si fa riferimento all'anno solare di nascita, mentre per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo, che inizia il primo luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
[364] Art.10 ter, comma 1, Statuto FIPAV.
[365] Art.10 ter, comma 3, Statuto FIPAV.
[366] Art.10 ter, comma 4, Statuto FIPAV.
[367] Art.10 ter, comma 4, Statuto FIPAV.

Infine, è utile evidenziare come fino al 2004 il vincolo sportivo aveva durata a tempo indeterminato e per i pallavolisti questo significava rimanere vincolati con lo stesso sodalizio sportivo fino al compimento del 34° anno di età. Tuttavia, in occasione del Consiglio Nazionale del 23 marzo del 2004, il CONI ha deliberato l'abolizione del vincolo sportivo a tempo indeterminato, operando una attenuazione a quello che viene ancora oggi considerato un limite al libero esercizio della pratica sportiva[368].

Tornando all'analisi dell'art.10 ter, una volta determinata la durata del vincolo, sono indicate una serie di ipotesi in cui è possibile effettuare lo scioglimento anticipato, avendo questo una durata prolungata, tranne nei casi in cui il vincolo abbia durata annuale. In particolare, il comma 6 prevede che il vincolo possa essere sciolto, secondo quanto previsto dai regolamenti federali: a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato; b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; c) per consenso dell'associato vincolante; d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale; e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte; f) per giusta causa; g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante; h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone d'andata[369].

Tale normativa viene poi ripresa e approfondita all'interno del Regolamento Tesseramento e Affiliazione (RAT), nella sua ultima versione del 2005[370], agli artt.30-39.

In particolare, all'art.30, comma 2, si legge che il vincolo si costituisce con il tesseramento, mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla FIPAV, e produce i suoi effetti con l'omologazione del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento[371].

---

[368] Zoli, Il vincolo sportivo FIPAV, 2014, in https://www.volleyball.it/blog/il-vincolo-sportivo-fipav/.
[369] Art.10 ter, comma 6, Statuto FIPAV.
[370] Regolamento Affiliazione e Tesseramento, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005, delibera n.068/2005; modifiche artt.18 e 23, delibera C.F. n.114 del 3 dicembre del 2005.
[371] Art.30, comma 2, RAT.

L’art.31 sancisce il divieto di più vincoli, ossia l’atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati, salvo l’ipotesi del prestito[372]. Ci sono però situazioni particolari in cui è ammissibile che l’atleta risulti tesserato con più società nella medesima stagione sportiva: si tratta dei casi di interruzione del vincolo a seguito di assorbimento, fusione o cessazione dell’affiliazione dell’associato per cui si era vincolati; i casi di scioglimento coattivo e di riscatto del vincolo; il caso di doppio trasferimento in relazione ai campionati di serie A e serie B, femminili e maschili, per gli atleti che abbiano già preso parte a Campionati di serie A[373]. L’accertamento della sussistenza di vincoli plurimi è di competenza dall’Ufficio Tesseramento, contro il provvedimento del quale si può fare ricorso davanti alla Commissione Tesseramento Atleti[374]. La violazione di tale divieto costituisce infatti una infrazione disciplinare, che verrà quindi sanzionata[375].

L’art.32 ribadisce la durata del vincolo sportivo, aggiungendo che ha durata annuale, non solo per gli atleti di età inferiore a 14 anni e di età superiore a 34 anni, ma anche per gli atleti in prestito e per gli atleti stranieri[376] che sono dunque assoggettati a un vincolo “speciale”.

L’art.33 disciplina gli effetti della scadenza del vincolo sportivo. Infatti, al termine dell'anno sportivo in cui l’atleta compie 24 anni o al termine del periodo quinquennale, l’atleta è libero di rinnovare il tesseramento con la società di appartenenza oppure potrà tesserarsi con un’altra società ma dovrà versare un indennizzo alla società di appartenenza[377] che, in caso di mancato accordo tra atleta o sodalizio cessionario e sodalizio cedente, verrà calcolato sulla base di parametri pubblicati nella Guida Pratica della FIPAV, inerenti le caratteristiche e le qualità dell’atleta[378]. A questo punto, l’associazione o società sportiva cedente dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento

[372] Art.31, comma 1, RAT.
[373] Art.31, comma 2, RAT.
[374] Art.31, commi 3 e 4, RAT.
[375] Art.31, comma 5, RAT.
[376] Art.32, comma 2, RAT.
[377] Art.33, commi 1 e 2, RAT.
[378] Zoli, Il vincolo sportivo FIPAV, in https://www.volleyball.it/blog/il-vincolo-sportivo-fipav/ , 2014.

dell'indennizzo, rilasciare una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'indennizzo[379].

Infine, gli artt. 35-39 disciplinano nel dettaglio i casi di scioglimento del vincolo sportivo, prevedendo un norma ad hoc per due ipotesi tipiche del settore pallavolistico, ossia la giusta causa (art.35) e il c.d. riscatto del cartellino (art.37).

Innanzitutto, l'art.35 opera una suddivisione in due gruppi delle ipotesi di scioglimento del vincolo, distinguendo tra casi di scioglimento di diritto e casi di scioglimento coattivo.

Nel primo gruppo vi rientrano le ipotesi di: a) estinzione o cessazione dell'attività da parte dell'associato vincolante; b) mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; c) nulla osta dell'associato vincolante; d) mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della società di appartenenza entro il termine annuale; e) mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte; f) riscatto, limitatamente agli atleti militanti in Campionati Nazionali di serie A femminili[380].

In questi casi lo scioglimento avviene automaticamente mediante un provvedimento da parte dell'Ufficio Tesseramenti, assunto d'ufficio nei casi di cui alla lettera a), b), d) oppure su richiesta dell'atleta nei casi di cui alle lettere e), f)[381]. Mentre nel caso di nulla osta rilasciato dall'associato vincolante (lett.c) è necessaria la richiesta congiunta dell'atleta, dell'associato vincolante e dell'associato con cui si vuole costituire il nuovo vincolo, purché l'atleta non sia già stato utilizzato dall'associato vincolante e non abbia già usufruito, nella medesima stagione sportiva, dello scioglimento del vincolo[382].

Il vincolo si scioglie in via coattiva nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) cessione del diritto sportivo o rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato

[379] Art.33, comma 3, RAT; in tale dichiarazione è presente anche l'espresso riconoscimento di non aver più nulla da pretendere dall'atleta.
[380] Art.35, comma 2, RAT.
[381] Art.35, comma 4, RAT.
[382] Art.35, comma 5, RAT. Le condizione di cui al presente comma devono essere rispettate, tranne nei casi di cui all'art.31, comma 2, lett. c).

vincolante; c) mancato rilascio da parte della società di appartenenza della dichiarazione scritta attestante il consenso allo scioglimento del vincolo e l'avvenuto ricevimento dell'indennizzo per il riscatto[383].

In questi ultimi casi lo scioglimento in via coattiva avviene mediante ricorso da parte dell'atleta alla Commissione Tesseramento Atleti, la quale valuterà la sussistenza dei requisiti di cui all'art.35, c.2 nel caso concreto[384].

Tra le cause di scioglimento sicuramente quella a cui si fa più ricorso è la giusta causa, a motivo del suo contenuto vago e ambiguo che permette di farvi rientrare una varietà di situazioni ma allo stesso tempo rende difficile la sua effettiva applicazione. La giusta causa è disciplinata all'art.36 del RAT; il comma 1 dispone che *"il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo".*

Come si può notare, non viene data una definizione chiara di giusta causa, questo fa sì che la Commissione Tesseramento Atleti non sia legata, nel suo giudizio di accertamento o meno della sussistenza della giusta causa, a ipotesi tipiche individuate chiaramente dal legislatore, ma abbia invece maggiore discrezionalità nel valutare i casi concreti, a cui consegue però minore certezza per l'atleta di vedersi riconosciuto lo scioglimento del vincolo[385].

All'interno della giusta causa sono dunque inquadrate una serie di situazioni, molto differenti tra di loro, che non sono espressamente previste dal legislatore ma che ormai si sono consolidate nella prassi a causa dei numerosi ricorsi in tal senso. Tra queste la Commissione Tesseramento Atleti individua la c.d. incompatibilità ambientale, il disinteresse societario, la c.d. crescita tecnica e il cambiamento di residenza.

Il maggior numero di richieste di scioglimento del vincolo per giusta causa è proposto per c.d. incompatibilità ambientale, sopravvenuta tra atleta e società di appartenenza.

---

[383] Art.35, comma 3, RAT.

[384] Art.35, comma 7, RAT. Ulteriore condizione affinché sia disposto lo scioglimento in via coattiva è la mancata partecipazione anche solo ad una gara di campionato con la società di appartenenza.

[385] Bellomo, Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2, 2005, p.7.

Si tratta di casi di conflittualità sorti a seguito di divergenze sull'organizzazione e sulla gestione dell'attività sportiva che hanno alla base il desiderio dell'atleta di recedere dal rapporto associativo con l'associazione vincolante. Tuttavia, la Commissione Tesseramento Atleti concede lo svincolo per questa causa solamente se sono dimostrati fatti molto gravi tali da rompere il rapporto di fiducia tra dirigenza e atleti[386]. Bisogna quindi guardare al caso concreto, considerando una serie di variabili caratterizzanti quel dato rapporto, e non fare riferimento a fatti astrattamente considerati. La Commissione tende comunque a privilegiare la tutela degli interessi dei pallavolisti, soprattutto in giovane età, perché non ancora in grado di gestire situazioni di disagio all'interno dell'ambiente in cui prestano la propria attività sportiva, in quanto tali interessi si avvicinano maggiormente alle finalità attuate dalle direttive FIPAV per lo sviluppo della pallavolo[387].

Un'altra causa di scioglimento del vincolo per giusta causa è rappresentata dal disinteresse societario nei confronti della prestazione sportiva del pallavolista. La

---

[386] Comm. Tess. Fipav, 29 ottobre 1999, atleta Garau, in cui i gravi fatti sono riscontrati nel *"non condivisibile comportamento della dirigenza societaria teso più al raggiungimento di obiettivi di lucro che a una precisa volontà di formazione e crescita tecnica e fisica di atlete in piena età evolutiva";* Comm. Tess. FIPAV, 17 ottobre 2000, atleta Vantaggiato, in cui si evidenzia come *"uno stato di reciproca diffidenza rende non solo difficile ma anche non produttivo il mantenimento del vincolo"*; Comm. Tess. FIPAV, 3 novembre 2000, atleta Piergentili, secondo cui *"l'incompatibilità ambientale può integrare un'ipotesi di giusta causa di scioglimento del vincolo fin tanto che sia sorretta da gravi e ripetuti episodi e non anche ogni qualvolta si denunzi genericamente un disagio maturato nei confronti della dirigenza del sodalizio"*; Comm. Tess. FIPAV, 8 ottobre 2001, atleta Sartelli, in cui si sottolinea come di fatto *"il vincolo tra società e atleta è ridotto a un mero aspetto tecnico e di tabulato: di fatto si è rotto il rapporto fiduciario per un'impostazione data dalla società che nella realtà non corrisponde alle esigenze dell'atleta, la quale, per la sua età, non rientra più nei piani del sodalizio",* il quale la utilizza come strumento e fonte di introito.

[387] Comm. Tess. FIPAV, 6 ottobre 2010, atleta Giannuzzi, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, ex art.35, RAT. Nel caso di specie, si riscontra l'impossibilità di proseguire il rapporto con il sodalizio a causa dell'indisponibilità di quest'ultimo a reintegrare l'atleta nella rosa della prima squadra dovuto a incompatibilità di "convivenza" tra atleta e allenatore, la cui volontà comune è quella di interrompere ogni tipo di rapporto che non appare quindi recuperabile. Difatti, uno degli elementi posti a fondamento del tesseramento di un atleta è la necessaria corrispondenza di interessi tra le parti che, venendo a mancare come nel caso di specie, non giustificano la permanenza del vincolo. Inoltre, sia il comportamento dell'atleta che della società sportiva non sono conformi alla statuto FIPAV; l'uno per violazione dei doveri di lealtà e probità dei tesserati, l'altro per mancanza di un provvedimento idoneo e proporzionato all'evento (litigio acceso tra atleta e allenatore a cui è seguito la mancata convocazione nella prima squadra). Appare dunque idoneo per la Commissione contemperare gli interessi delle parti, nel quadro delle direttive FIPAV, ex art.35, c.1, RAT; dunque prevedendo un concorso di colpe da cui deriva lo scioglimento del vincolo e il pagamento di un indennizzo a favore della società.

FIPAV infatti si mostra sfavorevole alla permanenza di rapporti associativi puramente formali, in cui manca in sostanza l'elemento della collaborazione, essenziale affinché l'atleta possa condurre il suo naturale percorso di crescita tecnica, individuando dunque come unica soluzione quella della cessione definitiva del c.d. cartellino, piuttosto che una serie di prestiti aventi come unico scopo quello di lucrare sul mantenimento del vincolo[388].

Il disinteresse societario può essere dimostrato dalla inattività dell'atleta nel corso dell'ultima stagione sportiva, derivante dalla mancata convocazione alle competizioni disputate durante l'ultimo anno sportivo oppure derivante dal mancato invito a sottoporsi alla visita medica annuale di idoneità sportiva[389]. Un'altra circostanza sintomo di disinteresse è anche la mancata costituzione in giudizio della società destinataria della richiesta di svincolo, interpretata dalla Commissione Tesseramento Atleti come una sostanziale adesione alle richieste dell'atleta, sulla base di un principio generale, tipico dell'ordinamento sportivo, che è alla base di numerose pronunce federali di svincolo[390]. Tuttavia, la Federazione, per contrastare questo atteggiamento

---

[388] Comm. Tess. FIPAV, 3 dicembre 2002, atleta Rosi, in cui il disinteresse societario risulta provato in seguito a tre anni consecutivi di cessione a titolo temporaneo dell'atleta e la mancata costituzione in giudizio del sodalizio".

[389] Comm. Tess. FIPAV, 16 novembre 2016, atleta Saracino, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, in particolare per disinteresse societario, dimostrato dalla mancata effettuazione della visita medica di idoneità sportiva. In particolare, la giocatrice ha svolto la stagione sportiva corrente, dal 8-10-2015 al 18-4-2016, senza certificazione. A tale proposito merita di essere ricordato che il tesseramento si costituisce con l'inoltro alla FIPAV della documentazione prevista di cui è in possesso il legale rappresentante della società, che si fa garante dell'effettuazione della visita medica da parte dell'atleta, quindi su di lui ricade la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati ex art.21, comma 2, RAT. Si aggiunge la noncuranza mostrata dal sodalizio per la vita e la salute dell'atleta che giustifica a tutti gli effetti lo scioglimento per giusta causa; Comm. Tess. FIPAV, 21 settembre 2016, atleta Cozzo, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo per giusta causa, dovuto al mancato invito ad effettuare la visita medica di idoneità sportiva, a cui consegue il mancato perfezionamento della procedura di rinnovo del tesseramento. Il sodalizio sportivo dimostra dunque un evidente disinteresse per la crescita tecnica dell'atleta che non ha potuto partecipare ad alcuna attività agonistica per l'intera stagione sportiva, venendo meno ai doveri di lealtà e probità sportiva ex art.2, comma 2, RAT; Comm. Tess. FIPAV, 19 gennaio 2019, atleta Rinaldi, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, dovuto al disinteresse societario, dimostrato nella mancata convocazione dell'atleta per la ripresa dell'attività agonistica, a cui consegue un mancato interesse per la relativa crescita tecnica.

[390] Bellomo, Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 2, pp.10-11.

sanzionatorio della Commissione, tutela la regolare costituzione del contraddittorio, necessario per poter valutare adeguatamente la sussistenza della giusta causa.

Ulteriore situazione determinante la giusta causa è la c.d. crescita tecnica[391], consistente nello scioglimento coattivo derivante da una concreta e attuale possibilità per il pallavolista di partecipare a competizioni di categoria superiore rispetto a quelle in cui militerebbe presso la squadra dell'affiliato vincolante. La ratio è appunto quella di permettere al pallavolista di migliorare il livello tecnico delle proprie prestazioni, a prescindere dal nulla osta della società. Tuttavia sono prese in considerazione una serie di condizioni affinché si possa considerare valida tale circostanza e che riguardano la concreta possibilità per il pallavolista di trarne beneficio per la propria carriera agonistica. Dunque, è considerata valida nel periodo che va dalla prima adolescenza ai vent'anni, ossia in quella fascia di età dove il giovane atleta ha ancora ampi margini di crescita; mentre, è esclusa per coloro che sono già a fine carriera o che hanno già molti anni di esperienza, in quanto la loro posizione è considerata ormai stabilizzata. Inoltre, il livello superiore di campionato deve essere significativo; si fa quindi riferimento a un vero salto di qualità, ravvisabile in campionati di serie A o serie B[392]. Infine, va ricordato anche il cambiamento di residenza, presente nelle altre federazioni come ipotesi autonoma di svincolo, diversamente dalla FIPAV dove integra ipotesi di giusta causa. I ricorsi maggiormente frequenti riguardano motivi di studio, motivi di lavoro[393] e, soprattutto per i più giovani, esigenze familiari, ossia interessi considerati rilevanti e con i quali il vincolo sportivo non può interferire. Tuttavia, non sono indicati precisi requisiti di durata o di distanza del trasferimento tali da poter dimostrare

---

[391] Comm. Tess. FIPAV, 12 ottobre 1999, atleta Tomba, in cui si precisa che la crescita tecnica va riconosciuta *"nell'interesse dell'atleta e per lo sviluppo della pallavolo, quando si verificano le condizioni oggettive per una maturazione tecnica e fisica".*

[392] Comm. Tess. Fipav, 18 ottobre 2001, atleta Nardini, in cui lo svincolo è riconosciuto per il passaggio dalla serie C alla serie A, *"nell'interesse dello sviluppo della disciplina della pallavolo, che si attua attraverso il potenziamento e la crescita dei singoli atleti"*; Comm. Tess. FIPAV, 22 ottobre 2001, atleta Consolini, in cui la richiedente chiede lo svincolo per giocare sempre in un campionato di serie C ma presso una società che ritiene più competente e strutturata ma viene appunto negato.

[393] Comm. Tess. FIPAV, 12 ottobre 2000, atleta Malluzzo, in cui si precisa che i motivi di lavoro comportano lo scioglimento del vincolo per giusta causa soltanto nel caso in cui l'attività sportiva presso il sodalizio di appartenenza non può proseguire perché d'impedimento alle esigenze lavorative dell'atleta.

l'effettivo cambiamento di residenza; spetta dunque alla Commissione valutare il caso concreto. In ogni caso, questa motivazione è preclusa agli atleti che militano in campionati nazionali di secondo livello, sia femminili che maschili, dove l'attività pallavolistica è considerata l'interesse principale, anche se non esclusivo, dell'atleta[394]. Tuttavia, in tutti i casi in cui la giusta causa non è determinata per motivi attinenti al comportamento della società o associazione di appartenenza, l'atleta è tenuto al pagamento di un rimborso spese verso l'associato vincolante, determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa, e che è condizione di efficacia del provvedimento stesso di svincolo[395]. Dunque, tale forma di indennizzo esplica quel contemperamento di interessi di cui si parla al comma 1 dell'art.35, RAT[396].

Infine, "*lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato"*[397].

---

[394] Art.35, comma 3, RAT, *"lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di serie A.*

[395] Art.35, commi 4 e 5, RAT; Comm. Tess. FIPAV, sezione distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria, 27 ottobre 2016, atleta Franco, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, ex art.35, c. 1 e 4, RAT, in quanto l'atleta stessa ha dichiarato di non volere accettare l'invito della società a disputare il campionato di B2 come quarta banda o quello di Prima Divisione nel ruolo di libero, preferendo rinunciare all'attività agonistica. Dunque è accolto lo scioglimento del vincolo, in quanto l'atleta non può continuare a svolgere la propria attività in quel sodalizio, ma, non essendoci responsabilità dell'atleta, sarà subordinato al pagamento di un indennizzo a favore della società.

[396] Ongaro, Il vincolo sportivo nella pallavolo. Riflessioni e considerazioni pratiche sullo scioglimento anticipato per giusta causa, in https://www.sportbusinessmanagement.it/2016/09/il-vincolo-sportivo-nella-pallavolo.html; nonostante, infatti, i principi generali enunciati dagli organi giudicanti nelle proprie decisioni, ossia che *"due sono i criteri che la norma indica ai fini di cui si tratta: ponderata considerazione delle concrete possibilità di sviluppo della disciplina sportiva, anche a mezzo della valorizzazione degli atleti più dotati, e valutazione del caso concreto alla luce del principio equitativo, nella prospettiva di una giusta valutazione della fattispecie. Come più volte statuito anche in sede nazionale, la C.T.A., nelle intenzioni del legislatore federale è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o dell'atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi (delibera C.T.A.-Palermo, 17-12-2012)",* di fatto lo scioglimento viene quasi sempre subordinato al pagamento dell'indennizzo da parte dell'atleta, cit.

[397] Art.35, comma 2, RAT; Comm. Tess. FIPAV, 6 ottobre 2010, atleta Facco, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo per cessione dei diritti sportivi di serie C, ex art.35, c.3, lett.b, RAT, a cui consegue la mancata iscrizione ad alcun campionato, nonostante l'atleta avesse partecipato nella precedente stagione a rappresentative nazionali, regionali e provinciali. In tale caso infatti il limite di

In questo caso infatti non è ravvisabile nessuna circostanza di quelle sopra descritte, concretizzanti dunque una giusta causa di svincolo.

In merito allo scioglimento coattivo per giusta causa va evidenziato che, ai fini di un esito positivo del ricorso, occorre rispettare le regole procedurali impartite dalla Federazione. Infatti, prima del ricorso, l'atleta deve inviare al sodalizio una lettera di messa in mora, entro determinati termini e formalità, tra cui è essenziale la menzione di tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di scioglimento anticipato; infatti è ormai pacifico che un motivo addotto solo in ricorso, e non nella lettera di messa in mora, è causa di rigetto del predetto motivo[398]. La pronuncia della Commissione potrà invece essere impugnata di fronte al Tribunale federale FIPAV[399].

Per quanto riguarda la altre cause di scioglimento del vincolo sportivo, vale la pena soffermarsi su un'altra ipotesi particolare che è quella del c.d. riscatto del vincolo da parte dell'atleta. L'art. 37, comma 1, RAT stabilisce che *"l'atleta partecipante ai campionati nazionali di serie A femminili, può sciogliere il vincolo attraverso il suo riscatto, consistente nel versamento all'associato vincolante di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nel suo interesse".* Dunque, tale possibilità è riservata a una cerchia ristretta di atleti in modo tale che non se ne faccia un abuso, essendo infatti una ipotesi di scioglimento pecuniario del tutto discrezionale. Per gli stessi motivi, infatti, può essere richiesto solamente per un massimo di due volte nel corso della carriera agonistica dell'atleta e le società sportive non potranno tesserare

---

cui al c.2 dell'art.35, RAT non opera; Comm. Tess. FIPAV, 10 novembre 2018, atleta Canenti, in cui viene richiesto lo scioglimento del vincolo sportivo per cambiamento di residenza ma questo viene respinto in quanto l'atleta ha partecipato nella stagione sportiva precedente al Trofeo dei Territori, organizzato dal CT FIPAV Roma, rientrando nei casi di inammissibilità ex art.35, comma 2, RAT.

[398] Ongaro, Il vincolo sportivo nella pallavolo. Riflessioni e considerazioni pratiche sullo scioglimento anticipato per giusta causa, in https://www.sportbusinessmanagement.it/2016/09/il-vincolo-sportivo-nella-pallavolo.html; la procedura di scioglimento anticipato del vincolo per giusta causa è reperibile sul sito FIPAV, https://guidapratica.federvolley.it/archivio/guida-pratica-2018-2019/tesseramento/procedimento-scioglimento-vincolo-per-giusta-causa-2018-2019; Comm. Tess. Fipav, 26 ottobre 2018, atleta Niccoli, in cui il ricorso viene respinto in quanto le problematiche logistiche dell'atleta vengono per la prima volta dedotte in ricorso; di conseguenza, non possono essere esaminate perché non introdotte nella lettera di messa in mora e in più sono anche sfornite di prova documentale.

[399] Benatti, Lo scioglimento del vincolo sportivo nella pallavolo, https://www.sportbusinessmanagement.it/2017/08/vincolo-sportivo-nella-palavolo.html.

più di due atlete che hanno riscattato il vincolo al termine della stagione sportiva precedente[400].

Una volta effettuato il versamento dell'indennizzo, lo scioglimento del vincolo avviene automaticamente e di diritto[401]; a questo punto dovrà essere omologato dall'Ufficio Tesseramenti FIPAV[402]. Tuttavia, devono essere rispettate una serie di condizioni elencate al comma 4 dell'art.37, RAT, che devono avverarsi congiuntamente: a) vi vede essere espressa domanda dell'atleta all'associato; b) nella stagione sportiva al cui termine viene richiesto il riscatto, l'associato vincolante deve aver partecipato a un campionato nazionale di serie A femminile; c) nella stagione sportiva al cui termine viene esercitato il diritto di riscatto, l'atleta deve essere stato almeno una volta iscritto al referto in una gara del campionato nazionale di serie A femminile, anche se con un associato diverso da quello per il quale è vincolato; d) l'associato a favore del quale l'atleta intenda presentare domanda di nuovo tesseramento o l'atleta medesimo deve aver effettuato il pagamento dell'indennizzo per il riscatto a mezzo assegno circolare intestato all'associato vincolante, entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui sia stato definito il relativo ammontare.

Il difetto del tempestivo versamento dell'indennizzo determina la decadenza dell'atleta dal diritto al riscatto per l'intera stagione sportiva al cui termine è stato proposta la relativa domanda[403]. Mentre, l'associato vincolante deve, entro 5 giorni dal ricevimento dell'indennizzo, rilasciare all'atleta: a) una dichiarazione scritta di consenso allo scioglimento del vincolo; b) una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'indennizzo; c) la documentazione valida a consentire la regolare scritturazione della spesa nella contabilità del soggetto che abbia eventualmente fornito la somma per il pagamento dell'indennizzo[404].

Il mancato rilascio delle dichiarazioni di cui alla lett. a) e b) legittima l'atleta a richiedere lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo e la restituzione

[400] Art.39, RAT.
[401] Art.37, comma 2, RAT.
[402] Art.37, comma 10, RAT.
[403] Art.37, comma 5, RAT.
[404] Art.37, comma 6, RAT.

dell'indennizzo[405]. Inoltre, si aggiunge che il mancato rilascio o la non veridicità della dichiarazione di cui alla lett.b) costituisce infrazione disciplinare[406].

Infine, l'ammontare dell'indennizzo può essere determinato consensualmente dalle parti oppure, in mancanza di accordo, in via coattiva dalla Commissione Tesseramento Atleti[407].

Invece, per quanto riguarda le restanti ipotesi di scioglimento del vincolo sportivo, è utile ricordare la suddetta distinzione tra cause di scioglimento di diritto e cause di scioglimento coattivo. Lo svincolo di diritto comprende una serie di situazioni che possono essere suddivise tra comportamenti attivi ed omissivi della società di appartenenza. Tra i comportamenti attivi vi rientrano la concessione del nullaosta al trasferimento definitivo e la cessazione o estinzione dell'attività sportiva dell'associazione; mentre tra i comportamenti omissivi sono inclusi il mancato rinnovo del tesseramento annuale dell'atleta e la mancata iscrizione a un campionato che per categoria o fascia d'età permette all'atleta di prendervi parte. La *ratio* consiste nel diritto dell'atleta di partecipare alle competizioni sportive agonistiche nelle condizioni e con i mezzi idonei, derivante dal contratto di associazione che l'atleta ha sottoscritto con l'associazione vincolante[408].

Rientrano sempre nelle ipotesi di svincolo di diritto ma dipendono da comportamenti dell'atleta, la mancata adesione dell'atleta alle scelte societarie di fusione o assorbimento e il c.d. riscatto dell'atleta di cui si è già trattato.

Lo svincolo coattivo, ottenuto mediante una pronuncia della Commissione Tesseramento Atleti, comprende invece la suddetta giusta causa, la cessione del diritto sportivo e la rinuncia all'iscrizione ad un campionato[409] e il ritiro da un campionato

---

[405] Art.37, comma 7, RAT.

[406] Art.37, commi 8 e 9, RAT.

[407] Art.37, comma 3, RAT; art.38, RAT, *"I parametri per la quantificazione dell'indennizzo per il riscatto sono stabiliti dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega".*

[408] Bellomo, Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2, 2005, pp.22-24.

[409] Comm. Tess. FIPAV, 9 gennaio 2019, atleta Caporale, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo ex art.34, c.3, lett.b, RAT, ossia per mancata iscrizione a un campionato da parte della società di appartenenza; nel caso specifico si trattava della mancata iscrizione al campionato di Prima Divisione femminile, al quale l'atleta aveva partecipato nella stagione sportiva precedente, qualificandosi inoltre

nazionale durante il girone d'andata. Si tratta, però, di situazioni che vanno valutate caso per caso dalla Commissione Tesseramento Atleti, che terrà conto di tutte le variabili del caso concreto, e per questo motivo l'atleta non ha la certezza di vedersi riconosciuto lo svincolo come nelle ipotesi di svincolo di diritto.

In generale, l'art.36, RAT, prevede che, in tutti i casi in cui l'atleta è tenuto a corrispondere un indennizzo per lo scioglimento del vincolo, ossia i casi in cui quest'ultimo non dipende da azioni od omissioni del sodalizio sportivo, il suo ammontare verrà determinato consensualmente dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dalla Commissione Tesseramento Atleti, di concerto con le Leghe nazionali competenti[410].

Infine, si evidenzia come il diritto di chiedere lo scioglimento del vincolo non è un diritto disponibile, di conseguenza sono nulli quei patti eventualmente conclusi con le società che prevedono la rinuncia a tale diritto[411].

---

per i play off, optando invece per l'iscrizione al campionato di Seconda Divisione femminile. La ricorrente eccepiva inoltre la mancata crescita tecnica, dovuta anche al fatto che l'atleta in questione aveva ricevuto offerte per disputare nella presente stagione sportiva campionati di serie D e serie C, e il disinteresse societario, derivante dalla convocazione tardiva per la stagione sportiva presente, avvenuta solo il 26 ottobre 2018, a seguito della presentazione di tale ricorso; Comm. Tess. FIPAV, 6 ottobre 2010, atleta Bergamasco, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo ex art.34, c.3, lett.b, RAT, ossia per cessione dei diritti sportivi di serie B e serie C femminili da parte della società di appartenenza, da cui derivava la mancata iscrizione ad alcun campionato; Comm. Tess. FIPAV, 6 ottobre 2006, atleta Dionese, in cui viene concesso lo scioglimento del vincolo sportivo ex art.34, c.3, lett.b, RAT, ossia per cessione del diritto sportivo (di serie C) e la mancata iscrizione ad un campionato; Comm. Tess. FIPAV, 6 ottobre 2010, atleta Ranzato, scioglimento del vincolo per cessione dei diritti sportivi ex art.34, c.3, lett.b, RAT; Comm. Tess. FIPAV, 5 dicembre 2018, atleta Fiorani.

[410] Art.36, RAT; sono esclusi i casi di indennizzo previsti dall'art.33, comma 3, RAT e dall'art.37, RAT per i quali è prevista una disciplina specifica.

[411] Comm. Tess. FIPAV, 12 novembre 2002, atleta Carechino e altre, in cui si precisa che *"a nulla vale sostenere, come fa il sodalizio, che le atlete avrebbero concordato con la società di rinunciare all'azione loro accordata in casi del genere (rinuncia al campionato di competenza) ".*

Conclusioni

Dopo aver analizzato la disciplina giuridica che caratterizza il mondo dello sport dilettantistico, posso ora trarre le mie conclusioni. Sicuramente, ciò che emerge è uno stato di profonda confusione che va sicuramente risolto attraverso una normativa ad hoc per i dilettanti oppure attraverso l'applicazione della L.91/1981, con le opportune modifiche. I dilettanti, infatti, ad oggi si trovano in uno stato di limbo o vuoto giuridico, di cui ne è la prova il fatto stesso che manchi una definizione giuridica di dilettantismo, ma questa si ricavi solamente per esclusione, ossia tutti coloro che non rientrano nella nozione di professionista individuata dall'art.2 della L.91/1981. Dunque, sicuramente il primo passo per fare maggiore chiarezza sarebbe quello di individuare chi sono i dilettanti dal punto di vista normativo. Da ciò deriverebbe l'inquadramento dei c.d. professionisti di fatto che, essendo considerati formalmente dilettanti, si trovano in uno status di disparità di trattamento giuridico rispetto ai colleghi professionisti, con cui di fatto condividono i medesimi impegni sportivi ma non godono delle medesime tutele, soprattutto dal punto di vista assicurativo e previdenziale. Infatti, si ricorda che il vero punto di *discrimen* tra professionisti e dilettanti è individuato sulla base di un mero requisito formale, ossia la qualificazione come professionistica della disciplina sportiva da parte della relativa Federazione, come indicato dall'art.2 della L.91/81. Sono quindi d'accordo con quella parte della dottrina e della giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, secondo la quale bisognerebbe guardare più al dato concreto che a quello formale, ossia al fatto che i c.d. professionisti di fatto possono essere considerati a tutti gli effetti dei lavoratori e quindi potrebbe essere applicata loro la normativa di cui alla L.91/1981. Si ricorda, infatti, che da questa dicotomia ne deriva una differenziazione del rapporto contrattuale che si instaura tra sportivo e società sportiva. In particolare, il dilettante, o meglio, il professionista di fatto, percepirà un compenso o un rimborso spese, rientrante tra i c.d. redditi diversi; dunque, non essendo considerato un reddito di lavoro, sarà esente dal pagamento dei contributi previdenziali, palesandosi una vera e

propria discriminazione e una violazione dell'art.38 Cost., sulla tutela dei lavoratori. Tuttavia, a sopperire questo vuoto giuridico, subentra il diritto del lavoro; infatti, il professionista di fatto potrà agire davanti al giudice ordinario, in particolare il giudice del lavoro, per dimostrare appunto che il rapporto che egli ha instaurato con il sodalizio sportivo è un rapporto lavorativo a tutti gli effetti. Nel frattempo, per dare una maggiore tutela agli sportivi dilettanti, potrebbero essere individuate dalle federazioni delle norme che prevedano determinati requisiti di contenuto e di forma del contratto stipulato tra società sportiva e dilettante, in modo da prevedere alcune garanzie per quest'ultimi.

Una posizione particolare all'interno della categoria del professionismo di fatto è rivestita dallo sport femminile. In questo caso si apre un'ulteriore tematica inerente la disparità di genere; non è un caso, infatti, che tutte le atlete sono considerate dilettanti. Tuttavia, come visto nel paragrafo dedicato allo sport femminile, negli ultimi anni si sta assistendo a un aumento delle tutele, soprattutto per quanto riguarda la maternità, grazie all'istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo, il quale prevede dei contributi di mille euro mensili erogati per tutto il periodo di gestazione. Si può dunque affermare che ci si sta muovendo verso una maggiore parità di genere, anche per quanto riguarda la rappresentanza delle donne negli organi nazionali che governano lo sport.

In merito alla possibile introduzione del professionismo sportivo, nello sport femminile e in generale negli sport che prevedono solo la categoria del dilettantismo, si stanno compiendo ulteriori passi in avanti grazie alle recenti novità normative, in ultimo l'emendamento Nannicini che prevede degli sgravi fiscali per chi deciderà di aderire a tale riforma. Tuttavia, come analizzato nel caso specifico della pallavolo, tale possibilità non è esente da dubbi e perplessità. Infatti, dati gli ingenti costi che ne deriverebbero per il mantenimento di tale settore, a cui conseguirebbero sacrifici economici sia da parte dei sodalizi sportivi che da parte degli sportivi stessi, i quali si vedrebbero sicuramente dimezzare gli stipendi, in quanto le società sportive si dovrebbero accollare nuove spese, relative al versamento delle tasse e dei contributi previdenziali, la soluzione migliore sarebbe quella di un percorso graduale verso il

professionismo, che preveda una fase intermedia, individuata nel semiprofessionismo. Come ribadito dall'Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, la linea su cui ci si sta muovendo è verso una maggiore tutela previdenziale, cercando comunque di mantenere contenute le spese a cui deve far fronte una società sportiva, attraverso un sistema fiscale agevolato.

Infine, per quanto riguarda il vincolo sportivo, il tema è ancora oggi molto dibattuto. Sicuramente tale istituto è uno dei principali elementi di discrimine tra professionisti e dilettanti. Per i professionisti, infatti, esso è stato abolito con l'entrata in vigore della L.91/1981; di conseguenza, il legame che il professionista instaura con la società sportiva, è regolato dal contratto di lavoro, alla scadenza del quale il giocatore è libero di poter cambiare società. Mentre, i dilettanti sono ancora assoggettati a questo vincolo, che prevede appunto un legame indissolubile con la società di appartenenza per un periodo molto lungo. In particolare, nella pallavolo la durata del vincolo sportivo va dai quattordici anni ai ventiquattro anni. Questo causa molto spesso situazioni di disagio per il giovane atleta che si vede limitata la libertà di esercitare la propria pratica sportiva, come stabilita dall'art.1 della L.91/1981. È quindi corretto che ci siano delle cause di scioglimento anticipato del vincolo. Tuttavia, bisogna effettuare un contemperamento degli interessi in gioco. Infatti, per una società sportiva il vincolo risulta essere una forma di garanzia patrimoniale. La società che ha formato un giovane atleta ha investito su di esso e di conseguenza, se il vincolo non ci fosse, si potrebbe vedere andar via il giovane che ha cresciuto senza essere ricompensata per il lavoro svolto. Il risultato sarebbe che le società non investirebbero più sulla formazione dei giovani, causando un abbassamento della qualità dello sport. Sul punto, Riccardo Marchesi, allenatore di serie A, che per molti anni ha lavorato in Italia, e ora allena in Francia, ha effettuato un paragone molto interessante con la pallavolo francese, dove non esiste il vincolo sportivo, evidenziando le problematicità che ne derivano; infatti, capita spesso che giovani giocatori, decidano liberamente ogni anno di chiudere il rapporto con la società di appartenenza, caso mai per seguire l'allenatore o l'amico che ha cambiato società, causando notevoli danni a quest'ultima che, per contro, sarà più restia a investire sul settore giovanile. Quindi, come ribadito da alcuni operatori

del settore, la soluzione sarebbe quella di trovare un compromesso tra l'interesse dello sportivo, riducendo la durata del vincolo (nel caso della pallavolo la proposta attualmente discussa in Federazione è quella di portare la durata del vincolo fino al raggiungimento della maggiore età) e l'interesse delle associazioni o società sportive, prevedendo anche delle forme di indennizzo a favore di queste ultime, per aver investito sulla formazione del giovane.

BIBLIOGRAFIA

Agostinis, socio e tesserato: due facce della stessa medaglia?, in Giustiziasportiva.it, 2018,2, p. 21 e ss.

Agostinis, Stivanello, L'autonomia patrimoniale imperfetta delle ASD alla luce delle recente giurisprudenza, in Giustiziasportiva.it, 2019,1, pp. 11-18.

Agrifoglio, Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti, in Europa e dir.priv., 2011, 1, p.257.

Alvisi, Autonomia privata e autodisciplina sportiva: il CONI e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000.

Bastianon, Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza, in Dir. Un. Eur., 1998, 4, p.901.

Bastianon, Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016 n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto), in rivistadirittosportivo.coni.it.

Beccarini, Daino, Madella, I dirigenti sportivi e le associazioni sportive volontarie in Italia, in www.educamp.coni.it.

Bellavista, Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997, 3-4, p.521 e ss.

Bellomo, Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 2, pp.3-26.

Benatti, Lo scioglimento del vincolo sportivo nella pallavolo, in https://www.sportbusinessmanagement.it.

Blando, Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport, in RDES, 2009, 1, pp.52-57.

Blando, La Corte costituzionale individua lo sport come una "formazione sociale" di dimensione internazionale (tutela giurisdizionale e tutela associativa alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali del dl 220/2003 convertito nella legge 280/2003), in Giustiziasportiva.it, 2011, pp. 19-43.

Bonomi, L'ordinamento sportivo e la Costituzione, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2005, pp. 366-373.

Cacace, Le risorse finanziarie nello sport dilettantistico: agevolazioni fiscali, credito sportivo, formazioni degli atleti, sponsor, merchandising e diritti di trasmissione, in Riv .dir. econ. sport., 2/2014, pp. 21-36.

Callegaro, La gestione della giustizia sportiva nella pallavolo, in https://www.federvolley.it.

Cantamessa Arpinati, Undici temi dello sport professionistico a squadre, Milano, 2017, pp. 21-47.

Carini, La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili, in Europa e dir.priv., 2011, 1, p.287.

Carmina, Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi, 2014, in rivistadirittosportivo.coni.it.

Cassese, Sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato, in Riv.dir.sport., 1979, pp. 17 e ss.

Cesarini-Sforza, Il diritto dei privati, in Riv.it.sc.giurid., 1929, pp.43 e ss.

Chiarini, Donne per uno sport migliore: quando uno sport discrimina, in Giustiziasportiva.it, 2010,2, pp.93-102.

Commissione Europea, Libro Bianco sullo sport, in RDES, 2, 2007, pp.177-200.

Custureri, La natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, enti pubblici o associazioni di diritto privato?, in Amministrativ@mente.com, 3-4/2015.

Dentici, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e diritto privato, 2009, 4, p.1059.

De Oto, Sport, religione e pluralismo culturale: le molteplici forme di lotta alla discriminazione etnico- confessionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2017.

De Ritis, Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore, in Giust. Civ., 2018, 3, p.763.

De Silvestri, Il lavoro nello sport dilettantistico, in Giustiziasportiva.it, 2006, 1.

Diacci, Il nuovo regolamento sull'iperandrogenismo stabilito dalla IAAF: ancora discriminazione delle donne nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2019,1, pp. 41-60.

Di Nella, Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, in Riv.dir.sport., 1999, p.26 e ss.

Di Nella, Lo sport per disabili tra integrazione e segregazione, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2008, 2, p.260 e ss.

Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv.ita.dir.lav., 1983, 4, pp.699-727.

Ferrara, L'ordinamento sportivo: meno o più della libertà privata, in Diritto pubblico, 1/2007, pp. 1-32.

Ferraro, La natura giuridica del vincolo sportivo, in RDS, 1987, p.3 e ss.

Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.dir.sport., 1949, 1-2, pp.10 e ss.

Giua, Sport dilettantistico: lavoro parasubordinato e prestazioni sportive tra fisco e previdenza, in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp.3-13.

Indraccolo, Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, Edizioni Scientifiche Italiane, Salerno, 2008.

Izzo, Merone, Tortora, Il Diritto dello sport, Milano, 2007.

La Face, Sanino, Lo sport nella Legge di bilancio 2019, in Riv.dir.sport., 2019.

La Torre, Una sentenza "Pilato" del Tribunale di Milano sul lavoro sportivo dilettantistico, Nota a sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, del 24 marzo 2010, n.1302, in Giustiziasportiva.it, 2010, 2, pp.78-84.

Liotta- Santoro, Lezioni di Diritto sportivo, Milano, 2018.

Lubrano, Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata, in Giustiziasportiva.it, 2005, 3, pp. 40-51.

Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, parte 3, capitolo 2, p.364, Milano, 2016.

Lolli, Virgilio, Donne e sport. Riflessioni in un'ottica di genere, Perugia, 2018.

Manzella, Per una costituzione sportiva multilivello, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di Diritto costituzionale" 2/2008 pp. 416-424.

Massera, Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Diritto pubblico, 1/2008, pp. 113-168.

Martinelli, Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive, in Giustiziasportiva.it, 2005, 2.

Martinelli, Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, in Rivista di diritto sportivo, 1992, p.15 e ss.

Martinelli, Fini, Collaborazioni sportive dilettantistiche e maternità, quale tutela?, in https://ecnews.it, 2018.

Mirto, Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv.dir.sport., 1959, 1.

Morandini, Sartori, Ius soli sportivo: novità ed aspettative di una legge tanto attesa, in Riv. dir. econ. sport., 1/2016, pp. 139-152.

Moro, Natura e limiti del vincolo sportivo, in RDES, 2005, pp. 67-84.

Moro, Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del dilettantismo di fatto nello sport, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2.

Musumarra, La disciplina delle collaborazioni a favore delle società sportive dilettantistiche: un punto sulla situazione, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2, pp. 15-20.

Musumarra, La qualificazione degli atleti professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, RDES, 2017, 3, pp.39-44.

Musumarra, Un nuovo piano di lavoro per lo sport nei programmi dell'Unione europea, in Giustiziasportiva.it, 2019,1, pp. 4-10.

Napoli, La potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento sportivo", in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale 1/2009 pp. 122-126.

Nicolella, L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive, in www.altalex.com, 2009.

Ongaro, Il vincolo sportivo nella pallavolo. Riflessioni e considerazioni pratiche sullo scioglimento anticipato per giusta causa, in https://www.sportbusinessmanagement.it.

Ongaro, La linea di confine tra professionismo e dilettantismo: quale futuro per la pallavolo italiana?, in https://www.sportbusinessmanagment.it.

Pagliata, La libertà contrattuale dell'atleta, in RDS, 1990.

Panzironi, Falce, La parità di genere cerca spazio anche nello sport, in www.rivistadirittosportivo.coni.it.

Pepe, Brevi considerazioni giuridiche sulla natura delle Federazioni Sportive Nazionali, in Giustiziasportiva.it, 2016, 2-3, p.40 e ss.

Pittalis, Fatti lesivi e attività sportiva, Milano, 2016.

Pittalis, Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana, Milano, 2019.

Pizza, L'attività delle federazioni sportive tra diritto pubblico e diritto privato, in Foro amm. CDS, 2002, 12, p.3255.

Quaranta, Sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali, in Riv.dir.sport., 1986, p.174 e ss.

Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1945.

Sanino, Giustizia sportiva, Milano, 2016.

Sanino, La nuova collocazione delle Leghe nell'organizzazione dello sport, in Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa, 2/2005, pp.441-448.

Sanino, Verde, Il Diritto Sportivo, Milano, 2015.

Savio, Dissegna, Attività sportiva dilettantistica: aspetti sostanziali e contestazioni del fisco, in Giustiziasportiva.it, 2018, 2.

Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012.

Tognon, Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti, in Rivista giuslavoristi.it, 2005.

Tosi, Sport e diritto del lavoro, in Argomenti e diritto del lavoro, 2006, XI, 3, p.720.

Valori, Il diritto nello sport, Torino, 2005.

Vidiri, Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione, nota a Cass.civ., sez.un. 22 novembre 2010, n.23598, in Giust.civ., 7-8, 2011, p.1759.

Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice e norma speciale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, XXI, 1, p.39 e ss.

Vidiri, Organizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e D. L. n.220 del 2003, in Giust. Civ., 2003, 11, p.509.

Vigna, Vecchione, L’autonomia dell'ordinamento sportivo, una questione sempre aperta (nota a sentenza del Consiglio di Stato n.7165/2018, in Giustiziasportiva.it, 2019, 1, pp. 71-80.

VV. AA., I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie dello sport, Milano, 2019.

Zinnari, Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2005, 1, pp.41-60.

Zoli, Il vincolo sportivo FIPAV, in https://www.volleyball.it/blog/il-vincolo-sportivo-fipav/, 2014.

Zoli, La condizione degli atleti stranieri alla stregua dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo. Il caso Asystel Novara under 22, in Rivista di diritto ed economia sportiva dello sport, vol. VIII, Fasc. 1, 2012.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare al termine di questo lungo percorso.
Ringrazio la mia relatrice che mi ha fornito validi spunti e tematiche di riflessione sul tema affrontato in questa tesi.
Ringrazio la mia famiglia che mi ha permesso di intraprendere questo percorso di studi, affiancandomi e sostenendomi in ogni momento.
Un ringraziamento generale va a tutte quelle persone che mi sono state vicine in questi anni, citarle tutte sarebbe impossibile. Chi mi conosce e mi sta accanto ogni giorno sa che il suo contributo è stato fondamentale per raggiungere questo tanto atteso traguardo.
Ringrazio la pallavolo, che fa parte della mia vita da ormai tantissimi anni, sia come giocatrice che come allenatrice, e che mi ha insegnato tantissimi valori come l'amicizia, la solidarietà, la collaborazione, la lealtà, la fiducia in se stessi e negli altri, la sconfitta e il sacrificio, per dirne solo alcuni. È il motivo per cui ho scelto che fosse la protagonista di questo elaborato.
Infine, vorrei ringraziare anche me stessa che, con tenacia e impegno, mi ha permesso di arrivare fin qui.
Grazie.